

DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2015

RELAZIONE TECNICA

Articolo 2

Gestioni previdenziali

L'articolo 2, **comma 2** della legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché la somma relativa ai trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2015.

Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2014 dall'art. 1, commi 2 e 3 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in coerenza con i contenuti della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2014, nella misura dell'1,1% per il 2014 e dello 0,4% per il 2015.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2015 un incremento pari a 186,00 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, di 45,97 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 43 della legge 449/97, e di 21,03 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 598,00 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed ex-Enpals, pari rispettivamente a 3,11 e 72,10 milioni di euro.

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto P.A.	
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	2015	253	2015	0	2015	0
	2016	253	2016	0	2016	0
	2017	253	2017	0	2017	0

I predetti oneri trovano copertura, in quanto il miglioramento dei saldi delle gestioni previdenziali conseguente all'incremento delle somme di cui ai commi 1 e 2 determina corrispondenti minori esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle medesime gestioni previdenziali.

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno	Indebitamento netto P.A.		
Gestioni	2015	253	2015	0	2015	0
previdenziali	2016	253	2016	0	2016	0
(adeguamento ISTAT)	2017	253	2017	0	2017	0

Articolo 3

Fondo per la realizzazione del Piano La Buona Scuola

Comma 1. Il Fondo è destinato a far fronte alle spese derivanti da un piano assunzionale, da declinare in apposito intervento, inteso all'assorbimento, nel limite delle risorse disponibili, dei vincitori e degli idonei del concorso del 2012 e dei docenti iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento. Il medesimo Fondo è, altresì, destinato alla copertura delle spese occorrente per il potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro", al fine di incentivare le possibilità di intraprendere percorsi di didattica in realtà lavorative aziendali, pubbliche o del no profit, nonché alle spese relative alla connessione digitale nelle scuole, al fine di incentivare forme di didattica digitale.

Complessivamente gli oneri coperti dal Fondo, riferiti anche alle ricostruzioni ed alle progressioni stipendiali, ammontano ad euro 1.000 milioni per il 2015, relativi ai quattro mesi settembre-dicembre dell'anno scolastico il 2015/2016, ad euro 3.000 milioni a decorrere dal 2016.

Articolo 4

Stabilizzazione bonus 80 euro

La norma in esame dispone il riconoscimento di un credito ai percettori di redditi di lavoro dipendente a decorrere dal 2015.

L'importo del credito è determinato secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

Reddito (euro)	Importo del credito (euro)
Fino a 24.000	960
Oltre 24.000 fino a 26.000	$960 * [1 - (rdt - 24.000) / (26.000 - 24.000)]$
Oltre 26.000	0

Il credito spetta ai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante ed è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2013. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.

A decorrere dall'anno d'imposta 2015, si stima un costo di competenza annua di circa **9.503** milioni di euro. Considerando il periodo di entrata in vigore della norma, si stimano i seguenti effetti finanziari di cassa:

	2015	2016	2017
Credito	-8.711,1	-9.503	-9.503

milioni di euro

In termini di conto economico delle pubbliche amministrazioni la misura comporta un aumento della spesa per prestazioni sociali in denaro per 9.503 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Sul saldo netto da finanziare gli effetti sono i seguenti:

	SNF		
	2015	2016	2017
Maggiore spesa (credito in compensazione)	+8.014,21	+8.742,76	+8.742,76
Minori entrate	-696,89	-760,24	-760,24

in milioni di euro

Nell'anno 2015 l'effetto in termini di indebitamento netto è pari a 9.503 milioni.

Articolo 5

Deduzione del costo del lavoro da imponibile IRAP

La norma persegue l'obiettivo di ridurre l'imposta introducendo un intervento che ripristina, a valere dall'anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) al livello di quelle antecedenti le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legge n. 66 del 2014, stabilendo al tempo stesso la integrale deducibilità del costo del lavoro per i lavoratori a tempo indeterminato a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

In particolare, la norma consente la deduzione integrale, agli effetti IRAP, del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente, a tempo indeterminato, eccedente l'ammontare delle deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili al costo medesimo e ammesse in deduzione in ragione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

In sostanza, se la sommatoria delle citate deduzioni – analitiche o forfetarie – ad oggi vigenti e previste dall'articolo 11 sopra citato è inferiore al costo del lavoro, spetta un'ulteriore deduzione fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto.

Sotto il profilo soggettivo, la misura opera unicamente nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997. Resta fermo che nel calcolo delle deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater si applicano le regole ordinarie previste dalla disciplina IRAP, incluse quelle di cui ai commi 4-bis.2 e 4-septies.

Per quanto riguarda la reintroduzione delle aliquote a loro volta modificate dalle disposizioni dell'articolo 2 del decreto legge n. 66 del 2014, essa prevede:

- aumento dal 3,5 per cento al 3,90 per cento dell'aliquota prevista ai fini della determinazione del tributo da parte della generalità dei soggetti passivi Irap, prevista al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 446/1997;
- aumento dal 3,80 per cento al 4,20 per cento dell'aliquota applicata da parte di società di capitali

ed enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche, diverse da quelle aventi ad oggetto la costruzione e la gestione di autostrade e trafori;

- aumento dal 4,20 per cento al 4,65 per cento dell'aliquota cui sono obbligate le banche e gli altri soggetti finanziari che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 446/1997;
- aumento d'aliquota dal 5,30 per cento al 5,90 per cento, per le imprese di assicurazione che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 446/1997;
- aumento dall'1,7 per cento al 1,90 per cento dell'aliquota prevista ai fini della determinazione del tributo da parte dei soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesa e loro consorzi, di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo in questione.

Di seguito si riportano le nuove aliquote proposte per la definizione dell'imposta:

	ALIQUOTE ORDINARIE VIGENTI	ALIQUOTE ORDINARIE PROPOSTE
Generale/ordinaria	3.5%	3.9%
Banche	4.2%	4.65%
Assicurazioni	5.3%	5.9%
Agricoltura	1.7%	1.9%
Concessionari	3.8%	4.2%

Ai fini della determinazione degli effetti in termini di gettito attribuibili alla normativa è stato utilizzato il modello di microsimulazione Irap (base dati anno d'imposta 2012) estrapolando i dati reddituali al 2015 ed integrando le modifiche normative successive all'anno d'imposta di riferimento della base dati, in particolare sono stati considerati la riduzione dell'aliquota Irap introdotta dal DL 66/2014 e l'aumento delle deduzioni in vigore a partire dal 2014.

Attraverso il modello di microsimulazione Irap è stata stimata **una perdita di gettito di competenza a partire dal 2015 pari a 5.600 milioni di euro**, mentre per il 2014 la competenza, essendo relativa al solo all'innalzamento della aliquota, è stimata in un recupero di gettito di **2.059 milioni di euro**.

La proposta normativa, inoltre, genera effetti positivi ai fini Ires-Irpef in relazione alla minore deducibilità della imposta Irap afferente al costo del lavoro e per effetto della deduzione forfetaria riferibile agli oneri finanziari pari al 10 per cento dell'Irap versata (Circolare Agenzia Entrate N°8 del 3 aprile 2013). Conseguentemente, considerando un'aliquota media pari al 20%, si stima un recupero di gettito ai fini Ires-Irpef, complessivamente pari a 594 milioni di euro nel 2015 e 1.232 milioni di euro a partire dal 2016.

Pertanto la normativa genererebbe complessivamente una perdita di competenza per l'erario pari a 5.006 milioni di euro nel 2015 e 4.368 milioni di euro a partire dal 2016, mentre per il 2014, anno in cui si sconta esclusivamente l'effetto legato all'aumento delle aliquote, è stimato un recupero di gettito di circa 2.059 milioni di euro.

COMPETENZA	2014	2015	2016	2017
Irap	2.059	-5.600	-5.600	-5.600
Ires-Irpef	0	594	1.232	1.232
TOTALE	2.059	-5.006	-4.368	-4.368

Milioni di euro

Di cassa, considerando:

1. un effetto dell'aumento delle aliquote dal 2014 che si manifesta integralmente a livello di saldo nel 2015,
2. un acconto ai fini Irap dell'85 per cento e l'utilizzo del metodo previsionale a valere sull'acconto IRAP 2015, determinato dalla concomitanza degli interventi sull'aliquota e sulla base imponibile,
3. un acconto IRES-IRPEF pari al 75 per cento che tenga conto della minore IRAP pagata nel corso del 2015, importo rispetto al quale è calcolata l'imposta deducibile IRAP (10% e/o costo del lavoro, la cui componente influisce integralmente alla riduzione dell'imposta),
4. l'aliquota media utilizzata per stimare il recupero di gettito Ires/Irpef è pari al 20%,
si stimano i seguenti effetti di gettito:

CASSA	2015	2016	2017	2018
Irap	-2.701	-5.600	-5.600	-5.600
Ires-Irpef	0	1.040	1.710	1.232
TOTALE	-2.701	-4.560	-3.890	-4.368

Milioni di euro

Articolo 6

T.F.R. in busta paga

La disposizione è diretta a prevedere, in via sperimentale, per i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo, la possibilità di optare con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 per uno schema opzionale che veda la liquidazione come integrazione di retribuzione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 ovvero della quota maturanda destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni. Tale integrazione di retribuzione è imponibile in via ordinaria ai fini fiscali e non imponibile ai fini previdenziali.

Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito previsto dalla disposizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni relativamente alle quote maturande destinate a seguito della manifestazione di volontà in esame. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti anche relativamente alle quote maturande destinate a seguito della manifestazione di volontà in esame.

Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito previsto dalla disposizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni relativamente alle quote maturande destinate a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni come previsto dalla proposta in esame. Per i medesimi datori è dovuto un contributo mensile al fondo di cui al comma 7 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda destinata a seguito della manifestazione di volontà di cui al

comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni rispetto all'ammontare complessivo della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Il **comma 7** istituisce presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso al credito per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a cinquanta, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 ed alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 4 ultimo periodo.

E' espressamente previsto (**comma 9**) che ai maggiori compiti previsti dall'insieme delle disposizioni in esame l'INPS provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

E' previsto (**comma 8**) che le modalità di attuazione delle disposizioni in esame vengano disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dal complesso della disposizione in esame derivano effetti finanziari di complessa valutazione ex-ante in quanto connessi a opzioni che i lavoratori interessati potranno esercitare in relazione alle diverse convenienze valutate in modo soggettivo.

Sul piano qualitativo per la finanza pubblica la destinazione del TFR maturando in busta paga comporta:

- a) effetti negativi con riferimento ai lavoratori presso imprese con un numero di addetti pari o superiore a 50 per il venir meno del gettito contribuito al Fondo TFR presso la tesoreria gestito dall'INPS, al netto delle conseguenti minori prestazioni erogate;
- b) effetti positivi, nel breve periodo, derivanti dall'imposizione fiscale, peraltro in aliquota marginale, della quota di TFR maturando anticipata in busta paga;
- c) effetti negativi derivanti dalla minore imposizione fiscale derivante dalle minori prestazioni di TFR erogate;
- d) effetti negativi dovuti alle agevolazioni contributive/fiscali previste per le imprese con un numero di addetti alle dipendenze inferiori a 50 e dai maggiori oneri per la dotazione iniziale del Fondo di garanzia di cui al comma 7.

Sul piano quantitativo per gli effetti sulla finanza pubblica sono sul piano del segno e della dimensione connessi alle quote di flusso di TFR che verrà destinato dai lavoratori alla busta paga esercitando l'opzione in esame, ad esempio:

- il caso di maggiore impatto negativo si potrebbe registrare se tutto il TFR maturando dei lavoratori presso imprese con un numero di addetti pari o superiore a 50 venisse destinato alla busta paga e nessuna quota da parte dei lavoratori presso imprese con un numero di addetti inferiore a 50;
- il caso di maggiore impatto positivo si potrebbe registrare se tutto il TFR maturando dei lavoratori presso imprese con un numero di addetti inferiore a 50 venisse destinato alla busta paga e nessuna quota da parte dei lavoratori presso imprese con un numero di addetti pari o superiore a 50.

Nessuna delle due opzioni è considerata a priori come plausibile, trattandosi di casi estremi. Le possibilità di adesione dei lavoratori sono funzione della valutazione soggettiva di poter avere in un periodo transitorio un maggiore reddito disponibile (compromettendo, quindi solo in parte stante la transitorietà della disposizione, aspettative future di maggiori prestazioni al cambio di azienda, all'interruzione del lavoro ovvero in vecchiaia) pur in presenza di una tassazione (aliquota marginale) penalizzante rispetto allo schema TFR, che potrebbe esercitare un effetto disincentivante all'esercizio di

adesione da parte del lavoratore.

Al fine di effettuare valutazioni anche cautelative sugli effetti sulla finanza pubblica e dovendo necessariamente computare ex-ante una stima degli effetti della disposizione si è ipotizzato una percentuale crescente del flusso di TFR non destinato alla previdenza complementare venga destinato in busta paga nel periodo in esame in ragione della dimensione di impresa (il 40% con riferimento alle imprese con un numero di addetti inferiore a 10, il 50% con riferimento alle imprese con un numero di addetti pari o superiore a 10 e inferiore a 50, e il 60% con riferimento alle imprese con un numero di addetti pari o superiore a 50).

Tenuto conto dei limiti introdotti dalla disposizione, le valutazioni sono state effettuate tenendo conto che a normativa vigente su un flusso di TFR maturando di circa 20,1 mld di euro annui, circa 5,3 mld sono destinati alla previdenza complementare, circa 5,6 mld annui sono destinati come contributo previdenziale al Fondo TFR presso la tesoreria gestito dall'INPS per i lavoratori presso le imprese con un numero di addetti alle dipendenze pari o superiore a 50, circa 9,2 mld sono accantonati annualmente presso le imprese con un numero di addetti alle dipendenze inferiore a 50 (di cui circa 4,3 mld di euro si stima presso le imprese con un numero di addetti alle dipendenze inferiore a 10).

Sulla base delle regole di contabilizzazione delle diverse voci economiche, delle ipotesi adottate e della stima della progressiva applicazione della disposizione derivano i seguenti effetti finanziari.

Valori in mln di euro - (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	2015	2016	2017	2018
saldo totale	-143	-258	-291	-260
di cui				
minori entrate contributive a Fondo TFR tesoreria/INPS da versamento TFR (da 50 addetti alle dipendenze in su)	-2.327	-3.328	-3.361	-1.980
minori prestazioni TFR a carico finanza pubblica (da 50 addetti alle dipendenze in su)	132	609	716	832
minori entrate agevolazioni smobilizzo art. 10 dlgs 252/2005 (sotto 50 addetti alle dipendenze)	-125	-126	-145	-86
maggiori entrate fiscali anticipo tassazione TFR (tassazione aliquota marginale)	2.246	2.738	2.769	1.402
minori entrate fiscali per perdita tassazione TFR	-76	-281	-400	-486
minori entrate contributive (0,2%) per imprese optanti accesso agevolato a credito (sotto 50 addetti alle dipendenze)	-56	-68	-70	-42
Maggiore spesa dotazione iniziale Fondo pubblico per garanzia	-100			
Ipotesi riduzione temporanea versamento a fondi pensione	163	198	200	100
Ipotesi 10%				

Articolo 7

Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e regime opzionale

Commi 1 e 2. L'ipotesi oggetto di valutazione modifica l'art. 3, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 ("Destinazione Italia") in materia di Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo; nello specifico:

- interviene sull'articolo 3 del DL n. 1454/2013, il quale ha disposto la possibilità di introdurre un credito di imposta per gli investimenti in R&S pari al 50% delle spese incrementalі rispetto l'anno precedente con una agevolazione massima di 2,5 milioni di euro. In sede di RT originaria era stato affermato che la norma ha carattere programmatico in quanto subordinata all'individuazione esatta dell'importo da destinare alla misura nell'ambito dei fondi comunitari; peraltro si rileva come il comma 1 dell'articolo 3 del citato Decreto stabilisca che "è disposta l'istituzione di un credito di imposta <...> nel limite massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016";

- l'aliquota di agevolazione è ridotta dal 50% al 25%, con una premialità aggiuntiva per la ricerca contrattualizzata extra muros e per il personale altamente qualificato impiegato in attività di R&S (aliquota agevolativa maggiorata al 50%);
- soglia minima di delta di spesa agevolabile (30 mila euro) e soglia massima di agevolazione concedibile per impresa (credito di imposta) non superiore ai 5 milioni per concentrare il beneficio sulla PMI;
- la spesa incrementale è stata computata sul periodo di imposta fissato sulla media del triennio 2012-2014.

Al fine di quantificare l'effetto sul gettito fiscale derivante dall'introduzione di un credito d'imposta del 25% (o del 50% per la ricerca contrattualizzata extra muros) sull'incremento delle spese di ricerca e sviluppo, si è proceduto attraverso una stima macro, sulla base dei dati sugli investimenti in R&I delle imprese (dati 2012 – Fonte Confindustria), secondo i quali risultano circa 15 miliardi di euro di investimento annuo di cui circa 3,5 miliardi annui “extra muros” - con centri pubblici/organismi di ricerca/centri di ricerca.

Dai dati dell'annuario ISTAT risulta che circa il 66% degli investimenti in R&S è prodotto dalle imprese con più di 500 dipendenti mentre un ulteriore 10,3% spetta alle imprese con addetti tra 250 e 500.

Si assume che il primo gruppo sia costituito da 50 imprese ed il secondo da 100 imprese, per le quali si è assunto un investimento superiore al limite di 20 milioni di euro (che genererebbe un credito di 5 milioni di euro nel caso di ricerca intra muros).

Sempre secondo i dati Confindustria, la stima della quota delle spese incrementalі rispetto all'anno precedente è pari al 15 per cento; in via prudenziale, tenuto altresì conto dei possibili effetti indotti dalla norma, per il triennio 2015-2017 si assume che l'incremento rispetto alla media dei tre anni precedenti sia pari al 20% per il primo anno, al 25% per il secondo per poi andare a regime dal terzo anno in misura pari al 30%.

In base alle ipotesi indicate:

- per il primo anno gli investimenti in ricerca e sviluppo intramuros, cui corrisponderebbe un credito del 25% per la parte eccedente la media dei tre anni precedenti (20%), rientranti nei limiti si stimano in circa 1.002 $[(15.000 - 3.500) \times (1 - 66,4\% - 10,3\%) + 20 \times 150 \times (15000 - 3500)/15000] \times 20\%$ con un corrispondente credito (al 25%) per circa **250,4** milioni di euro;
- sempre per il primo anno gli investimenti con centri pubblici/organismi di ricerca/centri di ricerca, cui corrisponderebbe un credito del 50%, rientranti nei limiti ed eccedenti la media dei tre anni precedenti si stimano in circa 229 $[3.500 \times (1 - 66,4\% - 10,3\%) + 10 \times 150 \times 3500/15000] \times 20\%$ con un corrispondente credito (al 50%) per circa **114,4** milioni di euro;

Nel complesso la proposta normativa - così come ipotizzata - produce una perdita di gettito massima teorica per il primo anno per circa **365** milioni di euro (250,4 + 114,4); per il secondo anno, sempre in base alle ipotesi ed ai dati esposti, la perdita di gettito teorica sarebbe pari a circa **456** milioni di euro (313 + 143); infine, dal terzo anno e fino al 2019 la perdita di gettito di competenza annua sarebbe pari a circa **547** milioni di euro (375,5 + 171,5).

Per quanto concerne gli effetti di cassa in termini di gettito, in via prudenziale e rammentando quanto l'Amministrazione ha disposto^[1] in termini di maturazione e di fruizione del credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 1 DL n. 70/2011), si assume che già nel corso dell'anno di maturazione

^[1] Circolare del 28/11/2011 n. 51 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

stesso una quota del 70% del credito maturato sia utilizzabile in compensazione esterna e trovi capienza nel modello F24 in analoghe somme a debito, rinviando il restante 30% all'anno successivo.

L'effetto di cassa nel quinquennio 2015 – 2019 è pertanto il seguente:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-255,5	-428,7	-519,7	-547	-547	-164	0

in milioni di euro

Va inoltre considerato che il comma 13 dell'articolo in esame stabilisce che le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014 e che le relative risorse sono destinate al credito d'imposta in rassegna.

Pertanto, trascurando le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ad oggi non hanno avuto applicazione, la cessazione del credito d'imposta di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 determina una riduzione di spesa di 36,55 milioni di euro a decorrere dal 2015, destinata a sostenere gli oneri del nuovo credito d'imposta.

Per tale ragione, gli effetti finanziari netti recati dall'articolo in esame si cifrano come segue:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- 218,95	-392,15	-483,15	-510,45	-510,45	-127,45	+36,55

in milioni di euro

Commi 3-11- Opzione per il regime di esclusione parziale dei proventi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali

A tutti i soggetti in reddito di impresa a partire dal 2015 è concessa una agevolazione relativa alla imposizione nei confronti dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali; nello specifico si prevede:

- il regime in parola è opzionale;
- i redditi dei soggetti in reddito di impresa, derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili - per la quota determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi di produzione dello stesso - non concorrono a formare il reddito complessivo per il 50% del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni sopraindicati, il contributo economico viene determinato come previsto da un apposito accordo conforme a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269;
- non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto escluse dalla formazione del reddito, le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali a condizione che almeno il novanta per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo degli stessi;
- i soggetti possono esercitare l'opzione a condizione che svolgano attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni;
- l'esercizio dell'opzione rileva anche nella determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP in quanto la disposizione ha carattere straordinario e valenza esclusivamente fiscale,

interessando quindi anche i soggetti che determinano il valore della produzione ai fini IRAP con il principio di derivazione;

- in via transitoria, per gli anni di imposta 2015 e 2016, la quota di reddito esclusa dalla formazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta è stabilita rispettivamente nel 30 per cento e nel 40 per cento.

Al fine di determinare l'onere complessivamente attribuibile alla normativa in oggetto, stante anche la oggettiva complessità di determinare la quota di redditi teoricamente agevolabile, è stata utilizzata la seguente metodologia:

- in primo luogo sono stati individuati i dati relativi ai pagamenti effettuati per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico tramite l'elaborazione della comunicazione dati delle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi del modello 770 semplificato anno di imposta 2012;
- per il periodo di imposta 2012 si rilevano circa 4,5 miliardi di euro di flussi, di cui circa 917,3 milioni di euro verso residenti italiani e circa 3.590,6 milioni di euro verso residenti esteri;
- in via prudenziale si è ritenuto coerente ipotizzare che i residenti italiani, stante la dimensione del nostro paese e la minore diffusione relativa di settori ad alto utilizzo di brevetti (software, farmaceutica etc), ricevano dall'estero un importo pari ad un terzo dei flussi in uscita;
- in base a tali ipotesi sono stati quindi stimati in circa 2.114 milioni di euro ($917,3 + 3.590,6 \times 1/3$) i ricavi derivanti dallo sfruttamento indiretto di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
- inoltre, non disponendo di informazioni puntuali circa lo sfruttamento diretto dei beni immateriali, rilevando una effettiva difficoltà nella loro determinazione - difficoltà che la stessa normativa cerca di risolvere ricorrendo per tale fattispecie alla procedura di ruling - considerando altresì che da informazioni desumibili dalle attività di accertamento il peso dell'utilizzo diretto risulta essere sensibilmente inferiore a quello indiretto, si è ritenuto prudenziale ipotizzare per tale fattispecie un importo di ricavi pari ad un terzo dell'utilizzo indiretto 705 milioni di euro ($2.114 \times 1/3$);
- ai fini della individuazione del reddito detassabile è necessario inoltre stimare i costi specifici inerenti al bene intangibile; il dato osservato rappresenta la somma di proventi relativi ad un insieme di beni intangibili eterogenei e in diversi stadi di vita utile, da cui consegue un peso relativo costi/ricavi diverso per ogni situazione; in mancanza del necessario dettaglio si ipotizza un rapporto medio costi/ricavi del 50% tenuto altresì conto della esclusione dei proventi interamente correlati ad attività di marketing;
- l'importo così stimato è stato ulteriormente ridotto di un terzo per tenere conto del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 3 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene. La quota utilizzata appare prudenziale presupponendo che la maggior parte dei contribuenti, per massimizzare l'agevolazione in parola, continui a sostenere spese per la manutenzione, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale.

In base alla metodologia indicata sono stati stimati redditi agevolabili conseguenti allo sfruttamento (diretto e indiretto) dei beni immateriali per circa 940 milioni di euro $[(2.114 + 705) \times 50\% \times 2/3]$; la quota detassata a regime (50%) si stima in circa 470 milioni di euro; per quanto riguarda invece le conseguenze in termini di gettito IRES/IRPEF ed IRAP è stata effettuata una specifica elaborazione sui

contribuenti che presentano quote di ammortamento di beni immateriali, al fine di individuare una aliquota media da applicare al reddito detassato, individuando una aliquota media IRES/IRPEF (comprensiva di addizionali) di circa il 23,3% ed IRAP di circa il 3,8%. A regime la perdita di gettito annua di competenza IRES/IRPEF si stima in circa **109,8 milioni di euro** mentre ai fini IRAP è di circa **17,8 milioni di euro**.

Per il periodo transitorio la stima di perdita di gettito così risulta:

- anno di imposta 2015: **65,9 milioni di euro** ai fini IRPEF/IRES e circa **10,7 milioni di euro** ai fini IRAP;
- anno di imposta 2016: **87,8 milioni di euro** ai fini IRPEF/IRES e circa **14,2 milioni di euro** ai fini IRAP.

Pur con le dovute cautele, si incrementano tali importi del 10 per cento per tenere conto delle eventuali mancate plusvalenze imponibili derivanti dalla cessione di detti beni, tenuto altresì conto della condizione necessariamente prevista per potere godere della suddetta non concorrenza al reddito.

Si riporta di seguito, di competenza e di cassa, l'andamento della perdita gettito, in milioni di euro:

COMPETENZA	2015	2016	2017	2018	2019
IRAP	-11,7	-15,6	-19,5	-19,5	-19,5
IRES	-62,0	-82,7	-103,4	-103,4	-103,4
IRPEF statale	-9,6	-12,8	-16,0	-16,0	-16,0
Addizionale regionale	-0,6	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0
Addizionale comunale	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Totale	-84,1	-112,2	-140,2	-140,2	-140,2

in milioni di euro

CASSA	2015	2016	2017	2018	2019
IRAP	0,0	-21,7	-19,0	-22,9	-19,5
IRES	0,0	-108,6	-98,2	-118,9	-103,4
IRPEF statale	0,0	-16,8	-15,2	-18,4	-16,0
Addizionale regionale	0,0	-0,6	-0,8	-1,0	-1,0
Addizionale comunale	0,0	-0,3	-0,3	-0,4	-0,3
Totale	0,0	-148,0	-133,5	-161,6	-140,2

in milioni di euro

Articolo 8

Ecobonus e ristrutturazione

Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici - Proroga per il 2015

La proposta normativa in esame dispone, per le spese sostenute nel 2015 per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Per quanto riguarda le spese per interventi di ristrutturazione edilizia sostenute nel 2015, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, la legislazione vigente prevede un'aliquota del 40%. Per le spese relative all'adozione di misure antisismiche su

costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, la legislazione vigente prevede un'aliquota del 50%. La detrazione risultante deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2016 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 139 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013).

Al fine di utilizzare dati direttamente correlabili all'aliquota di detrazione prevista dalla normativa in esame, sono stati analizzati i dati di versamento delle ritenute del 4% operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese di cui trattasi. Ricostruendo i dati di competenza delle spese finora sostenute per l'anno 2014, si stima un ammontare complessivo annuale di circa 24.000 milioni di euro. Occorre considerare che tale ammontare comprende anche le spese per interventi di riqualificazione energetica, che sono stimate (come da relazione tecnica a corredo della corrispondente norma di proroga) pari a 4.500 milioni di euro e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione che sono stimate (come da relazione tecnica a corredo della corrispondente norma di proroga) pari a 1.000 milioni di euro.

Per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio è stato quindi considerato un ammontare totale di spesa annua pari 18.500 milioni di euro (24.000- 4.500 - 1.000), di cui si ipotizza che il 10% (1.850 milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.

Considerando quindi, per la parte di spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 10 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2015 un minor gettito IRPEF pari a 259 milioni di euro annui $((16.650 \times 10\% + 1.850 \times 50\%) : 10)$.

La norma proposta, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2015 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 462,5 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 420,5 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2015 a +42 milioni di IVA e +126,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella (milioni di euro):

	2015	2016	2017	dal 2018 al 2025	2026	dal 2027
IRPEF	-38,9	-414,4	-259,0	-259,0	+194,3	0
IRPEF/IRES	0,0	+191,3	-82,0	0,0	0,0	0

IRAP	0,0	+29,4	-12,6	0,0	0,0	0
IVA	+42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+3,2	-193,7	-353,6	-259,0	+194,3	0

Milioni di euro

Per quanto riguarda le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la legislazione vigente non prevede per il 2015 agevolazioni.

Ai fini della stima degli effetti sul gettito della presente norma di proroga, sono stati presi in considerazione i dati e la metodologia utilizzati nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 139 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013). L'ammontare annuo di spesa in oggetto stimato in tale occasione (938,4 milioni di euro) risulta sostanzialmente confermato dai primi dati a consuntivo pubblicati dalle organizzazioni del settore.

Arrotondando per eccesso l'ammontare di spesa citato si stima quindi una spesa annua pari a 1.000 milioni di euro, per una rata annua di detrazione di 50 milioni di euro ($1.000 \times 50\% / 10$).

Si stima, inoltre, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto del 10% incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dall'ammontare della spesa totale sopra determinata, applicando la medesima metodologia utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +18 milioni di euro ed un incremento di gettito pari a circa +12,3 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa risulta il seguente (milioni di euro):

	2015	2016	2017	dal 2018 al 2025	2026	dal 2027
IRPEF	-7,5	-80,0	-50,0	-50,0	+37,5	0
IRPEF/IRES	0,0	+18,6	-8,0	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+2,9	-1,2	0,0	0,0	0
IVA	+18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+10,5	-58,5	-59,2	-50,0	+37,5	0

Milioni di euro

Di seguito si riportano gli effetti totali del provvedimento in esame (milioni di euro):

	2015	2016	2017	dal 2018 al 2025	2026	dal 2027
IRPEF	-46,4	-494,4	-309	-309	+231,8	0
IRPEF/IRES	0	+209,9	-90	0	0	0
IRAP	0	+32,3	-13,8	0	0	0
IVA	+60	0	0	0	0	0
Totale	+13,7	-252,2	-412,8	-309	+231,8	0

Milioni di euro

Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica - Proroga per il 2015

La proposta normativa in esame dispone, per le spese sostenute nel 2015 per interventi di riqualificazione energetica, una detrazione del 65% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Per quanto riguarda le spese in oggetto sostenute nel 2015, fino ad un ammontare complessivo delle

stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, la legislazione vigente prevede un'aliquota del 50%. Per le spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, la legislazione vigente prevede una detrazione del 65% fino al 30 giugno e del 50% dal 1 luglio al 31 dicembre. La detrazione risultante deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2016 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 139 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013).

È stato quindi considerato un ammontare base di spesa annua pari a 4.500 milioni di euro (in base alle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili risulta una spesa effettuata per l'anno 2012 di circa 3.300 milioni di euro).

Sulla base della metodologia citata, l'ammontare di spesa annua di 4.500 milioni di euro è stimato, per un'aliquota di detrazione pari al 65%, come il risultato della somma di 3.472 milioni di euro di spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 50%) e di ulteriori 1.028 milioni di euro di spesa incrementale (dipendente quindi, entro determinati limiti, dall'incremento di aliquota della detrazione), di cui rispettivamente 171 milioni di euro e 54 milioni di euro relativi alle spese per interventi condominiali.

Considerando, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 15 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa incrementale, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima per il 2015 un minor gettito IRPEF pari a 115,9 milioni di euro annui $((3.301 \times 15\% + 974 \times 65\%) : 10) + ((171 \times 15\% + 54 \times 65\%) : 10) \times 6/12^1$.

La norma proposta, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2015 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 250,2 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 227,5 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2015 a +22,7 milioni di IVA e +68,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella (milioni di euro):

	2015	2016	2017	dal 2018 al 2025	2026	dal 2027
IRPEF	-17,4	-185,4	-115,9	-115,9	+86,9	0
IRPEF/IRES	0	+103,5	-44,4	0	0	0
IRAP	0	+15,9	-6,8	0	0	0

¹ Per gli interventi condominiali occorre considerare solo gli effetti relativi al secondo semestre 2015, per il quale l'aliquota di detrazione vigente è pari al 50%.

IVA	+22,7	0	0	0	0	0
Totale	+5,3	-66,0	-167,1	-115,9	+86,9	0

Di seguito gli effetti complessivi:

	2015	2016	2017	dal 2018 al 2025	2026	dal 2027
Ristrutturazione + mobili	+13,7	-252,2	-412,8	-309	+231,8	0
Riqualificazione	+5,3	-66,0	-167,1	-115,9	+86,9	0
Totale	19,0	-318,2	-579,9	-424,9	318,7	0

Articolo 9
Regime fiscale agevolato per autonomi

La norma in esame stabilisce l'introduzione di un nuovo regime forfetario per imprese e professionisti che esercitino un'attività in forma individuale, attraverso una struttura produttiva di scarsa entità.

In estrema sintesi, si dispone:

- la determinazione del reddito in modo forfetario, mediante applicazione di un coefficiente di redditività all'ammontare di ricavi o compensi (considerati secondo il "principio di cassa") nella misura indicata nell'allegato alla norma;
- l'assoggettamento ad una imposta sostitutiva di IRPEF, delle relative addizionali regionali e comunali e dell'IRAP. Tale imposta è pari al 15% del reddito determinato in modo forfetario. L'aliquota è applicata su una base imponibile ridotta di 1/3 nel caso di nuove attività.

L'introduzione della nuova agevolazione comporta la contemporanea soppressione dei regimi "di favore" vigenti (regime fiscale di vantaggio, disciplina delle nuove iniziative produttive, regime contabile agevolato), ferma restando la salvaguardia delle attività già intraprese applicando i regimi previgenti. La norma prevede inoltre un regime contributivo opzionale con la soppressione del versamento dei contributi sul minimale di reddito.

La norma dispone, in dettaglio, le condizioni di accesso e di esclusione al nuovo regime.

Per stimare gli effetti di gettito del provvedimento si è proceduto mediante elaborazioni dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2013, relative alle persone fisiche titolari di partita Iva², esercenti attività d'impresa, arti o professioni, selezionando la platea di soggetti potenzialmente interessati dalla norma.

In considerazione del fatto che il regime in esame si configura come "regime naturale" con clausola di "opting out", in capo a ciascun soggetto sono state confrontate le imposte a legislazione vigente con quelle nel caso di adozione del regime naturale.

In coerenza con le stime effettuate nel 2007 (anno di approvazione del *primo* "regime dei minimi") si è ipotizzato che il soggetto abbia convenienza ad aderire al nuovo regime anche a fronte di un aumento annuo di imposizione fino a 1.000 euro, ipotizzando che tale incremento impositivo venga compensato da un risparmio dei costi di adempimento degli obblighi contabili-fiscali.

Ai fini della stima, per tener conto degli effetti dovuti alla salvaguardia, si ipotizza una permanenza

² Sono stati esclusi i soggetti definiti prevalentemente come 'agricoltori' e quindi detengono reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del TUIR.

media nel regime di provenienza di 5 anni. Pertanto si stima una graduale fuoriuscita dai rispettivi regimi agevolati pari ad un quinto del totale di tali soggetti per 5 anni.

Sulla base della metodologia suesposta, si stima la seguente variazione di gettito di competenza annua distinta per tipologia di imposta, comprensiva degli effetti relativi al regime contributivo agevolato stimato in base ad elaborazioni INPS:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IRPEF	-409,7	-372,3	-335,0	-297,6	-260,3	-222,9
Addizionale regionale	-38,0	-34,4	-30,8	-27,2	-23,6	-20,0
Addizionale comunale	-13,3	-12,0	-10,8	-9,5	-8,3	-7,0
IRAP	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Sostitutiva regime forfetario	367,1	392,9	418,6	444,3	470,0	495,8
Sostitutiva regime fiscale di vantaggio (LM_11_01)	-1,3	-35,2	-69,2	-103,1	-137,0	-171,0
Sostitutiva l.388/2000 (RE_22_02)	-0,6	-0,9	-1,1	-1,3	-1,6	-1,8
Sostitutiva l.388/2000 (RG_30_02)	-0,7	-0,8	-0,9	-1,0	-1,1	-1,2
IVA	-241,6	-233,7	-225,7	-217,8	-209,9	-201,9
Contributi previdenziali	-519,2	-554,8	-590,4	-625,9	-661,5	-697,1
Totale	-870,6	-864,5	-858,6	-852,4	-846,6	-840,4

Milioni di euro

Si stima inoltre per il solo primo anno di applicazione un recupero di gettito relativo alla rettifica della detrazione IVA di 226,4 milioni di euro.

L'andamento finanziario, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2015, risulta seguente effetto :

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRPEF	0	-716,9	-344,3	-306,9	-269,6	-232,2	-194,9	-222,9
Addizionale regionale	0	-38,0	-34,4	-30,8	-27,2	-23,6	-20,0	-20,0
Addizionale comunale	0	-17,3	-11,7	-10,4	-9,1	-7,9	-6,6	-7,0
IRAP	0	-24,5	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Imposta sostitutiva regime forfetario	0	642,5	412,2	437,9	463,6	489,3	515,1	495,8
Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio (LM_11_01)	0	-2,2	-60,7	-94,6	-128,6	-162,5	-196,4	-171,0
Imposta sostitutiva l.388/2000 (RE_22_02)	0	-1,1	-1,0	-1,3	-1,5	-1,7	-2,0	-1,8
Imposta sostitutiva l.388/2000 (RG_30_02)	0	-1,2	-0,8	-0,9	-1,0	-1,1	-1,2	-1,2
IVA	-241,6	-233,7	-225,7	-217,8	-209,9	-201,9	-201,9	-201,9
Rettifica della detrazione IVA	226,4	0	0	0	0	0	0	0
Contributi previdenziali	-819,3	-575,3	-610,9	-646,5	-682,1	-717,7	-697,1	-697,1
Totale	-834,5	-967,7	-890,6	-884,6	-878,7	-872,6	-818,3	-840,4

Milioni di euro

Articolo 10 **Misure per l'efficienza del sistema giudiziario**

La norma prevede l'istituzione di un apposito Fondo nel bilancio del Ministero della Giustizia, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, 90 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da destinare alla copertura finanziaria di interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al potenziamento dei relativi servizi nonché per il completamento del processo telematico.

Articolo 11

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive

Dalla disposizione derivano maggiori oneri per 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma in particolare degli ammortizzatori sociali e per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, oltre che dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti ed indiretti. Pur in assenza dei provvedimenti attuativi tenuto conto di quanto previsto dai criteri di delega contenuti nel disegno di legge in materia di riforma degli ammortizzatori sociali e del mercato del lavoro, fermo restando che in termini di saldo netto da finanziare la misura comporta una maggiore spesa per gli importi indicati, in via preliminare e presuntiva con riferimento anche alle diverse finalità si stima che i predetti oneri riverberino sull'indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 1.500 mln di euro a decorrere dal 2015, tenuto conto che si stima che i restanti 500 mln di euro annui siano destinati a finanziare misure relative al riconoscimento di maggiori periodi di contribuzione figurativa e pertanto, con impatto, nel breve periodo, solo in termini di saldo netto da finanziare.

In sintesi:

maggiore spesa per SNF

2015: 2.000 mln di euro

2016: 2.000 mln di euro

2017: 2.000 mln di euro

maggiore spesa (maggiore spesa per prestazioni sociali in denaro) per indebitamento netto e fabbisogno

2015: 1.500 mln di euro

2016: 1.500 mln di euro

2017: 1.500 mln di euro

Nei termini sopra esposti in sede di attuazione dei provvedimenti normativi delegati non potranno che essere adottati interventi che, qualora non compensati al proprio interno e necessitanti dell'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, in ogni caso risultino coerenti con l'impatto sui saldi di finanza pubblica programmato sulla base del presente comma medesimo, tenuto conto della quota destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga per l'anno 2015.

Articolo 12

Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato

Comma 1. La disposizione prevede che ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e

con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015 sia riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni indicate con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero in esame non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della disposizione.

Sulla base dei dati amministrativi dell'INPS risultano nel 2013 circa 636.000 lavoratori assunti a tempo Indeterminato esclusi quelli con un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti presso qualsiasi azienda. Stante la rilevanza e la significatività dell'incentivo è presumibile e prudentiale valutare un effetto incentivanti con riduzioni di assunzioni a contribuzione piena (a tempo determinato, ad esempio) verso la tipologia di contratto a tempo indeterminato incentivato. Pertanto complessivamente, è valutato un numero di circa 1.000.000 di contratti incentivati. L'incentivo è pressoché pieno (sgravio totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) per retribuzioni imponibili ai fini previdenziali fino a circa 26.000 euro su base annua e pari al limite di 8.060 euro su base annua per retribuzioni imponibili rapportate ad anno superiori a circa 26.000 euro. Sulla base delle distribuzioni per classi di retribuzione di fonte amministrativa INPS si è stimato in circa 790.000 i contratti per cui i datori di lavoro potranno beneficiare dello sgravio totale dei contributi previdenziali a loro carico essendo questi inferiori al limite massimo di 8.060 euro su base annua (in media pari a 4.215 euro su base annua, tenuto conto che circa 360.000 risulterebbero riferiti a retribuzioni imponibili rapportata su base annua inferiore a circa 8.500 euro) e in circa 210.000 i contratti per cui i datori di lavoro potranno beneficiare dello sgravio nella misura massima di 8.060 euro su base annua.

Sulla base dei sopra esposti parametri e ipotesi, derivano le seguenti minori entrate contributive:

Minori entrate contributive In termini di cassa (valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
al lordo effetti fiscali	-1886	-4885	-5030	-2902	-387	0	0	0	0	0
al netto effetti fiscali	-1886	-3691	-3908	-2105	-130	0	0	0	0	0

Comma 2. La disposizione prevede la soppressione del beneficio per il datore di lavoro della contribuzione ridotta nel caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale. La disposizione opera con effetto sulle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015. Sulla base degli aggiornati importi relativi alle minori entrate attualmente derivanti dal beneficio in esame (circa 1.136 mln di euro, consuntivo 2012 e circa 1.117

mln di euro consuntivo 2013, in termini di competenza) e alla durata dei benefici contributivi (riduzione del 50% dei contributi e del 100% per le imprese artigiane e per le imprese del Mezzogiorno, per 36 mesi) nonché alle modalità di entrata in vigore della disposizione derivano le seguenti maggiori entrate contributive:

Maggiori entrate contributive in termini di cassa (valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
al lordo effetti fiscali	155	493	859	1072	1119	1141	1164	1187	1211	1235
al netto effetti fiscali	155	380	690	845	870	886	903	922	940	959

Commi da 3 a 5. Detti commi prevedono che alla copertura degli oneri della misura di incentivo di cui al comma 1 si provveda, per 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e per 500 milioni di euro per l'anno 2018, attraverso la riprogrammazione delle risorse, non ancora impegnate, del Fondo di rotazione della legge n. 183/1987 già destinate al Piano di azione coesione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Tale riprogrammazione dovrà essere adottata, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Gruppo di Azione Coesione di cui al decreto del Ministro della Coesione territoriale del 1° agosto 2012, sulla base dello stato degli impegni sugli interventi del Piano di Azione coesione risultanti, alla data del 30 settembre 2014 dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Complessivamente dall'articolo in esame derivano i seguenti effetti finanziari:

(+ valori positivi per la finanza pubblica; - valori negativi per la finanza pubblica)

(valori in mln di euro)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Comma 1										
Minori entrate contributive										
lordo fisco	-1.886	-4.885	-5.030	-2.902	-387					
netto fisco	-1.886	-3.691	-3.908	-2.105	-130					
comma 2										
Maggiori entrate contributive										
lordo fisco	155	493	859	1.072	1.119	1.141	1.164	1.187	1.211	1.235
netto fisco	155	380	690	845	870	886	903	922	940	959
comma 3										
Minori spese	1.000	1.000	1.000	500						
Effetto complessivo	-731	-2.311	-2.218	-760	740	886	903	922	940	959

Articolo 13

Misure per la famiglia

Commi da 1 a 5. La disposizione è diretta a prevedere per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno è corrisposto fino al compimento del terzo

anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del bambino beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'art. 2, comma 9 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988 n. 153, complessivamente non superiore a 90.000 euro (tale limite non opera nel caso di nati o adottati di quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare).

Dalla disposizione si stima che derivino i seguenti oneri: 202 milioni di euro per l'anno 2015, 607 milioni di euro per l'anno 2016, 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, 607 milioni di euro per l'anno 2019 e 202 milioni di euro per l'anno 2020.

I predetti oneri sono stati computati sulla base dell'importo unitario del beneficio pari a 960 euro annui (80 euro mensili a decorrere dal mese di nascita o di adozione), dalla durata (3 anni), dalle generazioni interessate (3 generazioni) e dal requisito reddituale di accesso che si stima sulla base del modello di microsimulazione del Dipartimento delle finanze comporti l'accesso effettivo al beneficio di circa 415.000 nuclei come nuovi beneficiari annui.

Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri in termini di maggiori prestazioni sociali in denaro:

Maggiore spesa (valori in mln di euro)						
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
202	607	1.012	1.012	607	202	0

Trattandosi di onere valutato è prevista apposita clausola di salvaguardia.

Comma 6. La disposizione prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sia istituito un Fondo con la dotazione di 298 milioni per l'anno 2015, da destinare ad interventi a favore della famiglia.

Articolo 14

Fondo Ludopatia

Comma 1. La disposizione è diretta a prevedere che nell'ambito delle complessive risorse destinate al finanziamento del SSN, a decorrere dall'anno 2015 una quota pari a 50 milioni di euro sia annualmente destinata alla cura delle patologie connesse alla ludopatia. In tali termini, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita ad individuare una specifica finalizzazione degli importi destinati alle regioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Articolo 15

Erogazioni liberali alle ONLUS

Comma 1. La norma in esame dispone l'incremento a 30.000 euro annui del limite massimo delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS. Tali erogazioni sono detraibili al 26% per quanto concerne l'IRPEF e deducibili, ai fini IRES, nei limiti del 2 per cento del reddito d'impresa.

La legislazione vigente dispone per tale limite un importo non superiore a 2.065 euro

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2013, non è possibile conoscere le erogazioni superiori al limite vigente. In base agli stessi dati risulta un numero di soggetti che hanno versato un importo superiore a 1.900 euro di erogazioni in esame di circa 9.000 unità. Nell'ipotesi che tale numero di soggetti corrisponda a coloro che erogano importi superiori al limite e che mediamente versino un importo di 10.000 euro, in virtù dell'innalzamento del limite, si stima una perdita di gettito

di competenza IRPEF di circa -18,6 milioni di euro.

Tramite una simulazione in capo a tutti i contribuenti con reddito di impresa (ordinaria e semplificata), è emerso che l'incremento del limite di importo può comportare un risparmio di imposta di competenza IRPEF/IRES di circa 1 milione a favore di circa 500 contribuenti.

Considerando la decorrenza della norma dall'anno d'imposta 2015, si stimano i seguenti effetti finanziari di cassa:

	2015	2016	Dal 2017
IRPEF	0	-32,5	-18,6
IRES	0	-1,8	-1,0
Totale	0	-34,3	-19,6

in milioni di euro

Articolo 16

Cofinanziamento e cessione frequenze

Comma 1. La disposizione prevede l'avvio delle procedure di gara per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili con l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz, secondo le modalità previste dal codice delle comunicazioni elettroniche, con tempi definiti per ciascun passaggio in modo tale che le procedure di aggiudicazione si concludano entro il 31 ottobre 2015. Entro il 2015 si potranno realizzare entrate stimate dai competenti uffici in un importo dell'ordine di 700 milioni di euro. Dette entrate hanno effetti sui tre saldi di finanza pubblica se l'incasso avviene nell'anno dell'aggiudicazione. Ove fosse prevista una diluizione nel pagamento nel bando di gara fermo l'impatto in termini di indebitamento netto per l'anno 2015 gli effetti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno saranno corrispondenti alle rate di incasso del credito verso gli aggiudicatari.

Comma 2. Le entrate di cui al comma 1, fino ad un importo di 700 milioni di euro per l'anno 2015 sono destinate ad incrementare, una volta incassate, gli spazi finanziari a favore delle Regioni delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari di cui all'art. 36, comma 6, n. 4. Ove si dovessero verificare maggiori proventi rispetto al predetto importo gli stessi verranno destinati a finalità da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ivi incluso anche al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Articolo 17

Politiche invariate

Comma 1. È autorizzata, in aggiunta alle risorse già previste a legislazione vigente, la spesa di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci, con pari effetti sui saldi di finanza pubblica.

La ripartizione del suddetto importo verrà effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Comma 2. Prevede che una quota del 20% delle risorse di cui al comma 1 sia destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare i processi di ristrutturazione e aggregazione.

Comma 3. La disposizione autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio

2017-2019, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali. Si prevede che l'assegnazione sia subordinata alla verifica sullo stato di attuazione dell'articolo 13 comma 4 del d.l. n. 145 del 2013. Gli effetti sul saldo netto da finanziare corrispondono all'autorizzazione di spesa, mentre gli effetti in termini di indebitamento netto sono imputati negli anni successivi in coerenza con la stima dei tiraggi degli stati di avanzamento lavori.

Comma 4. La norma dispone la proroga delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, che si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente sia per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, sia per quanto riguarda le modalità applicative e i termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010. A tal fine lo stanziamento delle risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille, a decorrere dall'anno 2015, sono quantificate nell'importo di euro 500 milioni. Infine, l'ultimo periodo dell'articolo in commento statuisce che le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

Comma 5. Lo stanziamento dell'Agenzia delle entrate viene, annualmente, determinato in base al meccanismo di finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 74, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005.

Secondo tale normativa, l'ammontare massimo delle risorse da attribuire annualmente alle Agenzie fiscali, è determinato moltiplicando la media degli incassi dell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, con riferimento ad alcune voci dello stato di previsione dell'Entrata indicate in un apposito elenco allegato alla legge finanziaria 2006, con le aliquote indicate dallo stesso comma 74.

Tenuto conto dell'andamento del gettito fiscale dell'ultimo anno, l'incremento dello stanziamento dell'Agenzia, pari a 100 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, è necessario a garantire alla stessa un fabbisogno minimo per lo svolgimento dei compiti istituzionali, tenuto conto del processo di razionalizzazione delle spese e della natura fissa delle spese di intermediazione a legislazione vigente.

Comma 6. La norma prevede il rifinanziamento del fondo relativo al programma carta acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n.112/2008 per 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Dalla disposizione consegue nell'ambito del Conto delle pubbliche amministrazioni una maggiore spesa per prestazioni sociali in denaro di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Comma 7. A decorrere dal 2015 è incrementata la spesa di 300 milioni di euro per gli interventi di pertinenza del Fondo nazionale per le politiche sociali. La norma prevede che una quota di tali risorse, fino a un massimo di 100 milioni di euro, sia destinata al rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Comma 8. A decorrere dall'anno 2015 è incrementata la spesa di 250 milioni di euro per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

Comma 9. La disposizione prevede il rifinanziamento degli interventi di sostegno in favore delle scuole non statali, autorizzando la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Comma 10. La norma prevede il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'importo

di 150 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Comma 11. La norma è finalizzata al rifinanziamento delle disposizioni in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione professionale per complessivi 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 99 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 67 del 1997, relativo agli interventi in favore del comune e della provincia di Napoli e del comune di Palermo, ed 1 milione di euro per la concessione di un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni così come previsto dall'articolo 2, comma 552, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

Comma 12. La disposizione prevede, ai fini della proroga per l'anno 2015 e 2016 della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Comma 13. La norma è volta a dare attuazione all'intesa tra Governo, regioni ed enti locali per l'attuazione del Piano nazionale operativo per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, sancita nella Conferenza Unificata del 10 luglio 2014.

La disposizione di cui al comma 1 è diretta a consentire l'ampliamento a 19.300 posti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), come stabilito nella predetta intesa e a tale riguardo è incrementato il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

L'intesa attribuisce, inoltre, al Ministero dell'Interno il coordinamento dell'attivazione delle strutture di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, messe a disposizione dalle Amministrazioni territoriali.

Comma 14. Al fine di consentire una migliore e più efficace gestione della spesa, la norma prevede, a decorrere dal 2015, l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno su cui confluiscono le risorse attualmente allocate sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'art. 23 del decreto- legge n. 95/2012, convertito con la legge n. 135/2012, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che viene conseguentemente soppresso. Il nuovo Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, è incrementato di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

Comma 15. L'intervento consente, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, attualmente allocate nel Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo, di estendere l'assistenza della rete SPRAR anche ai minori stranieri non accompagnanti che non hanno richiesto il riconoscimento del diritto d'asilo.

Comma 16. La disposizione prevede il differimento del termine previsto dal decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, per la tracciabilità delle vendite e delle rese; il credito d'imposta, previsto al medesimo comma per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete è riconosciuto per l'anno 2015, a valere sulle risorse stanziare per tale finalità dal medesimo articolo 4, comma 1, così come integrate dall'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e allo stato non utilizzate sul bilancio autonomo della Presidenza. L'effetto sui saldi è pari a 4,5 milioni per l'anno 2015

Tenuto conto che le risorse di cui articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da riassegnare al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono pari a 8,5 milioni di euro, la norma ha un impatto in termini di fabbisogno di cassa del medesimo importo.

Comma 17. Si prevede un contributo in favore delle Regioni per il rimborso degli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi, erogati ai sensi d.P.C.M. 26 maggio 2000 , di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 , a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014.

La norma comporta un onere pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, 200 milioni di euro per l'anno 2016, 289 milioni di euro per l'anno 2017 e 146 milioni di euro per l'anno 2018.

Comma 18. E' disposto un finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'attuazione delle misure previste dal disegno di legge governativo (AC 2617) recante delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

Comma 19. La disposizione incrementa la dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di 3.300 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse stanziata sul Fondo possono essere utilizzate, anche parzialmente, a condizione che sia verificato il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del medesimo anno e comunque non prima del mese di ottobre.

Comma 20. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio di cui all'articolo 3, comma 2, del D.L. 10-12-2013 n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, la disposizione proroga per un triennio la possibilità da parte dei Prefetti delle Province della Regione Campania di avvalersi del personale delle forze armate. Il numero di unità del predetto personale e l'ammontare dell'indennità aggiuntiva onnicomprensiva aggiuntiva al trattamento stipendiale da attribuire al personale impegnato nell'intervento in esame saranno determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'Interno. A tale scopo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro **per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.**

Comma 21. La norma prevede un incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 100 milioni di euro per l'anno 2015 e 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Comma 22. La disposizione prevede l'assegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'importo di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017 da destinare allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e al ricambio generazionale in agricoltura, nell'ambito di quanto disposto dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Comma 23. La norma è volta a favorire il rafforzamento delle politiche di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari attraverso la realizzazione di programmi di investimento aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato in agricoltura. Allo scopo, si dota il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015/2017 per l'erogazione di incentivi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti produttivi nella filiera agroalimentare.

Articolo 18

Superamento clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 430, legge n. 147 del 2013

La disposizione di cui al presente articolo provvede a sterilizzare, per una quota di 3.000 milioni annui a decorrere dal 2015, la previsione normativa contenuta nel comma 430 dell'articolo 1 della legge n.

147/2014 (legge di stabilità 2015).

A seguito delle modifiche apportate al predetto comma 430, le maggiori entrate da assicurare in base al comma stesso si azzerano nel 2015 e si riducono a 4.000 milioni nel 2016 e 7.000 milioni a decorrere dal 2017.

L'onere recato dalla disposizione in esame è pari a 3.000 milioni annui a decorrere dal 2015, sui tre saldi di finanza pubblica.

Viene inoltre prorogato al gennaio 2016 il termine per l'adozione del DPCM che dovrà disporre la variazione delle aliquote di imposta e la riduzione delle agevolazioni e detrazioni vigenti.

Articolo 19 Imprese

Comma 1. La norma dispone una riduzione di talune autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese, elencate in apposito allegato, per un importo complessivo pari a 68,5 milioni di euro per l'anno 2015, 94,6 milioni di euro per l'anno 2016 e 17,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

La riduzione degli stanziamenti complessivi delle autorizzazioni interessate è riportata dal prospetto a seguire, con gli estremi e le descrizioni dei capitoli e degli stanziamenti interessati alle riduzioni stesse. A seguito delle citate riduzioni di spesa, le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa elencate nel citato allegato spettano dall'anno 2015 nei limiti dei nuovi stanziamenti iscritti in bilancio.

Ministero	capitolo / p.g.		Descrizione	autorizzazione di spesa	c/k	Stanziamenti (in migliaia di euro)				Riduzione (in migliaia di euro)		
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Economia e finanze	1900	1	FONDO ROTATIVO INVESTIMENTI IMPRESE - QUOTA INTERESSI STATO SU PLAFOND CASSA DEPOSITI E PRESTITI	legge n. 311 del 2004 art. 1, comma 361	c	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	50.000,0	25.000,0	0,0
Economia e finanze	7284	1	FONDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI ED AI COLTIVATORI DIRETTI IN RELAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI PROPRIETA' FONDARIE	legge n. 448 del 2001 art. 52, comma 21	k	763,5	703,8	742,1	815,7	703,8	742,1	815,7
Economia e finanze	7750	1	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	decreto-legge n. 138 del 2002 art. 4, comma 1	k	1.400,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
Sviluppo economico	2501	1	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI	legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	c	11.180,1	13.818,7	14.359,6	14.318,0	2.039,6	2.039,6	2.039,6
Sviluppo economico	7350	1	ZONE FRANCHE URBANE	decreto-legge n. 66 del 2014 art. 22 bis, comma 1	k	0,0	75.000,0	100.000,0	0,0	0,0	50.000,0	0,0
Lavoro e politiche sociali	2232	1	SOMME DA TRASFERIRE PER LA STABILIZZAZIONE DEI COLLABORATORI A PROGETTO NEL SETTORE DEI SERVIZI DI CALL CENTER	legge n. 147 del 2013 art. 1, comma 22	c	8.000,0	7.286,2	7.510,7	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0
Lavoro e politiche sociali	5062	1	SOMMA DA EROGARE AD IMPRESE, ANCHE IN FORMA COOPERATIVA, I LORO CONSORZI, GLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI, LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA' UOMO-DONNA NEL LAVORO	decreto legislativo n. 198 del 2006 art. 44	c	278,1	150,8	87,8	97,4	150,8	87,8	97,4

Infrastrutture e trasporti	1962	1	SPESE DESTINATE AL SETTORE MARITTIMO E DELLA NAUTICA DA DIPORTO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI DI STUDIO, RICERCA E INNOVAZIONE	legge n. 388 del 2000 art. 145, comma 40	c	98,8	97,1	100,0	100,0	97,1	100,0	100,0
Infrastrutture e trasporti	7604	1	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI COSTRUZIONE NAVALE PER PROGETTI INNOVATIVI DI PRODOTTI E PROCESSI NEL CAMPO NAVALE AVVIATI NEL 2012 E 2013 AI SENSI DELLA DISCIPLINA EUROPEA DEGLI AIUTI DI STATO ALLA COSTRUZIONE NAVALE N. 2011/C364/06	legge n. 147 del 2013 art. 1, comma 38, punto D	k	4.725,8	4.639,2	4.694,2	4.680,5	4.639,2	4.694,2	4.680,5
Politiche agricole, alimentari e forestali	1477	1	SPESE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO DEL SETTORE DELLA PESCA ED IN PARTICOLARE NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE, INFORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	legge n. 267 del 1991 art. 1, comma 1, punto 5	c	3.070,6	2.851,5	2.891,8	3.225,4	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Politiche agricole, alimentari e forestali	1974	1	CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI RILEVAMENTO ED ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI CONGIUNTURALI E STRUTTURALI DELLE FILIERE DIRETTAMENTE GESTITE DAI PRODUTTORI AGRICOLI DA REALIZZARE ANCHE ATTRAVERSO L'OSSERVATORIO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA	DL n. 182 / 2005 art. 2, comma 5	c	204,9	190,7	193,4	192,9	190,7	193,4	192,9
Politiche agricole, alimentari e forestali	1482	1	SPESE A FAVORE DEGLI IMPRENDITORI ITTICI E DELLE AZIENDE CHE SVOLGONO ATTIVITA' CONNESSE A QUELLE DI PESCA	decreto legislativo n. 226 / 2001 art. 10, comma 1 bis	c	590,8	550,0	557,9	556,3	550,0	557,9	556,3
Politiche agricole, alimentari e forestali	1500	1	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI, STUDI E RICERCHE, ANCHE IN CAMPO GIURIDICO, RIGUARDANTI L'AGRICOLTURA, L'AGROARTIGIANATO E L'AGROINDUSTRIA	legge n. 244 del 2007 art. 3, comma 34	c	7.198,5	6.461,3	6.240,0	6.221,9	2.063,2	2.048,7	2.047,1
	2090	1										
	2285	1										
	2087	2										
Politiche agricole, alimentari e forestali	7080	2,3,5	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CAMPAGNE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PER LA PESCA MARITTIMA; CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ITTICA; SPESE PER INCENTIVI ALLA COOPERAZIONE E PER INIZIATIVE TENDENTI ALLO SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO, COMPRESO L'ADEGUAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE IMMOBILIARI	legge n. 267 del 1991 art. 1, comma 1, punto 5	k	2.913,4	2.620,9	2.529,0	2.521,6	1.914,9	1.733,5	1.727,0
	7094	1										
Politiche agricole, alimentari e forestali	7715	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI ALLEVATORI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI AL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME, LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI GENETICI ED ALTRE STRUTTURE ZOOTECNICHE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO GENETICO	legge n. 423 del 1998 art. 3, comma 1	k	1.469,1	1.300,3	1.255,7	1.252,0	989,3	944,7	941,0
Beni e attività culturali e turismo	8610	2	INTERVENTI E CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E AL SETTORE DELLO SPETTACOLO, NONCHE' ALLE ESIGENZE DELLA SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO "ARCUS S.P.A."	legge 662 del 1996, a. 3, comma 83	k	4.000,0	4.000,0	3.803,8	3.803,8	1.000,0	2.295,9	2.295,9
	8770	2										
totale						410.848,8	434.698,9	449.512,1	320.665,7	68.538,7	94.637,8	17.693,5

Comma 2. La disposizione modifica il comma 10 dell'articolo 5 del D.L. 77/1989 che reca la copertura

finanziaria degli oneri a carico dello Stato in materia di servizi di navigazione aerea. Le necessarie risorse non sono più individuate nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinati ai contratti di servizio e di programma Enav/Stato (cap. 1890/MEF) , bensì attraverso il meccanismo di cui al decreto 5 maggio 1997 del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che disciplina le modalità di regolazione dei flussi finanziari tra Eurocontrol e lo Stato italiano.

Dalla disposizione derivano minori oneri per il bilancio dello Stato per **16,357 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.**

Comma 3. Con riferimento agli incentivi per l'acquisto di veicoli (bonus rottamazione) di cui all'articolo 17-*undecies* del decreto legge n. 83/2012 , viene prevista l'eliminazione dello stanziamento relativo all'anno 2015.

Dalla soppressione derivano minori oneri per il bilancio dello Stato per **40,096 milioni di euro nell'anno 2015.**

Commi 4-7. La disposizione prevede la destinazione delle risorse di cui all'articolo 1 comma 83 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario.

Con decreto interministeriale si provvede all'attuazione del presente articolo e al riparto delle risorse stanziata alle Società che erogano i servizi TPL, sulla base del carico medio per servizio effettuato, delle condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari e della graduatoria su base regionale dei soggetti direttamente beneficiari del contributo.

Il decreto dovrà prevedere, altresì, le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse.

Le Regioni e le province autonome, sulla base delle quote di risorse spettanti a seguito del riparto delle stesse, possono chiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di assumere le funzioni di centro unico di acquisto.

Per quanto concerne le attività di competenza del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, la disposizione non determina oneri aggiuntivi, in quanto le stesse rientrano tra le competenze istituzionali del Ministero e pertanto potranno essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Commi 8-10. Viene previsto che la Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017, anche in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/Ue, persegua i seguenti assi di intervento attraverso i connessi programmi di investimento:

- a) "manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale;
- b) "sviluppo investimenti grandi infrastrutture".

Nell'ambito del programma di cui al comma, si prevede in particolare di dare continuità ai lavori delle seguenti opere, finanziate per lotti costruttivi secondo le modalità previste dai commi 232, 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191:

- Terzo Valico dei Giovi - AV Milano – Genova
- Asse AV/AC Brescia – Verona
- Asse AV/AC Verona – Padova
- Nuovo tunnel del Brennero

Viene prevista infine la tempistica con la quale RFI deve relazionare al Ministero vigilante, per la successiva trasmissione al CIPE, sullo stato di attuazione dei programmi e sull'utilizzo delle risorse allo scopo destinate.

Le disposizioni non comportano effetti per la finanza pubblica.

Comma 11. Le disposizioni in esame sono finalizzate ad una razionalizzazione della spesa per i crediti d'imposta. In particolare, la norma agisce sulla fruizione dei crediti indicati nell'elenco allegato e, di conseguenza, anche sull'ammontare delle risorse disponibili in bilancio che in definitiva dovranno allinearsi con la fruizione effettiva.

La riduzione operata sul Saldo Netto da Finanziare consente di mantenere un margine, calcolato sugli stanziamenti di bilancio rispetto alla previsione del tiraggio dei crediti, sufficiente a fronteggiare eventuali picchi di fruizione si dovessero verificare nei confronti delle stime effettuate.

Di seguito si riportano gli stanziamenti dei crediti d'imposta interessati dall'intervento normativo, al riguardo, si segnala che al fine di una razionalizzazione delle agevolazioni, si è provveduto ad inserire nell'elenco anche due crediti d'imposta (Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software e Credito d'imposta investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese) per i quali non sono previsti effetti finanziari, in quanto non si è riscontrato un livello contabilmente significativo di fruizione delle relative agevolazioni. Con DPCM si provvederà a stabilire le percentuali di fruizione dei crediti di imposta interessati in modo da realizzare risparmi pari a 16,3 milioni di euro nel 2015 e 38,7 milioni di euro a decorrere dal 2016, con effetti equivalenti sui saldi di finanza pubblica.

EFFETTI FINANZIARI DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI RECANTE ESENZIONI O RIDUZIONI DEL PRELIEVO OBBLIGATORIO (articolo 21, comma 11 - lett.a) Legge n.196/09) - ALLEGATO A (in euro)								
Norma di riferimento	Descrizione	Amm.	capitolo	stanziamento		riduzione		
				2014	2015	2015	2016	2017 e successivi
decreto-legge 23 ottobre 1964, a n. 989 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, articolo 1	Rimborso parziale dell'accisa sulla benzina e sui gpl per autovetture in servizio pubblico di piazza, compresi i motoscafi in servizio analogo e quelli lacuali per il servizio pubblico da banchina per il trasporto delle persone	MEF	3816	25.000.000	21.250.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12;	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) - Riduzione di prezzo	MEF	3878	27.000.000	26.605.000	0	26.605.000	26.605.000
legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13	Credito d'imposta acquisto personal computer corredati di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.	MEF	7802	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 61, comma 13	Credito d'imposta investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese	MEF	3884	0	0	0	0	0
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 50, commi 6 e 13-bis	Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software			0	0	0	0	0
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 Art. 11-bis, comma 1	Credito imposta opere ingegno digitali	MEF	7769	8.500.000	4.250.000	4.250.000	0	0
legge 7 marzo 2001, n.62, articolo 8	Investimenti imprese prodotti editoriali	MEF	7804	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
totale stanziamenti				62.085.000	53.690.000			
totale riduzioni crediti imposta						16.335.000	38.690.000	38.690.000

Articolo 20

Razionalizzazione enti

Comma 1. La norma prevede che i trasferimenti dal bilancio dello Stato a taluni enti ed organismi pubblici, siano ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2015, per gli importi indicati nell'apposito

allegato. La riduzione complessiva di spesa ammonta a 22,1 milioni di euro nel 2015 e 21,7 milioni di euro a decorrere dal 2016, con effetti equivalenti sui saldi di finanza pubblica. Di seguito si riportano gli stanziamenti relativi ai trasferimenti agli enti pubblici interessati dalla normativa di razionalizzazione.

Ministero	Cap.	Denominazione	Stanziamen to 2014	Stanziamen to 2015	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione 2017 e successivi
			In migliaia di euro				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1262	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	3.027,6	3.375,2	300,0	300,0	300,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1560	CONSOB	366,9	337,8	200,0	200,0	200,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1525	ASSEGNAZIONE ALL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (A.G.E.A.)	123.393,2	102.271,4	3.000,0	3.000,0	3.000,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1680	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	42.229,3	36.320,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1707	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE	2.756,4	2.737,1	200,0	200,0	200,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1733	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8.452,9	7.376,0	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2116	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE E PER LA VALUTAZIONE E LA TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	2.807,4	2.725,2	100,0	100,0	100,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2118	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1.024,5	922,1	50,0	50,0	50,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3901	SOMMA DA EROGARE ALL'ENTE PUBBLICO ECONOMICO "AGENZIA DEL DEMANIO"	28.422,6	35.581,4	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3920	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	194.081,1	184.859,3	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5200	SOMMA DA CORRISPONDERE AL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ - PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO E PER LA QUOTA DI ASSOCIAZIONE	5.542,2	4.986,3	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5217	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA NAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1.511,2	1.438,1	50,0	50,0	50,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5223	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3.906,0	3.906,0	200,0	200,0	200,0

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	7380	SOMME DA ASSEGNARE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA	98.486,4	95.578,6	3.000,0	3.000,0	3.000,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2530	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA - ICE PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	18.078,9	14.804,2	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2535	FONDO DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	21.546,2	19.107,5	550,0	550,0	550,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7630	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE (E.N.E.A.)	129.097,0	128.004,3	583,0	583,0	583,0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	7682	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE FUNZIONAMENTO ISFOL	9.209,4	5.224,6	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2201	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE - SPESE DI FUNZIONAMENTO.	392,6	370,2	10,0	10,0	10,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2741	CONTRIBUTO AL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO CON SEDE IN DUINO.	857,0	772,9	23,2	22,4	22,3
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2761	ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO	12.550,6	12.753,5	400,0	400,0	400,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	3751	CONTRIBUTO SPECIALE A FAVORE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO	2.360,8	1.702,0	50,0	50,0	50,0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1261	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI	1.538,0	1.478,0	171,8	171,8	171,8
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1688	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO	3.493,9	3.733,4	112,0	112,1	112,3
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	7235	SOMMA OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SCUOLA SPERIMENTALE DI DOTTORATO INTERNAZIONALE GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE GSSI	12.000,0	12.000,0	360,0	-	-
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1678	CONTRIBUTO DELLO STATO ALLE SPESE DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE AEROSPAZIALI (PRORA)	23.094,6	22.407,1	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1678	CONTRIBUTO DELLO STATO ALLE SPESE COMPLESSIVE NECESSARIE ALLE ESIGENZE DEL LABORATORIO DI LUCE DI SINCROTONE DI TRIESTE E DI GRENOBLE	20.345,6	20.056,2	500,0	500,0	500,0

MINISTERO DELL'INTERNO	2961	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	822,4	745,5	50,0	50,0	50,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	8831	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	20.373,0	19.848,0	600,0	600,0	600,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1531	CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ENTE GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA	243,0	243,0	10,0	10,0	10,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1531	SOMMA DA ASSEGNARE AL PARCO GEOMINERARIO DELLA SARDEGNA	1.657,6	1.657,6	90,0	90,0	90,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1552	ENTI PARCO	71.957,7	71.957,7	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1921	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	25.851,5	1.152,2	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	2200	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	614,2	471,9	50,0	50,0	50,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	2083	CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AL CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA	9.433,3	5.568,4	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	6821	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' E.N.I.T. - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	2.780,0	2.380,4	300,0	300,0	300,0
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	6823	SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELLA FONDAZIONE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SUL TURISMO	2.000,0	2000,0	100,0	100,0	100,0
MINISTERO DELLA SALUTE	3398	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME)	5.200,6	5.201,5	100,0	100,0	100,0
MINISTERO DELLA SALUTE	3412	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	3.333,0	3.261,6	100,0	100,0	100,0
MINISTERO DELLA SALUTE	3443	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LE ATTIVITA' DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	12.256,0	9.400,9	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DELLA SALUTE	3457	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LE ATTIVITA' DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	550,0	400,4	200,0	200,0	200,0
MINISTERO DELLA SALUTE	3458	FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	1.857,0	578,3	100,0	100,0	100,0
TOTALE			929.501,7	849.695,6	22.060,0	21.699,3	21.699,4

Comma 2. La norma dispone che nell'ambito del piano di razionalizzazione e di riassetto industriale del gruppo RAI, per le finalità connesse all'efficientamento, alla razionalizzazione e al riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A., nonché allo scopo di ampliare e rendere maggiormente efficaci i processi interni al Gruppo RAI orientati ad un miglioramento della gestione, RAI S.p.A. può cedere sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, attività immobiliari e quote di società partecipate, garantendo comunque la continuità del servizio erogato. In caso di cessione di partecipazioni in società ritenute strategiche per lo svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo, anche qualora la stessa non sia tale da determinare la perdita del controllo, le modalità di alienazione sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico. Alla cessione di attività immobiliari la Società può provvedere anche mediante cessione a fondi comuni di investimento immobiliare. Alla disposizione non sono ascrivibili effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 21

Pubblico impiego

Commi 1, 2 e 3. La misura di cui al comma 1, pur non producendo effetti sui saldi di finanza pubblica, nella considerazione che le risorse per il rinnovo dei CCNL relativi al personale pubblico non sono state ancora previste dalla legislazione vigente, si rende necessaria in analogia a quanto già disposto negli anni precedenti. Infatti, in mancanza di tale intervento, secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge n.196/2009, occorrerebbe prevedere nel presente disegno di legge appositi stanziamenti da destinare al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

A tale misura sono associati gli interventi di cui ai commi 2 e 3, concernenti, rispettivamente:

- il rinvio di un anno del pagamento dell'IVC, previsto a legislazione vigente a decorrere dal 2018, con riferimento al triennio contrattuale 2018-2020. Si rappresentano di seguito gli effetti lordo amministrazione, limitati agli anni 2018, 2019:

Effetti comma 2 - Valori in milioni di euro lordo amministrazione³.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
---	---	---	590	310	---

Con riferimento al personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori

³ Importi comprensivi di 30 mln per il 2018 e 20 mln per il 2019 con riferimento al personale convenzionato con il SSN, in relazione all'estensione, già prevista a normativa vigente (Articolo 1, comma 454, legge 147/2013 – Legge Stabilità 2014), al personale convenzionato del trattamento previsto per il personale dipendente relativamente all'erogazione della IVC. Gli importi indicati in tabella modificano il SNF rispettivamente per 470 (2018) e 250 (2019) milioni di euro. L'effetto sul fabbisogno e indebitamento netto ammonta a 320 mln per il 2018 e 170 mln per il 2019

universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate, con esclusione del personale di magistratura per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.223/2013), la proroga anche per l'anno 2015 del blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'art.24 della legge n.448/1998 e la non utilità dello stesso anno ai fini della maturazione delle classi e scatti di stipendio, correlati all'anzianità di servizio. Tale ultimo intervento, di tipo strutturale, comporta una minore spesa stimata sulla base dei trattamenti economici medi nonché dell'entità delle categorie di personale complessivamente interessate, quantificata in milioni di euro come segue:

Effetti comma 3 - Valori in milioni di euro lordo amministrazione.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
40	40	40	40	40	40

	A decorrere dal 2015
Effetti lordi	(mln di euro)
Settore Stato:	
<i>Dirigenti del comparto Sicurezza-Difesa</i>	12
Settore non statale:	
<i>professori e ricercatori universitari</i>	28
Totale	

Comma 4. La disposizione abroga le norme che prevedono la promozione alla vigilia il giorno precedente la cessazione dal servizio a favore del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare in determinate posizioni, nonché quella relativa ai Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato. La predetta promozione ha effetti economici sia sul trattamento pensionistico che su quello di buonuscita.

Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza, per effetto dell'omogeneizzazione stipendiale che opera sino al grado di Colonnello e gradi equivalenti, gli ufficiali in servizio beneficiano già del trattamento economico del grado superiore e, pertanto, la promozione alla vigilia non ha conseguenze economiche. Invece, per i gradi di Generale di Divisione (con promozione a Generale di Corpo d'Armata e gradi equivalenti) e Generale di Brigata (con promozione a Generale di Divisione e gradi equivalenti), la promozione alla vigilia determina l'attribuzione dei predetti benefici economici (pensione e buonuscita).

Per quanto attiene invece il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali la promozione alla vigilia, nella quasi totalità dei casi, non produce effetti economici in quanto al momento dell'accesso al trattamento pensionistico riveste già il grado apicale e, quindi, non è promuovibile ulteriormente.

I risparmi annui lordi, in via prudenziale, derivanti dalla soppressione dell'istituto in parola, in base ai dati del conto annuale 2012, si possono rappresentare come segue (numero di beneficiari annui

complessivi nel comparto sicurezza-difesa: 30 unità, beneficio medio su buonuscita 50.000,00 euro medi pro-capite - *una tantum* -, beneficio su pensione 15.000,00⁴ medi annui pro-capite - strutturale)⁵:
Economie lorde in milioni di euro

2015	2016	2017	2018	2019	2020
0,975	2,175	2,625	3,075	3,525	3,975

Comma 5. L'intervento prevede la riduzione dal 70 al 50 per cento dell'indennità di ausiliaria, calcolata quale differenza tra il trattamento di quiescenza e quello del parigrado in servizio. L'istituto giuridico dell'ausiliaria è previsto esclusivamente per il personale in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza). Per la stima dei risparmi è stato considerato un organico complessivo di circa 300.000 unità, un tasso di cessazione del 2,5% annuo ed un beneficio medio pro capite lordo dipendente di circa 4.000,00 euro (conteggiato in base alla norma vigente – 70 per cento). Per valutare i risparmi lordi occorre tener conto che l'indennità di ausiliaria sconta gli oneri riflessi alla stregua di un trattamento di servizio, che il personale permane in tale posizione per 5 anni e che il beneficio del primo e dell'ultimo anno è ridotto alla metà.

- **Effetti – valori in milioni di euro lordo Stato**

Valori lordo Stato in milioni di euro						
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	15	25	35	40	40	40

Commi 6 e 7. L'articolo 1803 del decreto legislativo n. 66/2010, nel recepire norme già previste dall'ordinamento, prevede degli incentivi economici da corrispondere agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, in possesso del brevetto di pilota militare che abbiano ultimato la ferma obbligatoria, maturato almeno sedici anni di servizio e siano stati ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale.

Analogamente, l'articolo 1804 dello stesso decreto legislativo n. 66/2010 prevede degli incentivi anche a favore degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo.

L'intervento, al comma 6, si propone di ridurre alla metà, gli importi attualmente in vigore per le predette rafferme - circa 13.000 euro **lordo dipendente a biennio** per i piloti e 8.000 euro **lordo dipendente a biennio** per i controllori del traffico aereo. Inoltre, con il comma 7, si prevede l'abrogazione delle norme che consentono al personale posto in quiescenza di percepire in unica soluzione il valore corrispondente alle rafferme biennali non contratte per raggiungimento dei limiti di età (risparmi quantificabili a consuntivo).

Il risparmio atteso è valutabile in **3,5 milioni di euro**, lordo amministrazione, corrispondente al 50% delle risorse destinate al pagamento delle indennità in questione, comprensivi degli oneri riflessi,

⁴ I benefici scontano gli effetti economici derivanti dall'attribuzione dei sei scatti stipendiali attribuiti al momento del collocamento in servizio, per i quali il personale può optare in alternativa alla promozione alla vigilia.

⁵ I risparmi sono stati computati tenendo conto di una equidistribuzione dei pensionamenti in ciascun anno.

appostate sul bilancio della Difesa per l'anno 2015.

Comma 8. La norma intende chiarire che i trattamenti economici accessori di cui all'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 non sono cumulabili con quelli corrisposti da altre Amministrazioni pubbliche. La stessa stabilisce inoltre che i predetti trattamenti competono esclusivamente al personale in servizio presso il Ministero della salute e l'AIFA in base agli obiettivi raggiunti presso le rispettive strutture di appartenenza e non possono essere corrisposti ai dipendenti in servizio presso strutture diverse da quelle sopra citate, quali l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della salute (struttura del Mef). La disposizione, pur non determinando direttamente effettivi risparmi in quanto non incide sul totale delle risorse di cui al predetto art. 7, assume comunque carattere necessario attese le finalità equitative intese ad evitare ingiustificate disparità di trattamento e l'insorgenza di ulteriore contenzioso con conseguenti effetti di carattere oneroso.

Comma 9. La disposizione riduce, per il solo anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse previste per il riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del comparto sicurezza-difesa, con un effetto positivo sui saldi di finanza pubblica pari a 119 milioni di euro per l'anno 2015

Comma 10. La disposizione prevede il versamento nel 2015, all'entrata del bilancio dello Stato, dei residui disponibili per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, con riferimento alle risorse destinate al riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del comparto sicurezza-difesa.

L'accertamento complessivo dei residui sarà verificato solo al termine dell'esercizio 2014, quindi, prudenzialmente, l'entità del miglioramento dei saldi di finanza pubblica sarà colto solo a consuntivo.

Comma 11. La proposta prevede il differimento delle assunzioni, al 1° dicembre 2015, autorizzate per il medesimo anno, del personale dei corpi di polizia, nonché di quello del corpo nazionale dei vigili del fuoco, con alcune eccezioni relative a quelle fissate al 1° gennaio 2015 (articolo 3, commi 3-quater e 3-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) nonché quelle derivanti da esigenze funzionali (allievi ufficiali e frequentatori dei corsi per ufficiali, allievi marescialli e personale dei gruppi sportivi). Il risparmio complessivo ammonta a 27,2 milioni di euro lordo Amministrazione.

Commi da 12 a 14. L'intervento – volto ad adeguare ed aggiornare la disciplina dell'impiego a livello decentrato del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile – si rende necessario ed urgente al fine di razionalizzare le risorse disponibili e di corrispondere alle contingenti esigenze di funzionalità delle stesse Forze di polizia derivanti dalle misure di contenimento della spesa pubblica e dal conseguente prolungato mancato rinnovo del contratto di lavoro, con la conseguente incidenza sull'organizzazione dei servizi, tenuto conto, in particolare, della riduzione del personale in servizio per effetto del parziale blocco del turn over e del contestuale incremento dell'età media del personale.

L'iniziativa è finalizzata, quindi, - in via derogatoria e straordinaria - a consentire, in tempi brevi, la revisione degli accordi nazionali quadro al fine di corrispondere alle mutate esigenze organizzative e di razionalizzazione delle risorse, nelle more del processo di riorganizzazione delle stesse Forze di polizia, nonché delle procedure per il rinnovo contrattuale normativo, di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tenuto conto della specificità dei compiti espletati dal personale delle Forze di polizia che richiede in particolare una riorganizzazione dell'orario di lavoro soprattutto a livello territoriale, la proposta normativa autorizza altresì, da subito, i responsabili degli uffici di impiegare il personale in turni di servizio diversi da quelli ordinari per esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, come semplice informazione alle Organizzazioni sindacali.

L'iniziativa consente, tra l'altro, di superare l'attuale incertezza applicativa sorta in sede giudiziaria, con riferimento alla citazione davanti al giudice del lavoro di alcuni questori per comportamento antisindacale ai sensi dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori (legge n.300 del 1970), derivante dall'impiego del personale di polizia per specifiche esigenze operative, al di fuori dell'orario previsto dagli Accordi nazionale quadro attualmente in vigore.

Comma 15. La norma abroga la disposizione dell'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 recante una disciplina particolare relativa ai sindacati dei Corpo di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, distinta da quella prevista dal comma 1 dell'articolo 7.

I **commi 16, 17, 18 e 19** rideterminano la composizione del sistema di rappresentanza riducendola del 50% rispetto a quella vigente, per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza (COCER, COIR e COBAR) .

Il **comma 20** stabilisce che a decorrere dall'anno 2015 le spese per il funzionamento degli organismi di rappresentanza delle Forze armate e del Corpo della Guardia di Finanza, ivi comprese quelle relative al trattamento economico di missione e al trattamento economico accessorio non possano superare il 50% della spesa sostenuta per le stesse esigenze nell'anno 2013.

I conseguenti risparmi potranno essere valutati soltanto a consuntivo in quanto determinati dall'effettiva attività svolta.

Articolo 22

Valorizzazione patrimonio immobiliare

Comma 1. La disposizione ha lo scopo di introdurre nell'ordinamento uno strumento di vendita del patrimonio immobiliare dello Stato, ulteriore e alternativo alla trattativa privata, ossia una procedura di tipo ristretto, cui sono invitati a partecipare e a presentare offerte determinati soggetti in possesso di requisiti e caratteristiche stabiliti con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione. Pertanto, con la norma in esame si introducono modalità di vendita volte a stimolare proposte di acquisto da parte di investitori qualificati, con la conseguente possibilità di creare in tal modo forme di concorrenza (non attivabili nel caso della trattativa privata) idonee a comportare un aumento degli introiti ricavabili e un ampliamento delle effettive potenzialità di alienazione dei beni immobili statali.

Il **comma 2**, lettera b), che introduce il comma 22-quater.1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, istituisce un fondo di rotazione per la razionalizzazione degli spazi, volto a garantire il finanziamento delle opere necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali. Tale fondo ha una dotazione iniziale di 20 milioni di euro ed è alimentato da una quota non superiore al 10 per cento dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili di proprietà dello Stato e da una quota non superiore al 10 per cento dei risparmi rinvenienti dalla riduzione della spesa per locazioni passive.

Le restanti disposizioni, di natura ordinamentale, non determinano effetti finanziari.

Articolo 23

Valorizzazione patrimonio mobiliare

Comma 1 La proposta normativa prevede la prosecuzione dell'efficacia del contratto di programma relativo al triennio 2009-2011, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane s.p.a.

ed approvato dall'articolo 33, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019.

La norma dispone che per la copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente.

Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche effettuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto da Poste italiane s.p.a. per ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2012-2014: ciò comporta che, fermo restando il limite degli stanziamenti di bilancio entro cui viene approvato per legge il contratto, non potranno essere trasferiti a Poste italiane importi complessivi nel triennio superiori agli oneri di servizio universale quantificati e verificati ex post dall'Autorità, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di servizio universale.

La disposizione prevede, altresì, che, a partire dall'anno 2015, il contratto di programma che stipulano il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale abbia cadenza quinquennale. L'onere a carico della finanza pubblica è confermato nell'importo massimo di 262,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 cui si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente allo scopo finalizzate.

Commi 2 e 3. La disposizione stabilisce inoltre una tempistica abbreviata per l'approvazione del contratto di programma 2015-2019, nonché la possibilità per il fornitore di chiedere la deroga per la fornitura a giorni alterni con riferimento ad un quarto della popolazione anziché ad un ottavo, previa autorizzazione dell'AGCOM entro e non oltre 45 giorni dalla richiesta.

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 24

Dotazioni di bilancio dei Ministeri

Il contributo proposto dai Ministeri alla manovra di finanza pubblica viene realizzato attraverso diversi strumenti: l'articolato, le tabelle (C, D ed E), gli elenchi e gli allegati richiamati dalle singole disposizioni del presente disegno di legge.

Le disposizioni prevedono in primo luogo la riduzione relativa alle Missioni ed ai Programmi di spesa degli stati di previsione di ciascun Ministero, in termini saldo netto da finanziare, per gli importi indicati nell'elenco n. 2 (integrato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari – Allegato 3).

In apposite tabelle sono riportati gli effetti correttivi, rispettivamente in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, riferiti al suddetto elenco 2 ed alle misure correttive proposte nell'articolato dai Ministri competenti (allegate al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari – Allegato 3).

I suddetti effetti sono distinti per ciascun Ministero e, al fine di fornire un quadro della nuova situazione contabile, comprendono il riepilogo delle rispettive norme correttive, che comportano riduzioni di spesa ovvero aumenti delle entrate, il cui dettaglio è riportato nelle specifiche relazioni tecniche che seguono.

Per quanto riguarda le tabelle del disegno di legge di stabilità, in ordine alla **tabella C**, si segnala che le riduzioni delle missioni dei Ministeri sono considerate tra le variazioni in diminuzione rispetto gli importi delle autorizzazioni di spesa iscritte a legislazione vigente. Per quanto riguarda la **tabella D**, essa comprende le variazioni in diminuzione riguardante specifiche riduzioni di autorizzazioni di spesa di parte corrente; mentre quanto riguarda la **tabella E**, le variazioni costituiscono voci di

definanziamento delle autorizzazioni di spesa in conto capitale.

Le restanti disposizioni normative concorrono al raggiungimento degli obiettivi e dispongono la rideterminazione delle spese per i quali è necessaria l'esplicita previsione legislativa.

Taluni effetti di riduzione della spesa dei Ministeri riguardano tipologie di spesa interessate anche da altre misure specifiche, di carattere trasversale, introdotte in altre Sezioni del disegno di legge (in particolare, le riduzioni dei trasferimenti alle imprese o dei crediti d'imposta).

Articolo 25

Riduzioni delle spese ed interventi correttivi degli Organi di rilevanza costituzionale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze

Comma 1. Le disposizioni prevedono un effetto riduttivo di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, degli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali, del Consiglio superiore della Magistratura e del Consiglio di Giustizia amministrativa della Sicilia.

Gli effetti recati dall'articolo sono stati calcolati ripartendo proporzionalmente tra gli Organi il taglio previsto, in base delle risorse iscritte nel Disegno di legge di bilancio per il triennio 2015-2017 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle sole spese di funzionamento degli organi di rilevanza costituzionale.

Di seguito tabella riepilogativa delle riduzioni suddivise per organo:

(in euro)

Cap.lo Bilancio MEF	Organo	Stanziamen- to 2015	Stanziamen- to 2016	Stanziamen- to 2017	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione 2017
2160	Corte dei conti	38.659.877	40.327.160	41.654.259	5.931.222	5.948.365	5.997.120
2170	Consiglio di Stato e TAR	20.913.107	22.048.720	22.399.079	3.208.502	3.252.246	3.224.880
2195	CSM	5.376.760	5.176.427	5.161.404	824.906	763.537	743.107
2182	Consiglio Giustizia amm.iva Sicilia	230.543	243.063	242.358	35.370	35.852	34.893
	Totale	65.180.287	67.795.370	69.457.100	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Commi 2 e 3. Con le presenti disposizioni si intende recuperare a favore dell'Erario le risorse finanziarie che si rendono disponibili – a regime – con la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Consentendo che, nelle more dell'approvazione parlamentare del disegno di legge costituzionale abrogativo dell'articolo 99 della Costituzione, il Consiglio continui ad operare in regime di "ordinaria amministrazione", si prevede che il presidente ed i consiglieri dell'Organo svolgano i relativi compiti in maniera gratuita, evitando anche che risorse finanziarie siano impegnate nella stipulazione di contratti di ricerca con soggetti privati ovvero nel conferimento di incarichi di consulenza.

Rispetto alla dotazione di bilancio prevista per l'anno 2015 a favore del CNEL, pari ad i Euro 18.724.955, il contributo statale al funzionamento del CNEL viene ridotto a complessivi Euro

8.705.728,00, di cui circa 8 milioni di euro per il trattamento economico e contributivo del personale dipendente (91 unità, di cui 1 segretario generale, 1 dirigente di I fascia, 6 dirigenti di II fascia e 83 unità fra funzionari ed impiegati) e circa 2 milioni di euro per la gestione e la manutenzione dell'unica sede demaniale concessa in uso governativo all'Organo.

Dalle presenti disposizioni deriva una minore spesa per il bilancio dello Stato pari a 10.019.227,00 a decorrere dall'anno 2015.

Comma 4. La disposizione prevede che ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura a decorrere dall'anno 2015 una ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, non inferiore a 10 milioni di euro. Le somme provenienti dalla suddetta riduzione sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato con un corrispondente effetto di miglioramento sui saldi.

Comma 5. La modifica alla norma in esame propone una riduzione del 5% delle somme da riversare alla Rai, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Tale riduzione, applicata dall'anno 2015, determina per il triennio 2015-2017, rispettivamente su uno stanziamento di [entrata di](#) 1.736.000.000 euro per l'anno 2015, di euro 1.750.000.000 per l'anno 2016 ed euro 1.769.000.000 per il 2017, un risparmio di euro 86.800.000 per l'anno 2015, euro 87.500.000 per l'anno 2016 ed euro 88.450.000 a decorrere dall'anno 2017.

Comma 6. La disposizione riduce a 100 milioni di euro l'importo destinato al finanziamento dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto merci su ferro, in linea con quanto stabilito dall'art 10 del regolamento Ue 1370/2007. Di conseguenza le disponibilità di bilancio per tale intervento, pari a circa 128,3 milioni, sono ridotte di 28,3 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Commi 7 e 8. La disposizione prevede una integrazione dell'articolo 36 del decreto legge 6 luglio 2011, n 98 che ha riordinato ANAS spa in qualità di concessionario.

In particolare viene previsto che per le attività di costruzione e gestione delle strade, di adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali, di costruzione e miglioramento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali sia riconosciuta ad ANAS S.p.A. una quota fino al 10% del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto

La disposizione non comporta effetti perché la quota di spettanza di ANAS è a carico del quadro economico dell'opera e già rientra negli attuali quadri economici delle opere in corso.

Art. 26

Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Comma 1. La disposizione abroga l'art. 14, comma 1, lett. a) del DL n. 145 del 2013 (conv. dalla l. n. 9/2013), che prevedeva l'incremento della dotazione organica e la conseguente assunzione di n. 250 unità di personale ispettivo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n. 200 nel profilo di ispettore del lavoro Area III; n. 50 nel profilo di ispettore tecnico Area III).

In considerazione della progressività delle assunzioni ivi prevista, tale abrogazione consente un risparmio di spesa, per l'esercizio finanziario 2015, di 7 milioni di euro e di 10,2 milioni di euro, a

regime, dal 2016.

Comma 2. La legge n. 323 del 24 ottobre 2000 “Riordino del settore termale” ha ridisciplinato le prestazioni inerenti la concessione delle cure termali, nella loro precipua finalità di prevenzione dell'invalidità pensionabile.

Nella normativa vigente e sulla base di una copertura di base assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale anche INPS e INAIL garantiscono la copertura termale dei propri assicurati. Le patologie per le quali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale sono distinte da quelle accessorie, a carico dell'INPS.

Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490 e ribadito all'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e l'assicurato è tenuto al pagamento del ticket nella misura prevista dalla legge solo per quanto attiene i livelli essenziali di assistenza.

La presente proposta elimina gli oneri finanziari degli enti previdenziali per l'erogazione di prestazioni che non rientrino nei livelli essenziali di assistenza di carattere accessorio, quali quelle relative al soggiorno presso le strutture alberghiere, restando a carico del Servizio sanitario nazionale l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale previste dalla normativa vigente, identificate con decreto del Ministro della salute, nonché agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL.

La disposizione abroga la corresponsione delle prestazioni accessorie erogate dall'INPS e dall'INAIL per le cure termali di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Tali prestazioni sono poste a carico delle gestioni previdenziali dell'INPS e assicurative dell'INAIL; la conseguente loro non erogazione porterà risparmi a carico dei bilanci dei predetti istituti previdenziali.

Comma 3. La finalità della disposizione è quella di ricondurre a uniformità il pagamento di tutti i trattamenti pensionistici gestiti dall'Istituto a seguito della soppressione dell'INPDAP ed ENPALS che attualmente vengono erogate con scadenze mensili, ma in giorni diversi. Infatti i trattamenti INPS sono corrisposti il primo giorno di ogni mese mentre le pensioni per le gestioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti sono disponibili il giorno 10 di ciascun mese; e quelle per le gestioni dei lavoratori pubblici il giorno 16 di ciascun mese.

La proposta normativa prevede di effettuare il 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti il pagamento delle pensioni, dei trattamenti corrisposti agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie INAIL.

Ciò consentirà di ottenere significativi risparmi attraverso la razionalizzazione e l'unificazione delle procedure e nei rapporti con Poste e Banche.

Comma 4. I ritardi nelle comunicazioni dei decessi e delle variazioni di stato civile effettuate dai Comuni all'INPS si riflettono sulla regolarità dei pagamenti e delle prestazioni. Le sanzioni, attualmente scattano in relazione agli obblighi finalizzati al controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge, per cui è istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: da un lato l'INPS comunica al Comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e, dall'altro, l'Ufficio anagrafe del Comune provvede ad informare lo Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte (articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903). L'articolo 20, comma 12 della legge 6 agosto 2008 n. 133 ha disposto, peraltro, per i Comuni

l'obbligo della trasmissione telematica delle variazioni di stato civile e dei decessi entro due giorni dalla data di evento attraverso modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile predisposte dall'Istituto medesimo con la previsione sanzionatoria in caso di ritardo nella trasmissione, a carico del responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, a titolo di danno erariale. Malgrado l'impianto normativo, persistono criticità operative cui si intende fare fronte con la presente proposta la quale, senza mettere in discussione l'impianto normativo vigente e le competenze degli enti per quanto attiene variazioni anagrafiche estende l'obbligo di comunicazione dei decessi ai medici necroscopi, nel quadro di competenze e modalità di colloquio telematico acquisite nell'ambito delle certificazioni di malattia on line.

Comma 5. La disciplina del recupero di somme indebitamente corrisposte per trattamenti pensionistici dopo il decesso del pensionato è diversamente modulata in relazione al tipo di pagamento nonché all'eventuale delega rilasciata a soggetto non avente diritto. L'Istituto cura i rapporti con gli istituti bancari e postali per tutelare l'esigenza di provvedere con immediatezza alla sospensione dei pagamenti non appena si venga a conoscenza del decesso del pensionato per la conseguente attivazione degli interventi di recupero. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 2033 c.c. di ogni spostamento patrimoniale non sorretto da giusta causa, con conseguente obbligo di restituzione a carico di chi abbia percepito un indebito pagamento, è tuttavia sempre più urgente la necessità di bloccare o vincolare l'utilizzo di somme derivanti dall'erogazione di trattamenti pensionistici indebiti affinché, con la celerità del caso e una volta accertato l'indebito si prevenga il formarsi di una serie di pagamenti suscettibili di ripetizione e di eventuali azioni giudiziarie. In considerazione delle difficoltà procedurali nonché dei profili di dubbia responsabilità delle disposizioni autorizzative il pagamento da parte del funzionario dell'ente pagatore, la presente proposta intende semplificare il flusso procedurale finalizzato al buon fine delle procedure di recupero di somme indebitamente percepite da parte di terzi, nell'ambito dell'intermediazione bancaria o di altro soggetto incaricato del pagamento, fatte salve le ulteriori iniziative giudiziarie.

Si prevede, in particolare, che l'Istituto corrisponda con riserva di eventuale azione di ripetizione i ratei successivi alla morte dell'avente diritto. Inoltre, gli istituti di credito non hanno la disponibilità delle relative somme transitate nei conti del beneficiario così individuato.

Il comma 2 specifica che, in ogni eventualità di impossibile restituzione delle somme da parte dell'istituto bancario o postale debba attivarsi un meccanismo di traslazione del relativo obbligo in capo al terzo destinatario delle somme richieste.

Comma 6. Relativamente al comma 2 INPS prevede risparmi annui a decorrere dal 2015 per 8 milioni di euro.

Relativamente ai **commi 3, 4 e 5**, l'INPS **prevede risparmi annui a decorrere dal 2015 per 11 milioni di euro.**

L'INPS procede a versare annualmente a decorrere dal 2015 la somma di 19 milioni di euro. La norma ha impatto migliorativo sul SNF e sull'indebitamento per 19 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Comma 7. L'INPS annualmente a partire dall'esercizio finanziario 2014 rende indisponibile l'importo di 50 milioni di euro annui delle entrate per interessi attivi, al netto dell'imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Di fatto, in tal modo si procede indirettamente alla razionalizzazione della spesa dell'Inps di pari importo venendo meno una parte delle entrate fonte di finanziamento. L'INPS procede quindi annualmente a decorrere dal 2015 al versamento in entrata del bilancio dello Stato della somma di 50 milioni di euro annui. La norma ha un impatto migliorativo di

pari importo sul SNF e nullo sull'indebitamento.

Comma 8. L'Inps procede a una revisione e razionalizzazione della spesa attraverso:

- una riorganizzazione e riduzione dei servizi svolti nell'ambito del servizio CUN - Centralino unico nazionale per Inps, Inail e Equitalia, per cui sono stimati risparmi per 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
- la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC, per cui sono stimati risparmi per 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
- la riorganizzazione e la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici attraverso il completamento dei processi di integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi ai sensi del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2011, n. 214, per cui sono stimati 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

L'INPS procede quindi annualmente a decorrere dal 2015 al versamento in entrata del bilancio dello Stato della somma di 41 milioni di euro annui. La norma ha impatto migliorativo sul SNF e sull'indebitamento per 41 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Comma 9. La disposizione prevede che l'INAIL predisponga interventi di revisione e razionalizzazione delle proprie spese, con esclusione di quelle predeterminate per legge, finalizzate al conseguimento di economie di bilancio non inferiori all'importo di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, tenendo anche conto di quanto previsto al comma 2. A decorrere dal 2015, quindi, l'INAIL procede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di 50 milioni annui. La norma ha impatto migliorativo sul SNF e sull'indebitamento per 50 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Comma 10. La disposizione è diretta conseguire economie a carattere strutturale mediante la riduzione dell'aliquota da 0,226% a 0,148% da applicare ai contributi incassati dagli enti previdenziali per determinare le somme da trasferire agli istituti di patronato e di assistenza sociale. Tenuto conto che l'applicazione della citata aliquota dello 0,226% darebbe luogo ad un versamento da parte degli enti previdenziali di circa 430 mln di euro su base annua (stimato tenendo conto degli andamenti degli ultimi anni delle somme versate in entrata al bilancio dello Stato da parte degli enti previdenziali e dell'andamento presumibile del gettito contributivo) con la rideterminazione in esame dell'aliquota si ottiene l'economia di 150 mln di euro annui. Tenuto conto del meccanismo di finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale e della circostanza che la rideterminazione dell'aliquota non può che operare sui contributi incassati dal 2014 per l'esercizio 2015 l'economia rispettivamente di 150 mln di euro è ottenuta mediante riduzione diretta dei trasferimenti a tali istituti, in deroga al citato meccanismo di finanziamento. La rideterminazione della percentuale di acconto di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 152/2001, dall'80 per cento al 45 per cento deriva dall'esigenza contabile di allineare alla dimensione finanziaria delle economie programmate a seguito della disposizione in esame la determinazione iniziale dello stanziamento nel bilancio dello Stato in fase previsionale, poi rideterminato in sede di assestamento sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato sulla base dei versamenti degli enti previdenziali applicando l'aliquota come rideterminata dalla disposizione in esame medesima.

Conseguentemente dalla disposizione derivano le seguenti economie (minori trasferimenti a istituti di patronato):

(valori in milioni di euro)

2015	2016	2017	2018
150	150	150	150

Comma 11. La disposizione prevede la riduzione di 200 mln di euro annui dal 2015 del fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni. Dalla disposizione conseguono maggiori entrate contributive per effetto del riconoscimento, attraverso il previsto procedimento concessorio, di sgravi contributivi di minor entità in ragione delle minori risorse programmate. Pertanto dalla disposizione conseguono le seguenti maggiori entrate:

Effetti finanziari	(valori in mln di euro)			
	2015	2016	2017	2018
maggiori entrate contributive lorde	200	200	200	200
effetti fiscali indotti	-13	-70	-47	-47
maggiori entrate nette	187	130	153	153

Comma 12. La modifica normativa risulta necessaria in quanto il regolamento 5 dicembre 2013, n. 159, che disciplina le nuove modalità di calcolo dell'ISEE, ha previsto, su richiesta delle commissioni parlamentari competenti in sede di parere sul provvedimento, che tra le componenti da dichiarare da parte del cittadino ai fini del calcolo dell'indicatore vi sia anche il valore della consistenza media annua di depositi e conti correnti bancari e postali, espressione sinonima di quella utilizzata nel testo della disposizione in esame, che qui si preferisce utilizzare in quanto già presente nel testo del decreto-legge che si intende emendare all'articolo 19, comma 2, del D.L. 201/2011. Tale valore, che è quello sulla base del quale gli intermediari bancari calcolano gli interessi ovvero l'imposta di bollo, ai sensi del citato articolo 19, comma 2, del D.L. 201/2011, non appare di facile reperimento da parte del cittadino, che deve calcolarlo a partire dagli estratti conto (o dai libretti) ricevuti nell'anno precedente quello di dichiarazione ai fini ISEE ovvero farne apposita richiesta presso l'intermediario. Al fine di evitare oneri amministrativi in capo sia ai cittadini che agli intermediari bancari, e anche al fine di evitare errori nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive uniche a fini ISEE, con eventuali conseguenze anche penali per il dichiarante, la proposta in esame permette che il dato sia acquisito direttamente dall'Agenzia delle entrate presso gli intermediari, mediante i flussi informativi già predisposti per la finalità della lotta all'evasione, e direttamente utilizzato per il calcolo dell'ISEE senza richiederne una dichiarazione da parte del cittadino. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rientrando peraltro nella cornice attuativa del citato regolamento n. 159/2013.

Art.27

Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Comma 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per ridurre i contributi volontari ed obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte per un importo complessivo pari a 25.243.300 euro per l'anno 2015 ed a 8.488.300 di euro di euro a decorrere dall'anno 2016. Per le predette autorizzazioni non è ammesso, a decorrere dal 2015 il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Commi 2 e 3. La riforma ha tre effetti diretti: due disposti dalla legge (ridistribuzione del peso relativo delle varie componenti del trattamento economico percepito dai dipendenti in servizio all'estero e incremento del gettito fiscale e contributivo), l'altro è necessariamente rimesso ad atti amministrativi (la ricalibratura delle indennità attribuite alle singole sedi, che può essere realizzata solo con un'analisi puntuale della situazione prevalente nei singoli Paesi sotto i profili del costo della vita, delle abitazioni e delle condizioni di maggiore o minore disagio). I primi due effetti possono essere stimati, per il terzo può essere fornita solo una valutazione di massima. In ogni caso, la riforma non comporta aumenti di stanziamenti e non è suscettibile di creare debiti fuori bilancio.

L'analisi è svolta secondo la seguente sequenza logica:

1. si considera lo stanziamento disponibile a legislazione vigente per gli anni 2015-17, che costituisce la copertura finanziaria e, conseguentemente, il tetto di spesa della riforma, al netto delle riduzioni di stanziamento disposte con provvedimenti legislativi adottati nel 2014 (302,4 milioni per il 2017 per gli stanziamenti per il personale MAECI, anno del triennio nel quale vi è la minore disponibilità; 41 milioni per il 2017 relativamente allo stanziamento per il personale del comparto scuola);
2. viene poi sottratto il maggior gettito fiscale e contributivo (32,3 milioni, di cui 26,8 milioni di euro relativamente al personale MAECI; 5,5 milioni relativamente al comparto scuola);
3. vengono poi sottratti gli importi delle componenti che sopperiscono a specifici oneri quantificabili sulla base dei criteri stabiliti per legge o a dati storici di spesa (102,3 milioni di euro annui relativamente al personale MAECI; non vi sono variazioni per il personale della scuola, la cui normativa non viene modificata);
4. sottraendo dalla disponibilità iniziale di cui al punto 1) le componenti di cui ai punti 2) e 3) si ricava l'importo disponibile per le componenti non predeterminabili sulla base delle sole norme di legge (173,3 milioni per il personale MAECI; 34,5 milioni per il personale della scuola);
5. sono infine analizzate le innovazioni cui, pur comportando sicuramente risparmi di spesa, non sono prudenzialmente attribuiti effetti finanziari favorevoli, neppure in via di stima.

Le quantificazioni correlate al numero effettivo di dipendenti in servizio all'estero sono effettuate sulla base delle presenze sulla rete nell'anno 2013 (ultimo anno per il quale sono disponibili dati completi). Nei calcoli sono considerate tutte le categorie di personale il cui trattamento estero è a carico

del bilancio del MAECI, tra cui i carabinieri addetti alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche, gli esperti ex art. 168 del DPR n. 18/1967 e il personale della scuola in servizio all'estero (art. 656 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994). Gli effetti di risparmio sui trattamenti del personale dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e del personale militare inviato all'estero nell'ambito delle addettanze militari o in regime di lungo servizio all'estero, saranno valutati a consuntivo.

1. Stanziamenti a legislazione vigente

A legislazione vigente, lo stanziamento (cap. 1276, pg 1, 2, 3, 5, 8 e 9), da considerarsi come tetto di spesa per la riforma in questione, è pari a circa 330,4 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2015-17. Per effetto dell'art. 9-bis del DL n. 101/2013 (contributo per spese di trasloco), dell'art. 16-bis, commi 1-2, del DL n. 66/2014 (istituzione del fondo per la promozione dell'Italia) e dell'art. 16-bis, comma 3, del medesimo DL n. 66/2014 (aumento del personale locale delle sedi all'estero), la disponibilità si riduce a 304,2 milioni per il 2015; 304,6 milioni per il 2016; 302,4 milioni per il 2017. A scopo prudenziale, è considerato nell'analisi il dato del 2017.

2. Maggiore gettito fiscale e contributivo ed effetti sui trattamenti previdenziali e di fine servizio

Con la modifica dell'articolo 51, comma 8, del TUIR, la riforma aumenta l'imposizione fiscale e contributiva: all'imponibile pari a metà dell'indennità base si aggiunge una quota imponibile pari a 2 volte la base, portando quindi l'imponibile fino a 2,5 volte l'indennità base. Il maggiore gettito fiscale e contributivo è valutabile in 32,3 milioni di euro annui, di cui 26,8 milioni dai capitoli 1276 e 1278 e 5,5 milioni dai capitoli 2503 e 2514. Il dato è stato calcolato sulla base dei mesi/persona pagati per ogni posto funzione nel corso dell'anno 2013, delle aliquote marginali IRPEF attribuibili a ciascuna categoria di personale, nonché del coefficiente di lordizzazione del 24,20%, (non è applicabile la contribuzione per il tfs, in quanto si tratta di una componente accessoria, e l'IRAP non è dovuta, trattandosi di servizi prestati all'estero).

Per quanto concerne gli effetti sulla spesa pensionistica, la modifica normativa determina i seguenti effetti:

- a) per i dipendenti che sono liquidati con il sistema "retributivo" (con il requisito di 15 anni di anzianità al 31.12.1992) o con il sistema "misto" (coloro che al 31.12.1992 erano in possesso di una qualunque anzianità inferiore a 15 anni) la base di calcolo della c.d. "quota A" rimane invariata;
- b) per la determinazione della base di calcolo della c.d. "quota B" (a partire dal 1993) si aggiungono anche le competenze accessorie, per cui l'aumento della base contributiva dell'indennità di base avrà effetti finanziari di maggiore spesa;
- c) per la quota calcolata con il sistema contributivo aumenta la base imponibile in relazione all'aumento della contribuzione sull'indennità di base, con conseguenti effetti finanziari;

- d) gli effetti della proposta normativa sul trattamento di fine servizio (TFS) sono neutrali, in quanto rispetto alla legislazione vigente non vi sono variazioni nelle voci fisse e continuative che vengono considerate nel calcolo del TFS.

Ciò premesso, sulla base di valutazioni effettuate dall'INPS, in relazione ai dati presenti nell'archivio dell'Istituto, e alle conseguenti stime sul numero delle pensioni liquidate nel prossimo decennio al personale in servizio all'estero, si valuta una maggiore spesa pensionistica dell'ordine di circa 2 milioni di euro annui a regime, che appare più che compensata dalle maggiori entrate contributive recate dalla disposizione medesima.

3. Componenti legate al rimborso di specifiche tipologie di oneri connesse con il servizio all'estero

3.1 Oneri per spese di alloggio (comma 1, lettere b, d, i, l)

Attraverso la modifica dell'art. 178 (Spese di abitazione) - contemplata **dall'art. 1 lettera i)** - la componente alloggio costituirà una voce autonoma del trattamento economico all'estero. Essa viene calcolata, per ogni sede di servizio, come una maggiorazione percentuale fino all'80% dell'indennità personale di ciascun dipendente (pari alla somma tra nuova ISE e componente di rischio e disagio maggiorate a loro volta in base ai carichi familiari). Tale percentuale di maggiorazione, che potrà anche essere differenziata in base ai singoli posti in organico in una stessa sede, è stabilita in base ai prezzi medi del mercato locale come desunti dai dati forniti annualmente dalle nostre Sedi all'estero nonché, ove possibile, da un indice elaborato da una società di rilevazione esterna specializzata.

In ogni caso il contributo non potrà eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte (art. 178, comma 2, lettera b, del DPR n. 18/1967 come modificato dalla presente proposta normativa). Come parametro di stima dell'impatto della disposizione in parola, è assunto il dato storico degli oneri di affitto di abitazioni nelle sedi di servizio sostenuti dai dipendenti in servizio all'estero nell'anno 2013. Tali oneri, pur essendo sostenuti, a legislazione vigente, dai dipendenti e non dall'amministrazione, sono costantemente oggetto di rilevazione da parte del MAECI. In base ai dati forniti annualmente dalle sedi all'estero, i costi effettivamente sostenuti per l'abitazione dal personale del MAECI in servizio all'estero nel corso del 2013 sono stati pari a 52.883.000 di euro.

Il personale che beneficia di residenze di servizio ai sensi dell'art. 177 del DPR 18/1967 o di alloggi a carico dello Stato ai sensi dell'art. 84 non percepirà alcuna maggiorazione. Parallelamente le modifiche normative degli artt. 84, quarto comma (si veda **comma 1, lettera b**, della proposta) e 177, comma secondo (**comma 1, lettera i**) aboliscono le trattenute sull'indennità personale rispettivamente per il personale di ruolo che fruisce di alloggio demaniale e per i Ministri Consiglieri e i Capi di Consolato Generale di I classe assegnatari di residenze di servizio. Infatti, a legislazione vigente, sussiste una disparità di trattamento rispetto ai capi di rappresentanza diplomatica o al personale di custodia e vigilanza cui non viene applicata alcuna trattenuta a fronte dell'utilizzo di locali demaniali. In un sistema che prevede il pagamento di un'indennità parametrata sul costo del reperimento in sede di un alloggio adeguato, non è ragionevole applicare una ritenuta ad alcuni dei dipendenti assegnatari di alloggi demaniali. L'effetto finanziario della norma è quantificabile in euro 2.418.057 euro,

corrispondenti all'importo delle trattenute operate nel 2013 sull'indennità di servizio all'estero del personale assegnatario di alloggi messi a disposizione dall'amministrazione in base agli articoli 84 e 177 del DPR n. 18/1967.

Dall'attribuzione di una maggiorazione *ad hoc* per l'alloggio discende anche la modifica dell'art.171 co.3 lett. a), disposta dal comma **1, lettera d)** della proposta, che prevede l'eliminazione del costo delle case dai criteri di parametrizzazione dei coefficienti di sede. Ciò in quanto il costo dell'alloggio è ora considerato nella specifica maggiorazione di cui all'articolo 178 del DPR n. 18/1967, come modificato dalla presente proposta. La norma non è di per sé suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri.

L'effetto finanziario totale della nuova disciplina relativa agli oneri per il reperimento di alloggi è quindi pari a **55.218.057 euro annui**.

3.2 Maggiorazioni per situazioni di famiglia (comma 1, lettera e)

Il primo comma dell'art.173 riduce la maggiorazione per il coniuge a carico dal 20% a un ottavo dell'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 171. Tuttavia, per effetto della riduzione del 20% delle indennità base per il calcolo dell'ISE, l'importo della maggiorazione per il coniuge sarà dimezzato (se l'indennità pre-riforma era pari a 100, l'aumento di famiglia era pari a 20; riducendosi l'indennità a 80 per effetto della riforma, l'aumento per il coniuge è ora pari a 1/8 di 80 cioè 10). Complessivamente la spesa stimata, sempre in relazione al personale presente sulla rete al 31.12.2013, sarebbe approssimativamente pari a 12.400.000 euro, dimezzati rispetto alla somma effettivamente spesa nel 2013 che è stata pari a 24.719.932 euro.

Il terzo comma dell'art. 173 viene invece novellato dal comma 1, lettera e) della proposta normativa in esame, aumentando la percentuale di maggiorazione per il figlio a carico dall'attuale 5% a un ottavo. Per effetto della riduzione del 20% dell'indennità base (comma 1, lettera a), la maggiorazione per ogni figlio a carico viene raddoppiata (se l'indennità per il posto di primo segretario pre-riforma era pari a 100, l'aumento per figlio a carico era pari a 5; posto che l'indennità del primo segretario è ora pari a 80, l'aumento per il figlio è ora pari 1/8 di 80, cioè 10). Complessivamente la spesa stimata sarebbe circa pari a 21.300.000 euro a fronte di una spesa effettiva nel 2013 pari a 10.617.139 euro.

Complessivamente si può quindi stimare un esborso totale a titolo di aumenti per situazioni di famiglia pari a **33.700.000 euro annui**.

3.3 Indennità di sistemazione e di richiamo (comma 1, lettere f, g, h)

Attraverso tale modifica, attuata mediante il comma **1, lettera f)**, vengono compensati con un'operazione puramente aritmetica gli effetti della riduzione della base di calcolo per l'indennità di sistemazione (poiché l'indennità base sarà portata a 4/5 della base attuale, i coefficienti di calcolo delle indennità di sistemazione diventeranno i 5/4 di quelli attuali: quello per il personale che si trasferisce da Roma all'estero passa da 1/7 a 5/28 dell'indennità personale annua); quello per il personale che si trasferisce da una sede estera ad un'altra sede estera passa da una mensilità a 5/4 di una mensilità; quello per il personale trasferito tra sedi diverse del medesimo Paese passa dal 50% al 5/8 di un'indennità mensile.

Anche la modifica all'articolo 176 del DPR 18/1967, introdotta dal comma **1, lettera h)**, si limita a compensare aritmeticamente la riduzione della base di calcolo dell'indennità conseguente alla riforma applicando un fattore di 5/4 al coefficiente di calcolo dell'indennità (dal 150% a 15/8 di una indennità mensile media).

Considerata la revisione globale dei coefficienti prevista dal comma 3 della proposta normativa in questione, non è possibile stimare con esattezza l'impatto finanziario di questa modifica normativa. Tuttavia, poiché l'aumento del 20% dei coefficienti compensa esattamente la diminuzione di pari misura della base, è ragionevole supporre che le revisioni proposte non comporteranno maggiori oneri. In considerazione di quanto precede, si stima che l'esborso a titolo di indennità di sistemazione e di richiamo rimanga invariato rispetto all'ultimo dato storico accertato, relativo al 2013, anno nel quale sono stati assunti impegni sul relativo piano gestionale 8 del capitolo 1276 per 10.507.027 (di cui 7.067.422 euro per indennità di prima sistemazione e 3.439.605 euro per indennità di richiamo).

L'effetto dell'abrogazione dell'articolo 175, comma 3 del DPR n. 18/1967, disposta dal **comma 1, lettera g)**, può essere stimato in **euro 1.463.794** (al lordo dell'imposizione fiscale), di cui:

- euro 861.055 come maggiore esborso a titolo di indennità di prima sistemazione (importo corrispondente alle decurtazioni operate nell'anno 2013 in base alla disposizione abrogata);
- euro 602.739 come maggiore esborso lordo a titolo di spese di trasporto (assumendo una percentuale del 70% come maggiorazione media per spese di trasporto).

Nel complesso quindi, a titolo di indennità di prima sistemazione e di indennità di richiamo, nonché per maggiori oneri per contributo per spese di trasporto, si prevede un esborso complessivo pari a **euro 11.970.821**.

3.4 Viaggi di congedo (comma 1, lettera m)

Con la modifica proposta all'articolo 181 del DPR n. 18/1967 si propone di ripristinare il rimborso per un viaggio di congedo ogni 18 mesi, riportando la quota di rimborso dall'attuale 50% al 100%. A tale fine è da prevedere una maggiore spesa annua pari a **euro 1.395.000** (pari allo stanziamento 2014, calcolato sul fabbisogno storico rapportato ad una percentuale di rimborso del 50%).

5. Componenti non predeterminate per legge: componenti indennitarie calcolate con l'applicazione di coefficienti all'indennità base.

Dall'applicazione delle norme finora analizzate emerge una disponibilità finanziaria residua di circa 173 milioni a regime, che verrà finalizzata alle seguenti componenti indennitarie del trattamento economico del personale all'estero:

- a) indennità di servizio all'estero in senso proprio (art. 171 e Tabella A del DPR n. 18/1967, modificata dal comma 1, lettera a del progetto normativo in esame);
- b) maggiorazione per rischio e disagio (art. 171, comma 5, del DPR n. 18/1967).

Nell'anno 2013, a titolo di indennità di servizio all'estero in senso proprio sono stati erogati complessivamente 212.679.998 euro, al lordo del "conglobamento" e del prelievo straordinario

(abrogati dal comma 2 della presente proposta). Per effetto della riduzione di un quinto delle indennità base di cui alla Tabella A allegata al DPR n. 18/1967, la spesa derivante dall'applicazione della norma proposta porterebbe ad un esborso netto per indennità di servizio all'estero complessivamente pari a euro 170 milioni. Considerando l'obbligo di legge di revisione integrale dei coefficienti di sede e di disagio, si può concludere che la disponibilità calcolata a regime (169 milioni circa) sia sufficiente a garantire la copertura delle funzioni istituzionali.

Per il personale del comparto scuola, la riduzione a 34,5 milioni della disponibilità netta a seguito dell'applicazione delle maggiori aliquote fiscali e contributive disposte dalla norma avverrà all'interno degli stanziamenti disponibili.

6. Ulteriori interventi che generano risparmi prudenzialmente non quantificati

6.1 Abolizione della diaria per viaggi di servizio all'estero (comma 1, lettera n)

Viene abolita la "diaria" attualmente prevista per i viaggi di servizio. Tale disposizione comporterà risparmi erariali, che, in quanto di difficile prevedibilità, non sono, a titolo prudenziale, quantificati. Oltre ad un effetto di contenimento dei trattamenti economici individuali (in linea con analoghi provvedimenti adottati per il personale in servizio sul territorio metropolitano), la norma semplifica anche i procedimenti amministrativi.

6.2 Effetti previdenziali del servizio in sedi disagiate o particolarmente disagiate (secondo periodo, secondo inciso dell'alinea e lettera c)

La disposizione prevede la necessità di un'espressa domanda del dipendente o del superstite avente causa per la valutazione maggiorata, ai fini previdenziali, del servizio in sedi disagiate o particolarmente disagiate. Introducendo un onere procedurale rispetto all'attuale automatismo, la disposizione diminuirà il numero di dipendenti che si avvarranno di tale maggiorazione. Sotto il profilo degli effetti finanziari, la modifica normativa non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, non modificandosi il sistema delle maggiorazioni attualmente esistente. La norma sarà efficace solo per il futuro e fa quindi salvi i diritti acquisiti.

posto funzione	mesi/uomo	indennità base attuale	indennità base post riforma	imponibile attuale	imponibile post unitario post riforma	maggiore imponibile post unitario post riforma	maggiori versamenti contributivi a carico dell'amministrazione	maggiori contributi a carico del dipendente	maggiore imponibile IRPEF	maggiore gettito IRPEF (mensile)	gettito IRPEF totale	entrate contributive (carico dipendente)	entrate contributive (carico amministrazione)
Capo Rappres. Diplomatica	1.541	1.888,68	1.510,94	944,34	3.777,36	2.833,02	685,59	315,88	2.517,14	1.082,37	1.667.931,33	486.773,75	1.056.495,48
Ministro	89	1.534,91	1.227,93	767,46	3.069,82	2.302,37	557,17	256,71	2.045,65	879,63	78.287,08	22.847,52	49.588,34
Ministro Consigliere	59	1.399,60	1.119,68	699,80	2.799,20	2.099,40	508,05	234,08	1.865,32	802,09	47.323,09	13.810,90	29.975,23
Capo Consolato Generale I Classe	107	1.446,08	1.156,86	723,04	2.892,16	2.169,12	524,93	241,86	1.927,26	828,72	88.673,38	25.878,69	56.167,19
Capo Consolato Generale	517	1.378,94	1.103,15	689,47	2.757,88	2.068,41	500,56	230,63	1.837,78	790,25	408.557,38	119.234,53	258.787,05
Primo Consigliere / Console Gen. Aggiunto (inclusi Esperti art. 168)	1.113	1.262,74	1.010,19	631,37	2.525,48	1.894,11	458,37	211,19	1.682,92	723,65	805.427,12	235.058,10	510.170,95
Consigliere (inclusi Esperti art. 168)	1.189	1.163,06	930,45	581,53	2.326,12	1.744,59	422,19	194,52	1.550,07	635,53	755.642,75	231.286,40	501.984,84
Esperto Amm.vo	12	1.163,06	930,45	581,53	2.326,12	1.744,59	422,19	194,52	1.550,07	635,53	7.626,34	2.334,26	5.066,29
Capo Consolato I Classe	36	1.163,06	930,45	581,53	2.326,12	1.744,59	422,19	194,52	1.550,07	635,53	22.879,01	7.002,78	15.198,87
Capo di Consolato	170	983,33	786,66	491,67	1.966,66	1.475,00	356,95	164,46	1.310,53	498,00	84.660,44	27.958,53	60.681,29
Primo Segretario / Console Aggiunto presso Cons. Gen. I C / Console presso Cons. Gen. (inclusi Esperti art. 168)	2.274	963,19	770,55	481,60	1.926,38	1.444,79	349,64	161,09	1.283,69	487,80	1.109.263,48	366.326,68	795.076,74
Secondo Segretario / Vice Console presso Cons. Gen.	331	929,62	743,70	464,81	1.859,24	1.394,43	337,45	155,48	1.238,95	470,80	155.835,26	51.463,53	111.696,63
Direttore Istituto di Cultura Dirigente	45	1.038,08	830,46	519,04	2.076,16	1.557,12	376,82	173,62	1.383,50	567,24	25.525,60	7.812,85	16.957,04
Direttore Istituto di Cultura non dirigente	330	938,92	751,14	469,46	1.877,84	1.408,38	340,83	157,03	1.251,35	475,51	156.918,74	51.821,34	112.473,23
III Area F4 - F5 - F6 - F7	1.096	963,19	770,55	481,60	1.926,38	1.444,79	349,64	161,09	1.283,69	487,80	534.631,82	176.558,51	383.203,22
III Area F3	768	919,29	735,43	459,65	1.838,58	1.378,94	333,70	153,75	1.225,18	330,80	254.054,10	118.080,96	256.283,34
III Area F2/F1	4.636	867,13	693,70	433,57	1.734,26	1.300,70	314,77	145,03	1.155,67	312,03	1.446.572,13	672.347,46	1.459.265,33
Addetto Istituto di Cultura	763	792,24	633,79	396,12	1.584,48	1.188,36	287,58	132,50	1.055,86	285,08	217.517,28	101.099,13	219.425,92
II Area F3	8.603	770,04	616,03	385,02	1.540,08	1.155,06	279,52	128,79	1.026,27	277,09	2.383.832,10	1.107.973,40	2.404.749,45
II Area F2	4.158	702,38	561,90	351,19	1.404,76	1.053,57	254,96	117,47	936,10	252,75	1.050.918,60	488.452,96	1.060.140,06
II Area F1	1.028	608,90	487,12	304,45	1.217,80	913,35	221,03	101,84	811,51	219,11	225.243,13	104.690,00	227.219,56
I Area F1	94	543,31	434,65	271,66	1.086,62	814,97	197,22	90,87	724,10	195,51	18.377,57	8.541,65	18.538,82
Coadiutore Principale CC	84	608,90	487,12	304,45	1.217,80	913,35	221,03	101,84	811,51	219,11	18.405,08	8.554,44	18.566,58
Commosso Capo CC	2.376	564,49	451,59	282,25	1.128,98	846,74	204,91	94,41	752,32	203,13	482.630,92	224.320,42	486.865,85
Commosso CC	29	524,72	419,78	262,36	1.049,44	787,08	190,47	87,76	699,32	188,82	5.475,68	2.545,02	5.523,73
TOTALE PERSONALE MAECI + ESPERTI + CARABINIERI VIGILANZA AMBASCIATE											12.052.209,39	4.662.773,82	10.120.101,03
Dirigente Scolastico	432	792,24	792,24	396,12	1.980,61	1.584,49	383,45	176,67	1.407,82	534,97	231.107,59	76.321,70	165.648,90
Docente Scuola Infanzia	96	570,68	570,68	285,34	1.426,71	1.141,37	276,21	127,26	1.014,11	273,81	26.285,65	12.217,22	26.516,30
Docente Scuola Primaria	2.304	570,68	570,68	285,34	1.426,71	1.141,37	276,21	127,26	1.014,11	273,81	630.855,70	293.213,32	636.391,25
Docente Secondaria I Grado	1.368	594,44	594,44	297,22	1.486,10	1.188,88	287,71	132,56	1.056,32	285,21	390.163,55	181.342,82	393.587,11
Docente Secondaria II Grado	1.272	650,74	650,74	325,37	1.626,84	1.301,47	314,96	145,11	1.156,36	312,22	397.139,36	184.585,08	400.624,13
Lettore	144	599,09	599,09	299,55	1.497,73	1.198,18	289,96	133,60	1.064,58	287,44	41.390,98	19.237,98	41.754,18
Lettore con incarico extraacc.	168	650,74	650,74	325,37	1.626,84	1.301,47	314,96	145,11	1.156,36	312,22	52.452,37	24.379,16	52.912,62
Direttore Servizi Generali	1.404	570,68	570,68	285,34	1.426,71	1.141,37	276,21	127,26	1.014,11	273,81	384.427,69	178.676,87	387.800,92
Assistente Amministrativo	408	490,12	490,12	245,06	1.225,29	980,24	237,22	109,30	870,94	235,15	95.942,64	44.592,86	96.784,50
TOTALE PERSONALE DELLA SCUOLA											2.249.765,53	1.014.567,02	2.202.019,90
TOTALE												32.301.436,70	

Comma 3. In relazione al ridimensionamento, già a partire dall'anno scolastico 2015/2016 per effetto della disposizione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, del contingente del personale di ruolo del MIUR in servizio all'estero, fissato dalla legge n. 135 del 2012 nel limite massimo di n. 624 unità, l'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 e successive modificazioni è ridotta di 3,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Comma 4. La norma dispone a decorrere dal 1 gennaio 2015 il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle attività connesse alla diffusione di notizie italiane attraverso testate giornalistiche italiane, con attività di servizi esteri, e straniere, già svolte dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. E' contestualmente prevista la riduzione per 3 milioni di euro annui dei relativi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Art.28

Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Comma 1. Il disegno di legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2015 prevede uno stanziamento complessivo in conto competenza, sul capitolo destinato al finanziamento della Scuola per l'Europa di Parma, di euro 9.562.000,00. Si propone di ridurlo di euro 200.000,00 a decorrere dal 2015. Si rappresenta che la quota della risorsa utilizzata dalla scuola per pagare gli stipendi al proprio personale

ammonta a circa 8,1 milioni. La riduzione di stanziamento comporta dunque una diminuzione delle disponibilità per acquisto di beni e servizi presso la scuola da euro 1,4 milioni a euro 1,2 milioni. Si chiede quindi alla scuola, che sinora non è stata destinataria d'interventi di razionalizzazione, di incrementare l'efficienza nell'acquisto di beni e servizi nella misura del 14%.

Si otterranno dunque le seguenti riduzioni di spesa, a decorrere dall'anno 2015:

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	200.000	200.000	200.000

Comma 2. La norma prevede la riduzione, per euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2015, dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 400/1997, che a legislazione vigente è destinata alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea, all'alternanza scuola-lavoro.

Si tratta di risorse la cui specifica finalizzazione, nell'ambito di quelle, numerose, sopraelencate, è decisa annualmente con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 1 comma 601 della legge n. 296/2006. La relativa autorizzazione di spesa, quindi, non è gravata da obbligazioni giuridiche per gli stanziamenti relativi agli anni 2015 e successivi.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	30.000.000	30.000.000	30.000.000

Comma 3. L'articolo 1-bis del DL 134/2009 prevede che le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, siano versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate alle scuole statali per il loro funzionamento. Le somme da versare sono individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sarà possibile versare alle entrate dello Stato, nell'esercizio finanziario 2015, la somma di euro 10.000.000,00 indicata nella misura di spending review proposta, a valere su risorse già individuate, assegnate negli scorsi anni per formazione del personale scolastico ovvero a seguito del riparto dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 440/97 e per le quali la rendicontazione richiesta alle istituzioni scolastiche ha già rivelato la non attivazione dell'intervento o un grado di realizzazione ridotto.

È opportuno evidenziare che si tratta di risorse diverse da quelle di cui all'articolo 7 comma 39 del DL 95/2012.

Effetti sui saldi	2015
SNF	10.000.000

Comma 4. Si propone di limitare gli esoneri totali dall'insegnamento per i coordinatori dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, oggi previsti dall'articolo 307 del Testo Unico sulla scuola, ad uno per regione. A legislazione vigente ne è invece previsto uno per provincia. Oggi i coordinatori sono 108 docenti di educazione fisica, dei quali novanta presso gli Uffici scolastici territoriali e diciotto presso gli altrettanti Uffici scolastici regionali.

Conseguentemente viene meno la spesa per 90 supplenti annuali di educazione fisica nella scuola secondaria. La spesa annua al lordo degli oneri riflessi, dell'IVC e dell'IRAP per un supplente annuale di educazione fisica nella scuola secondaria, di primo o di secondo grado, è pari a euro 34.400,44.

Si otterrà, quindi, un risparmio lordo, per il bilancio del MIUR e a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, pari a euro 3.096.039,60. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	1.032.013,06	3.096.039,60	3.096.039,60

Comma 5. La norma abroga l'articolo del Testo Unico sulla scuola che prevede la possibilità per i professori collaboratori dei dirigenti scolastici di ottenere l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento. Nell'anno scolastico 2014/2015 l'esonero completo interessa tre circoli didattici con almeno 80 classi, 1.119 istituti comprensivi e 469 scuole secondarie di secondo grado con almeno 55 classi. Il semiesonero interessa 2.056 istituti comprensivi e 1.049 scuole secondarie di secondo grado con un numero di classi pari ad almeno 40 ma inferiore a 55.

Considerando che lo stipendio lordo Stato di un supplente annuale, compresa anche l'IVC, è pari ad euro 31.909,92 nella scuola dell'infanzia e primaria e ad euro 34.400,44 nella scuola secondaria di secondo grado e considerando prudenzialmente che in ciascuna istituzione l'esonero sia correntemente assegnato ad un professore con la qualifica inferiore tra quelle tipiche della relativa tipologia di scuola, si ricava che la norma comporterà un risparmio lordo per le finanze pubbliche pari ad euro:

$3 \times 31.909,92 + 1.119 \times 31.909,92 + 469 \times 34.400,44 + 2.056/2 \times 31.909,92 + 1.049/2 \times 34.400,44$

Cioè, 102.783.165,14 euro lordo Stato a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	34.261.055,05	102.783.165,14	102.783.165,14

Comma 6-7. Si prevede che il personale scolastico possa prestare servizio esclusivamente presso le scuole, facendo così venire meno i comandi, distacchi ed utilizzazioni presso gli organi costituzionali, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (fatta eccezione per le utilizzazioni presso l'Amministrazione dell'istruzione a supporto dell'autonomia scolastica e per il coordinamento dei progetti di educazione fisica), le regioni, gli enti locali, università (ad eccezione del personale impegnato nei percorsi di reclutamento del personale docente), altri enti pubblici nonché enti ed associazioni private. Sono altresì fatte salve le posizioni relative alle scuole all'estero, comprese quelle

finalizzate all'amministrazione, coordinamento e vigilanza delle stesse. La disposizione non comporta modifiche all'attuale regime dei comandi del personale scolastico previsto da disposizioni attuative di obblighi europei o internazionali.

Si tratta di circa 2.500 unità di personale oltre i dirigenti scolastici. Di questi, 1.371 sono utilizzati presso gli Uffici Scolastici Regionali. Per lo più sono docenti, anche se vi sono 110 ATA.

Ad oggi il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non riceve rimborsi da parte di alcun ente in funzione del personale comandato/distaccato/fuori ruolo/utilizzato, pur continuando a pagarne lo stipendio e quello dei relativi supplenti.

In attesa di una ricognizione puntuale della distribuzione tra le qualifiche, per la stima dei risparmi conseguenti al venir meno dei supplenti, si ipotizza che il risparmio consegua unicamente al rientro a scuole del personale utilizzato presso il ministero stesso. Considerando in via prudenziale un risparmio medio di euro 30.000 lordo Stato l'anno (lo stipendio minimo di un docente supplente annuale è pari ad euro 31.909,92 l'anno), si ricava che il risparmio complessivo è pari ad euro 41 milioni per ciascun anno scolastico dal 2015/2016 in poi. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico:

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	13.666.666,67	41.000.000,00	41.000.000,00

Comma 8. Si prevede di adottare le seguenti misure, con decorrenza 1° settembre 2015:

- abrogazione dell'istituto della supplenza breve a copertura delle assenze degli assistenti amministrativi, fatta eccezione che per le scuole il cui organico abbia uno o due posti. La misura intende estendere anche al personale amministrativo della scuola lo stesso regime, in materia di sostituzioni per assenza, in essere per i restanti comparti del pubblico impiego;
- abrogazione dell'istituto della supplenza breve a copertura delle assenze degli assistenti tecnici, che saranno sostituiti nelle loro funzioni, per il periodo dell'assenza, dai colleghi rimasti in servizio. In caso di effettiva indisponibilità di colleghi che possano supplire all'assenza, le funzioni potranno essere, per il periodo strettamente necessario, assicurate dall'insegnante tecnico-pratico o, in assenza anche di questi, dal docente di teoria;
- previsione che per i primi sette giorni di assenza, i collaboratori scolastici siano sostituiti mediante ore straordinarie in capo ai colleghi rimasti in servizio, da remunerare a carico del fondo del Miglioramento dell'Offerta Formativa assegnato alla relativa istituzione scolastica.

Circa l'impatto sulle segreterie amministrative, si rappresenta che in tutti gli altri comparti del pubblico impiego non si provvede a sostituzione del personale amministrativo in caso di assenza. Si è comunque ritenuto di dover mantenere la possibilità della sostituzione per le scuole di minori dimensioni e in particolare quelle con uno o due posti, ove l'assenza temporanea di un assistente amministrativo rischierebbe di gravare eccessivamente sul DSGA e sul collega (ove c'è) rimasto in servizio.

Per una stima dei risparmi si sono utilizzati i dati dei contratti di lavoro dipendente sottoscritti dalle istituzioni scolastiche statali con supplenti brevi e saltuari nel corso del 2013 – fatta eccezione per quelli sino alla nomina degli aventi diritto e per quelli disposti ai sensi del DL 147/2007.

Si tratta di 1.057.795 contratti, riferiti a tutti i gradi e ordini di scuola e a tutte le qualifiche contrattuali. Con riferimento all'intervento previsto, si riscontra che:

- l'ammontare impegnato per i contratti stipulati nei confronti degli assistenti amministrativi e

tecnici supplenti brevi presso le scuole con almeno 3 posti in organico di diritto di assistente amministrativo è pari ad euro 35.044.268,36 lordo Stato. Dai dati non è possibile distinguere i contratti degli assistenti amministrativi da quelli relativi agli assistenti tecnici. Il dato potrebbe quindi essere sottostimato, poiché non sono stati presi in considerazione i contratti per gli assistenti tecnici nelle scuole con meno di tre posti di assistente amministrativo in organico;

- l'ammontare impegnato per i contratti di durata pari od inferiore a 7 giorni stipulati con collaboratori scolastici supplenti brevi è pari ad euro 32.637.359,51. Si rappresenta che la somma corrisponde a quella massima che occorrerà spendere, a seguito dell'entrata in vigore della norma proposta, per l'attribuzione di ore eccedenti (straordinario) ai colleghi rimasti in servizio. Tenuto conto dell'esigenza di remunerare il sopra indicato impegno aggiuntivo dei collaboratori scolastici, oltre che quello normalmente remunerato ai docenti, la norma dispone che il fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) sia destinato prioritariamente alle ore eccedenti. Il MOF a legislazione vigente ammonta a circa euro 689 milioni in ragione d'anno, quasi tutti oggi utilizzati per il finanziamento di progetti di ampliamento dell'offerta formativa decisi annualmente dalle scuole. Il MOF è quindi più che capiente rispetto la nuova spesa posta a suo carico, a maggior ragione se si considera che l'attuazione del piano *la buona SCUOLA* consentirà di incrementare l'offerta formativa, anche oltre i livelli oggi assicurati dal MOF, senza gravare su quest'ultimo.

Per quanto sopra illustrato, la norma proposta avrebbe potuto garantire nel 2013 risparmi di spesa pari a euro 67.681.627,87 lordo Stato, se fosse entrata in vigore entro l'inizio dell'anno scolastico 2013/2014. Al fine di pervenire a previsioni prudenziali circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica della norma in esame, si stima un risparmio lordo pari a euro 64 milioni a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Per l'anno 2015 le economie sono riportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	21.333.333,33	64.000.000,00	64.000.000,00

Comma 9. Si prevede, con decorrenza 1° settembre 2015, di non sostituire più con supplenti brevi e saltuari i docenti che si assentino dal servizio, per il primo giorno di assenza. Ciò anche in considerazione del fatto che non sempre è possibile che i supplenti brevi nominati riescano a prendere servizio sin dalla prima ora del primo giorno, per evidenti ragioni logistiche, pur essendo comunque pagati per intero purché prendano servizio entro la giornata. Alla sostituzione si provvederà invece mediante l'utilizzo dell'organico funzionale e di rete che sarà realizzato con l'attuazione del piano *la buona SCUOLA*. Come previsto dallo stesso piano, si potrà provvedere alle sostituzioni anche mediante il ricorso ad eventuali strumenti quali una "banca delle ore". Ciò consentirà una maggiore efficacia, grazie all'immediata reperibilità di docenti, che potrebbero già conoscere gli alunni interessati, pronti a sostituire i colleghi assenti. Per una stima dei risparmi si sono utilizzati i dati dei contratti di lavoro dipendente sottoscritti dalle istituzioni scolastiche statali con supplenti brevi e saltuari nel corso del 2013 – fatta eccezione per quelli nominati sino alla nomina degli aventi diritto e per quelli disposti ai sensi del DL 147/2007. Si tratta di 1.057.795 contratti, riferiti a tutti i gradi e ordini di scuola e a tutte le qualifiche contrattuali. Con riferimento all'intervento previsto, si riscontra che l'ammontare impegnato per il primo giorno di durata di tutti i contratti di supplenza breve stipulati con docenti è stato pari, nel 2013, a euro 143.107.240,97, dei quali euro 113.348.596,67 relativi la scuola dell'infanzia e primaria. Al fine di pervenire a previsioni prudenziali circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica della norma in esame, si stima un risparmio lordo pari a euro 135 milioni a decorrere dall'anno scolastico

2015/2016. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	45.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00

Comma 10. La norma proposta, provvista di adeguata clausola di salvaguardia, prevede la modifica dei criteri alla base della determinazione dell'organico di diritto del personale ATA per le istituzioni scolastiche statali.

Ciò anche tenuto conto che nel corso degli anni è stata incrementata l'efficienza di numerosi procedimenti amministrativi che interessano o interessavano le segreterie scolastiche, talvolta eliminandoli completamente (e.g. il pagamento della TARSU e delle visite fiscali, la liquidazione delle spettanze ai supplenti brevi e saltuari), talaltra introducendo procedimenti automatizzati che hanno semplificato il lavoro quotidiano (e.g. Ordinativo Informatico Locale, sistema informativo per la gestione degli inventari).

Fermo restando che in sede di predisposizione del decreto interministeriale previsto dalla norma si provvederà, con la relativa relazione tecnica, a dare compiuta dimostrazione dell'adeguatezza delle misure rispetto il fine di contenimento della spesa per euro 50,7 milioni lordo Stato a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, a mero titolo indicativo si rappresenta che il risultato finanziario indicato potrebbe essere raggiunto mediante una riduzione dei posti inferiore al 50% di quelli vacanti e disponibili a settembre 2015, cioè di 923 posti di assistente amministrativo, di 819 posti di collaboratore scolastico e di 275 posti di assistente tecnico. Considerato che lo stipendio lordo Stato di supplenti annuali delle qualifiche elencate è rispettivamente pari ad euro 26.288,13 annui, euro 23.481,74 annui e euro 26.288,13 annui, la riduzione di spesa sarà pari a:

$923 \times 26.288,13 + 819 \times 23.481,74 + 275 \times 26.288,13$ cioè euro 50.724.724,80 lordo amministrazione a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	16.908.241,60	50.724.724,80	50.724.724,80

Il Comma 11, autorizza la spesa di euro 10 milioni l'anno 2015 per il completamento delle attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia, l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni ed il personale dipendente.

Comma 12. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 11 si provvede mediante quota del risparmio derivante dalle riduzioni di spesa di cui al comma 10.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	+ 10.000.000	0	0

Comma 13. La norma provvede a ridurre lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, utilizzato per assegnare alle Università e agli enti AFAM le risorse per gli accertamenti medico-legali. Avuto riguardo al livello di spesa atteso, lo

stanziamento residuo risulterà sufficiente, a decorrere dal 2015, per la copertura del fabbisogno.

	2015	2016	2017 e seg.
SNF	700.000,00	700.000,00	700.000,00

Comma 14. Viene abrogata l'autorizzazione di spesa in favore della scuola di ateneo per la formazione europea "Jean-Monnet" presso la seconda università di Napoli. L'università, nell'ambito del proprio autonomo bilancio, potrà comunque proseguire il supporto alla scuola di ateneo.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	3.326.757,00	3.326.757,00	3.326.757,00

Comma 15. La norma interviene su un'autorizzazione di spesa finalizzata all'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di Genova, facendola confluire nel FFO. Ciò naturalmente si configura come mero aggiustamento contabile e non ha effetti sui saldi di finanza pubblica. Solo per l'anno 2015 la somma disponibile è azzerata, con effetti positivi sia sul saldo netto da finanziare che sull'indebitamento, senza che ciò pregiudichi l'effettivo raggiungimento del fine dell'insediamento della nuova sede universitaria.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	5.000.000,00		

Comma 16. La disposizione in questione dispone la riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, in una misura pari all'incremento di efficienza atteso nell'acquisto dei beni e dei servizi da parte delle Università. Detto incremento di efficienza potrà essere raggiunto, nel rispetto dell'autonomia delle università, mediante l'adozione e l'intensificazione di misure simili nella natura e scopo a quelle introdotte con l'articolo 6 del DL 78/2010 ovvero mediante un maggior ricorso a strumenti di acquisizione avanzati quali quelli offerti dalle centrali di acquisto. Con decreto del Ministro saranno comunque dati indirizzi applicativi alle università.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	34.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00

Comma 17. L'articolo 18 comma 8-sexies del DL n. 69/2013 prevede che le somme giacenti presso il conto corrente acceso presso Intesa San Paolo e destinate al piano stralcio del Fondo Speciale di Ricerca Applicata siano versate alle entrate dello Stato e riassegnate al FFO, detratti 150 milioni destinati dalle medesima norma all'edilizia scolastica nonché quanto occorrente per la chiusura del piano stralcio medesimo.

Si stima che alla chiusura del piano stralcio e detratti i 150 milioni destinati all'edilizia scolastica, rimarranno disponibili almeno 140 milioni di euro.

La disposizione, pertanto, prevede l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015 della predetta somma di 140 milioni di euro, fermo restando che eventuali ulteriori disponibilità che fossero accertate confluirebbero sul FFO.

Comma 18. La disponibilità presso alcuni enti AFAM di elevati fondi cassa consente, per il solo esercizio 2015, di ridurre di un milione l'ammontare delle risorse destinate agli stessi enti per il loro funzionamento amministrativo e didattico, senza conseguenze sulle attività istituzionali.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	1.000.000,00		

Comma 19. La previsione che l'incarico di Presidente presso gli 80 enti AFAM sia onorifica consentirà di risparmiare in media 14.000 euro per presidente, cioè 1.120.000 euro. La norma prevede altresì che si provveda a ridurre l'indennità riconosciuta ai direttori didattici e i compensi ai componenti dei Consigli d'Amministrazione, in maniera da assicurare un ulteriore risparmio pari ad euro 330.000 annui.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00

Comma 20. La disposizione prevede di razionalizzare e uniformare i compensi ai componenti degli organi degli Enti pubblici di ricerca finanziati a valere sul FOE, in maniera da realizzare risparmi di spesa pari a 1 milione l'anno. Poiché il decreto del Ministro che ridetermina i compensi sarà adottato entro il 1° febbraio, nel 2015 la riduzione di spesa ammonterà a 11/12mi del valore di regime, cioè 916 mila euro.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	916.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Comma 21. Con la norma in questione si riduce il Fondo ordinario per gli enti di ricerca, in una misura pari all'incremento di efficienza atteso nell'acquisto dei beni e dei servizi da parte degli enti stessi. Detto incremento di efficienza potrà essere raggiunto, nel rispetto dell'autonomia degli enti, mediante l'adozione e l'intensificazione di misure simili nella natura e scopo a quelle introdotte con l'articolo 6 del DL 78/2010 ovvero mediante un maggior ricorso a strumenti di acquisizione avanzati quali quelli offerti dalle centrali di acquisto. Il Ministro, con proprio decreto, darà indirizzi attuativi, nel rispetto dell'autonomia degli enti.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00

Comma 22. A legislazione vigente, nel 2015 il contingente di personale di diretta collaborazione, incluso l'OIV, sarà pari a 220 unità e il fondo per la corresponsione delle indennità accessorie al relativo personale ammonterà a euro 1.227.420,00 al lordo dipendente, cioè euro 1.628.786,34 al lordo Stato. La proposta riduzione a 190 unità del contingente di personale di diretta collaborazione corrisponde ad una riduzione del 13,63%, cioè ad una riduzione del fondo pari ad euro 222.107 lordo Stato.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	222.000,00	222.000,00	222.000,00

Comma 23. La norma interviene, in maniera ordinamentale senza riflessi sui saldi di finanza pubblica, sui controlli contabili effettuati sull'utilizzo da parte delle scuole delle risorse provenienti dal PON istruzione. Oggi i controlli di primo livello previsti dalla Comunità sono effettuati a cura dell'Autorità di Gestione incardinata presso il Ministero, mediante avvalimento dei funzionari amministrativi in servizio presso gli Uffici scolastici territoriali. I controlli di secondo livello sono invece affidati ai

revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche.

In vista di una prossima riorganizzazione del sistema dei controlli, si prevede che i controlli di primo livello sui fondi PON della programmazione 2014-2020 siano affidati ai revisori dei conti in rappresentanza del MIUR, che continueranno anche ad effettuare quelli di secondo livello sulla precedente programmazione 2007-2013.

Comma 24. La norma prevede un finanziamento una-tantum di euro 10 milioni nell'anno 2014 in favore dell'INVALSI, da utilizzare per strutturare il Sistema Nazionale di Valutazione secondo le linee guida indicate nel piano la Buona Scuola del governo.

Contestualmente si prevede di destinare, sempre per l'anno 2014, euro 5 milioni alle iniziative di cui all'articolo 19 comma 4 del DL n. 104/2013 – sostegno agli istituti musicali pareggiati, ed euro 1 milione per il 2014 per il sostegno alla accademie non statali di belle arti.

All'onere si provvede utilizzando quota parte dei 26.486.195,81 sinora versati alle entrate dello Stato ai sensi dell'articolo 7 comma 39 del DL 95/2012 a valere sulle contabilità speciali intestate agli uffici scolastici provinciali. Quota parte di detti versamenti, pari a euro 6.000.000,00, è destinata alle borse di studio degli specializzandi medici ai sensi dell'articolo 15 del DL 90/2014. La somma residua, pari a euro 23.486.195,81, è più che sufficiente a dare copertura alle esigenze manifestate con la norma proposta.

L'articolo 7 comma 39 del citato DL 95/2012 prevedeva che le somme versate alle entrate a valere sulle contabilità in questione fossero riassegnate alle spese e in particolare al funzionamento delle scuole. Il cambio di destinazione, non comporta quindi effetti sulle finanze pubbliche.

Comma 25. La norma prevede l'istituzione di un Fondo per il potenziamento e la valorizzazione del sistema AFAM, con la dotazione di euro 10 milioni nell'anno 2015, da assegnare alle istituzioni anche sulla base di criteri di premialità. Le istituzioni utilizzeranno le risorse per interventi in conto capitale, ad esempio per l'acquisto di strumenti musicali o di dotazioni laboratoriali. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La copertura viene individuata nella riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370 che presenta le sufficienti disponibilità.

Commi 26-27. La norma autorizza l'INVALSI ad attuare un piano assunzionale straordinario, a copertura dei posti vacanti in pianta organica e in deroga ai vigenti vincoli in materia di facoltà assunzionali. Ciò si rende opportuno in relazione al previsto potenziamento delle attività di valutazione del sistema di istruzione, anche alla luce della centralità di tale sistema per il complessivo piano evolutivo per la scuola previsto dal Governo con la buona Scuola.

La pianta organica dell'INVALSI ha 42 posti, divisi tra ricercatori, tecnologi, collaboratori tecnici degli enti di ricerca e amministrativi. Di questi posti, 11 sono vacanti o lo saranno entro il 31 dicembre 2015. L'onere di personale conseguente alla copertura di detti posti è valutabile, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, in euro 592.211,49 nel 2015 ed in euro 691.653,50 a decorrere dal 2016.

Nella quantificazione dei predetti oneri è stato previsto prudenzialmente anche un onere per la retribuzione accessoria, pari a quello medio oggi in essere presso l'ente, in considerazione del parere reso da ARaN e Funzione Pubblica circa la costruzione del relativo fondo negli enti di nuova o recente costituzione, che deve riflettere, nell'ammontare, gli incrementi del personale in servizio.

La copertura dell'onere è realizzata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440 che presenta le sufficienti disponibilità.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	593.000	692.000	692.000

Il comma 28, al fine di favorire il reclutamento di ricercatori universitari nella fase iniziale della carriera accademica, apporta, a decorrere dall'anno 2015, talune modifiche all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo la possibilità di sostituire, senza gravare sui punti organico, il 100% dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già assunti a valere sui punti organico con riferimento alle sole Università che presentano un indicatore delle spese di personale inferiore al 80% sul totale delle entrate, ai sensi di quanto attualmente previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Quanto precede nel presupposto che si tratta della mera sostituzione, alla scadenza dei relativi rapporti, di personale assunto a tempo determinato a valere su cessazioni di personale a tempo indeterminato.

Tale previsione non cambia la modalità di calcolo del rapporto delle spese di personale in cui rimarrebbero inclusi i costi dei ricercatori a tempo determinato sia della tipologia a), sia della tipologia b) dell'articolo 24 della legge 240/2010, ma si pone l'obiettivo di favorire l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ferma restando la compatibilità finanziaria dei relativi oneri, mantenendo invece tali figure completamente nell'ambito delle limitazioni al turn over per le università con indicatori di bilancio non adeguati. Le disposizioni che individuano gli indicatori di bilancio ai fini della programmazione delle assunzioni delle università sono peraltro in corso di ridefinizione con dPCM, in attuazione del comma 6 dell'art. 7 del d.lgs. n. 49/2012.

I conseguenti riflessi sulle facoltà assunzionali riguardano unicamente soggetti assunti con contratto a tempo determinato non convertibile a tempo indeterminato. Quindi la norma non comporta incrementi di spesa permanenti. La facoltà in questione è attribuita alle sole Università con bilanci tali da consentire la copertura (temporanea, come detto) della maggiore spesa. Inoltre, non prevedendosi un contestuale incremento del FFO, la maggiore spesa di personale potrà avvenire unicamente con una contestuale riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi da parte delle Università interessate. Tale incentivo va altresì a stimolare il perseguimento di politiche di bilancio virtuose in tutto il sistema universitario

Il comma 29, sopprimendo il riferimento esclusivo ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, consente di rendere più flessibile, nell'ambito della programmazione di ateneo, la modalità di calcolo del rapporto 1:1 tra assunzione dei professori ordinari e quella dei ricercatori a tempo determinato. In questo modo al denominatore di tale rapporto sarebbero conteggiati oltre ai ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/10, anche i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/10 che fino ad oggi erano esclusi. Si persegue in questo modo un indirizzo di maggiore flessibilità mantenendo invariati i vincoli assunzionali.

Il comma 30 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, alle università vengano applicate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 consentendo quindi agli atenei che non hanno utilizzato integralmente le risorse rese disponibili dalle cessazioni in termini di punti organico per le assunzioni, di poter cumulare le disponibilità residue nell'arco temporale di tre anni, nel rispetto delle programmazioni del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

Detta disposizione consente agli atenei di poter esercitare la propria facoltà assunzionale che è stata in

questi ultimi tempi condizionata dai ritardi dell'abilitazione scientifica nazionale e perseguire realmente una programmazione triennale del reclutamento.

Inoltre si evidenzia che in tal modo si evita di richiedere interventi di proroga dei termini di utilizzo dei punti organico resi disponibili dalle cessazioni dell'anno precedente.

Anche questa norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica, poiché lascia invariate la facoltà assunzionali fruibili dalle Università, limitandosi a renderne più semplice la fruizione.

Comma 31. La norma intende consentire la possibilità per le regioni per le quali non si è ancora concluso il contenzioso giurisdizionale e per le quali sono intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure, di poter procedere all'aggiudicazione provvisoria dei lavori di edilizia scolastica entro il 28 febbraio 2015, nonché la possibilità per i Comuni di effettuare i pagamenti alle ditte che hanno in corso i lavori fino al 31 dicembre 2015. Ciò per i Comuni che non riescono a chiudere la contabilità entro il termine attualmente previsto del 31 dicembre 2014.

La norma, complessivamente, consente di utilizzare efficacemente tutte le risorse per quegli enti locali che hanno già aggiudicato e avviato i lavori, in considerazione del ruolo strategico che l'edilizia scolastica riveste per il programma del Governo.

Art. 29

Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare

Comma 1. Si dispone la riduzione di spesa di cui all'art. 3, comma 1 della legge 14 febbraio 1994, n. 124, concernente "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992", per un importo pari ad un milione di euro annui a decorrere dal 2015.

Art. 30

Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Comma 1. Il comma 38, secondo periodo, dell'articolo 1 della Legge di stabilità n. 147 del 2014 prevede, per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013, un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. La Commissione Europea ha dichiarato inammissibile detto contributo ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C3 64/06, per cui non più erogabile.

Di conseguenza si dispone la soppressione dell'autorizzazione di spesa.

Comma 2. La riduzione proposta riguarda oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui, garantiti dallo Stato, che le ferrovie in concessione e in gestione commissariale governativa sono stati autorizzati a contrarre ai sensi della legge n. 910/1986 per la realizzazione degli investimenti. La riduzione, per 8,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni a decorrere dal 2016, viene proposta in seguito al completamento dei progetti di investimenti già avviati in attuazione della legge 910.

Comma 3. La riduzione proposta riguarda oneri relativi al contributo quindicennale previsto dall' art. 1, comma 981, della legge n. 296/2006, per il completamento delle opere infrastrutturali della pedemontana di Formia. Con D.I. Mit/MEF n. 299 del 30 dicembre 2008, è stato autorizzato l'utilizzo, da parte dell'ANAS, del contributo con attualizzazione mediante contratto di mutuo. Tuttavia, poiché l'ANAS non ha stipulato alcun mutuo, se ne propone la riduzione per 3 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Comma 4. La riduzione proposta riguarda oneri relativi al contributo quindicennale previsto 144,

comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 che prevede un contributo al Comune di Reggio Calabria in base agli stati di avanzamento lavori del programma di recupero urbano. Poiché detto programma dopo aver subito continui e forti rallentamenti risulta bloccato, si dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa per 3 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Comma 5. La disposizione modifica l'articolo 1, comma 1020 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 riducendo dal 42 al 21 per cento la quota delle risorse derivanti dalla pagamento del canone annuo da corrispondere direttamente ad ANAS Spa. La stessa Società dovrà provvedere, poi, ad effettuare risparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo.

Sulla base dei dati di bilancio della società ANAS relativi all'anno 2013 la quota di risorse introitata dalla stessa ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006 risulta di 49,6 milioni di euro. Conseguentemente la riduzione, pari alla metà, della percentuale spettante ad ANAS comporta una riduzione della quota spettante ad ANAS quantificabile in 24,8 milioni di euro, da compensare con i risparmi di spesa che la stessa Società deve realizzare.

Considerato che la quota non assegnata ad ANAS viene introitata dallo Stato, dalla disposizione derivano **maggiore entrate**, per il bilancio dello Stato, per 24,8 milioni di euro **a decorrere dall'anno 2015**.

Art. 31

Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero della difesa

Comma 1. L'intervento è diretto ad abrogare la disposizione recata dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 86 del 2001, in base alla quale il personale delle Forze armate all'atto del rientro in patria, dopo essere stato impiegato presso Enti od organismi internazionali, ai sensi della legge n. 1114 del 1962, ovvero presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, enti, comandi od organismi internazionali, ai sensi dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, ha ora diritto a percepire l'indennità di trasferimento, prevista dal comma 1 dello stesso articolo 1, pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. Tale intervento si pone sullo stesso piano di quanto già previsto dall'articolo 4, comma 97, della legge n. 183 del 2011, per il personale impiegato all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, ai sensi dell'articolo 1809 del codice dell'ordinamento militare (C.O.M.), che aveva disposto l'esclusione dalla corresponsione della citata indennità di trasferimento per il citato personale. Tenuto conto del numero medio annuo di "rientri in patria", il presente intervento comporta un **risparmio di 7 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dal 2015**.

Comma 2. L'intervento è diretto a ridurre le rilevanti spese legate al rimborso spettante al personale trasferito all'estero per il trasporto dei mobili e delle masserizie, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ciò attraverso il prolungamento della permanenza all'estero dell'interessato dagli ordinari attuali tre anni a quattro anni. Tale modifica comporta un rallentamento negli avvicendamenti valutato in circa 330 unità annue, rispetto al volume attuale che si attesta intorno alle 450 unità (mandato su base triennale), con un conseguente diminuzione dei movimenti di circa 120/130 unità. **Il risparmio stimato è pari a 1,6 milioni di euro all'anno**, riferito a spese di trasporto mobili e masserizie, spese vive di trasferimento, prima sistemazione da e per l'estero.

Comma 3. L'intervento abroga l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 565-bis del decreto

legislativo 15 marzo 2010 n. 66, a decorrere dall'anno 2015, con **un risparmio pari a circa 0,53 milioni di euro annui a decorrere dal 2015**.

Comma 4. Con l'intervento in esame, si prevede che il materiale utilizzato per il conio della medaglia Mauriziana concessa agli ufficiali e ai sottufficiali con 10 lustri di servizio militare possa essere diverso dall'oro. Attualmente l'Amministrazione dovrebbe sostenere una spesa riferita a 2.467 medaglie, in cui costo unitario è pari a 1.355 euro, per una spesa complessiva di circa 3,24 milioni di euro. Con il presente intervento normativo e il successivo adeguamento della disciplina regolamentare, si potrà prevedere che la medaglia in questione invece di essere coniata in oro sia realizzata in bronzo, con bagno galvanico in oro, da far realizzare all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui costo è stimato in circa 110 euro, per ciascuna medaglia. La **riduzione** sul pertinente capitolo di bilancio che in tal modo si rende possibile è **pari 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2015**.

Comma 5. La disposizione è volta precludere la possibilità per il Ministero della difesa di affidare a terzi il servizio di trasporto collettivo mediante linee bus per le esigenze del personale dipendente, ciò vietando la possibilità di esperire nuove gare o di rinnovare i contratti in scadenza al 31 dicembre 2014. Il **risparmio** è quantificato in **0,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2015**, pari agli oneri sostenuti per il precedente contratto.

Commi 6 e 7. L'intervento è finalizzato a ridurre drasticamente il numero di alloggi dotati di locali predisposti per la rappresentanza (da 55 a 6), per i quali l'amministrazione militare deve provvedere a tutte le relative spese.

Il **risparmio** è quantificato in **0,84 milioni di euro annui a decorrere dal 2015** ed è riconducibile al venire meno dell'esigenza di garantire, attraverso l'affidamento a ditte esterne, i servizi legati all'attività di rappresentanza, quali la pulizia dei locali e il confezionamento e la somministrazione dei pasti in occasione di incontri di rappresentanza con alte cariche nazionali e internazionali, nonché di acquisire e mantenere gli elementi di arredo.

Commi 8, 9 e 10. L'intervento è inteso a realizzare risparmi di spesa attraverso una rivisitazione degli organi giurisdizionali militari che comporta la riduzione degli uffici giudiziari e la riassegnazione del relativo personale di magistratura e non, che risulti in esubero, nei rispettivi ruoli del Ministero della giustizia. I suddetti risparmi di spesa, allo stato non compiutamente quantificabili, sono imputabili, in via generale, alla cessazione di locazioni passive ed alla riduzione del costo totale di occupazione degli edifici; in via prudenziale si quantifica una riduzione delle spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria militare **pari a 1,23 milioni di euro annui a decorrere dal 2015**, in base alle minori esigenze di funzionamento basata sui consuntivi di spesa relativi all'esercizio finanziario 2013. Ulteriori risparmi potranno essere stimati a consuntivo.

Comma 11. L'intervento è diretto a sopprimere la disposizione recata dall'articolo 906 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), che non considera il contingente degli ufficiali (colonnelli e generali) che ricoprono specifici incarichi internazionali individuati con decreto del Ministro della difesa, ai fini del computo delle eccedenze rispetto agli organici previsti per il ruolo di appartenenza, ai fini del collocamento in aspettativa per riduzione quadri (ARQ),

L'intervento comporta un **risparmio di spesa** quantificato in **1.500.000 euro a decorrere dal 2015**.

Comma 12. L'art. 36 del codice dell'ordinamento militare prevede per il personale civile, in servizio presso gli uffici degli addetti militari all'estero, esclusivamente mansioni esecutive (archivista) e l'attuale contingente, definito dal Decreto interministeriale Difesa- Affari esteri e cooperazione internazionale – Economia e Finanze del 4 luglio 2013, è di circa 23 unità. Con la presente disposizione si prevede la riduzione del 10% di tale personale ovvero 2 unità di personale esecutivo (coadiutori

civili), con un risparmio lordo quantificato in 150.000 euro a decorrere dal 2015.

Comma 13. La disposizione riduce il contingente del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di non meno del 20 per cento. Con regolamento si provvederà ad apportare le conseguenziali modificazioni alla disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, con specifico riferimento al numero massimo del contingente di persone addetto a tali uffici. Il **risparmio di spesa** è stimato in circa **0,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2015**, tenuto conto che il costo medio annuo, al netto degli oneri di contribuzione, riferito all'indennità di diretta collaborazione, è pari a circa 13.000 euro.

Comma 14. Viene prevista la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582, 583 e 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relative alla fissazione dell'organico delle Forze Armate. Gli effetti complessivi di risparmio sono variabili negli anni in relazione agli oneri indicati dai richiamati articoli 582 e 583. Di seguito una tabella riassuntiva dei risparmi complessivi, lordo amministrazione, per gli anni 2015-2017:

Effetti Risparmio	2015	2016	2017
Dati in milioni di euro lordo amministrazione	66,285	93,737	93,926

Commi 15 – 18. La disposizione prevede la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in uso al Ministero della difesa, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro in ciascuno degli anni 2016 e 2017. I proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e ad essi non si applicano le disposizioni in materia di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo di cui agli articoli 306, comma 3, ultimo periodo e 307, comma 10, lettera d), primo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino alla concorrenza dei citati importi, restando acquisiti all'erario.

Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei predetti proventi, gli importi di 220 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

Comma 19. L'intervento è diretto ad abrogare l'articolo 1095, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che prevede il conferimento del grado di tenente generale o corrispondenti, all'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Esercito italiano, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, del Corpo di commissariato, del Corpo di sanità e del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti.

Tenuto conto che la differenza tra la retribuzione media, a lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, corrisposta al personale che riveste il grado di maggior generale o corrispondenti e quella di un tenente generale e corrispondenti ammonta a 22.692 euro annui per l'Esercito, a 24.673 euro annui per la Marina Militare e a 22.019 euro annui per l'Aeronautica Militare,

il risparmio per l'amministrazione in termini di spesa per redditi ammonterà a regime, nell'anno 2021, a circa 202.000 euro annui. Tale risparmio verrà comunque parzialmente conseguito nel prossimo triennio in relazione alla sostituzione del personale interessato che, attualmente, riveste il grado di maggior generale o corrispondenti atteso il collocamento in quiescenza per limiti di età con la seguente ipotesi di risparmio in termini di consistenze medie in anni persona: 2,5 unità nel 2015, 5,75 unità nel 2016, 6 unità nel 2017, 8 unità nel 2017 e 9 unità nel 2021.

Conseguentemente, i risparmi attesi per gli anni 2015, 2016 e 2017 ammontano, rispettivamente, a 50.654, 104.153 e 107.654 euro annui lordo amministrazione.

Comma 20. Con la norma in esame si prevede che il processo di risanamento delle unità produttive dell'Agenzia Industrie difesa e il raggiungimento della capacità di operare secondo criteri di economica gestione si conseguano entro l'anno 2016, anziché entro l'anno 2014 come previsto a legislazione vigente. Rimane invece immutato quanto previsto dall'articolo 2190, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, in ordine alla soppressione, a decorrere dall'anno 2015, dei contributi a favore della predetta Agenzia a carico del bilancio del Ministero della Difesa. Pertanto, nel suo complesso, dalla disposizione in esame non derivano effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 32

Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Commi 1-3. La disposizione in esame, prevede l'incorporazione dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria nel Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, CRA, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità, e la corresponsione dei compensi dovuti agli organi statutari fino alla predetta data. Si precisa che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 454/1999 e dell'art. 3 dello Statuto gli organi dell'INEA, il cui costo complessivo è pari ad euro 159.000, sono:

a) il Presidente	euro 63.000
b) il Consiglio di amministrazione	euro 52.000
c) il Collegio dei revisori dei conti	euro 32.000
d) il Consiglio scientifico	euro 12.000

Dall'applicazione della norma a regime dovranno, inoltre, derivare risparmi sulla spesa di personale, pari ad almeno il 10 per cento, conseguenti alle operazioni di razionalizzazione delle attività. Tali risparmi potranno essere quantificati a consuntivo in ragione delle misure di attuazione adottate dall'Organo Commissariale.

Il comma 2 della disposizione prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sia nominato il Commissario per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 nonché due sub-commissari e siano determinati i rispettivi compensi.

Per il Commissario si prevede l'attribuzione di un compenso nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 mentre per i sub-commissari il compenso non potrà superare l'ottanta per cento di quello stabilito per il Commissario.

Pertanto, la spesa massima annuale per i compensi da corrispondere al Commissario ed ai sub-

Commissari sarà pari a:

- Compenso massimo Commissario: 100.000 euro
- Compenso massimo sub-commissari: 80.000 euro x 2 = 160.000 euro
- Totale compensi 260.000 euro
- (i compensi si intendono comprensivi degli oneri a carico dello Stato)

L'onere derivante dall'attribuzione dei suddetti compensi, da rapportarsi all'effettiva durata dell'incarico, graverà sui capitoli dell'Agenzia unica per la ricerca, la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

In conclusione si precisa che dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, al contrario, a detta norma sono associati risparmi pari **3 milioni di euro a decorrere anno 2015**, derivanti, nelle more dell'attuazione del riordino dell'Agenzia, dalla riduzione di pari importo del contributo ordinario annuo a carico dello Stato, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.

Ulteriori risparmi saranno accertati a consuntivo.

Comma 4. La norma in esame dispone la modifica dell'aliquota di accisa del gasolio nel settore agricolo.

A legislazione vigente, le aliquote agevolate per gli impieghi nei lavori agricoli sono stabilite nel Punto 5 della Tabella A, allegata al Testo Unico delle Accise - Decreto Legislativo 504/1995, nella misura del 22 per cento dell'aliquota normale del gasolio (attualmente pari a euro 619,80 per 1000 litri), e del 49 per cento dell'aliquota normale della benzina (attualmente pari a euro 730,80 per 1000 litri).

La norma in esame ridetermina l'aliquota agevolata del gasolio per uso agricolo, nella misura del 26,5 per cento dell'aliquota normale sopra indicata.

Sulla base degli ultimi dati disponibili (fonte Ministero dello Sviluppo Economico) sono stati stimati i consumi del gasolio agricolo in 2,2 miliardi di litri su base annua e si è proceduto alla determinazione degli effetti di gettito per l'erario conseguenti all'applicazione della nuova aliquota agevolata indicata nella disposizione in esame.

Il maggior gettito in termini di Accise e Iva, tenendo anche conto del regime speciale IVA per l'agricoltura, delle imposte dirette e dell'IRAP, è evidenziato nel prospetto seguente:

	2015	2016	2017	2018	2019
Accisa	61,63	61,63	61,63	61,63	61,63
IVA	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78
IIDD	0	-11,86	-6,78	-6,78	-6,78
IRAP	0	-2,28	-1,23	-1,23	-1,23
Totale	68,41	54,27	60,40	60,40	60,40

in milioni di euro

Comma 5. La disposizione prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia ridotta di euro 6.400.000 annui a decorrere dal 2015.

Le risorse assegnate dalla citata autorizzazione di spesa sono state destinate, dalle delibere CIPE 22 luglio 2010, n. 69, e 18 novembre 2010, n. 92, al finanziamento, mediante operazioni di mutuo, di

opere infrastrutturali irrigue per un importo complessivo pari circa 595 milioni di euro, mentre l'importo di circa 207 milioni di euro è stato destinato alla copertura della quota interessi.

A seguito della chiusura delle procedure di gara per l'appalto dei lavori, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha provveduto ad effettuare la rimodulazione dei quadri economici, che ha fatto emergere economie per oltre 6,4 milioni di euro per ciascuna annualità.

Tali economie consentono la riduzione della autorizzazione di spesa in esame senza compromettere la realizzazione delle opere né il pagamento degli interessi.

Comma 6. La norma in oggetto, con la finalità di realizzare economie nell'ambito delle spese rimodulabili nei bilanci delle Amministrazioni del Comparto "Sicurezza", dispone la modifica dell'art. 44, del Decreto Legislativo n. 504 /1995 per consentire alla polizia giudiziaria di utilizzare i carburanti per autotrazione sottoposti a sequestro, ai fini della successiva confisca, a beneficio del proprio parco auto.

In tal modo, si perviene anche all'abbattimento degli oneri correlati alla custodia giudiziale dei citati prodotti sequestrati e si evita la perdita delle qualità chimico-fisiche proprie del carburante in attesa della pertinente definizione processuale penale.

Considerata la natura procedurale della norma, non si ascrivono effetti di gettito.

Articolo 33

Ottimizzazione della gestione di Tesoreria dello Stato

Commi 1 e 2. In conseguenza delle decisioni della Banca centrale europea (BCE) del 5 giugno 2014 e del 4 settembre 2014, che hanno inciso sulle modalità di gestione delle liquidità dei governi nazionali detenute presso le banche centrali nazionali, il comma 1, lettera c) introduce le modifiche normative necessarie per rendere più efficiente e flessibile la gestione attiva della liquidità del conto disponibilità presso la Banca d'Italia. Ciò al fine di consentire la massima remuneratività delle giacenze del conto, dati i tassi di interesse prevalenti sul mercato.

La lettera d) del comma 1 dispone il trasferimento del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato dal Conto presso la Banca d'Italia alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., evitando la possibilità di subire erosioni del relativo ammontare derivanti dalla possibile applicazione di un tasso negativo, oltre la soglia massima di remunerazione.

La lettera b) del citato comma 1, ampliando le possibilità di emissione in valuta, permette invece di gestire in modo più efficiente ed economico la copertura dalle oscillazioni del tasso di cambio e le posizioni derivate, permettendo impieghi di liquidità a condizioni migliorative rispetto alle attuali.

La disposizione, dalla quale non derivano oneri, potrebbe determinare anzi effetti positivi per il bilancio dello Stato, per la possibilità di negoziare con ogni controparte uno spread sui tassi monetari con *floor* a zero, qualora i tassi fossero negativi.

Art. 34

Assoggettamento delle camere di commercio alla tesoreria unica e proroga termine finale per la sospensione della tesoreria unica cd. mista

La norma di cui ai **commi 1-4** proposta prevede l'afflusso presso la tesoreria statale di circa 850 milioni di euro nel 2015, calcolati sulla base delle risorse detenute presso il sistema bancario nel periodo

gennaio 2013-giugno 2014 da parte delle camere di commercio e tenendo conto degli effetti della progressiva riduzione della misura dei diritti camerali a partire dal 2015.

Il relativo versamento alla tesoreria statale si traduce in un miglioramento di pari importo del fabbisogno del settore statale e pubblico nell'anno 2015.

Le somme versate costituiscono risorse proprie delle camere di commercio e per questo motivo ne è stato previsto il versamento su un conto fruttifero. Lo Stato dovrà corrispondere su di esse un interesse a un tasso pari allo 0,25%. L'onere per interessi, al netto della ritenuta fiscale del 26%, calcolato sulla giacenza media è pertanto stimabile in circa 1,6 mln. di euro annui.

Tenuto conto infine che l'afflusso di risorse presso la tesoreria statale si traduce in una minore emissione di titoli del debito pubblico, è stato stimato il risparmio per il bilancio statale conseguente ai minori oneri per interessi pagati (pari a 15 mln. per il 2015, 14,50 mln per il 2016 e 13.75 mln a partire dal 2017, al netto della ritenuta fiscale del 12,50%), utilizzando il tasso medio all'emissione pari al 2%.

Per ciò che concerne il comma 5, si segnala che la scadenza del termine di sospensione della tesoreria unica mista al 31.12.2014, come previsto dall'art. 35, comma 8, del decreto legge n. 1/2012 avrebbe determinato un effetto di maggior fabbisogno del settore statale e pubblico nel 2015 e nel 2016. Tale effetto, con la proroga della predetta sospensione, viene meno in tali anni e si verifica nel 2018. Il prospetto riepilogativo seguente illustra gli effetti sul fabbisogno del settore pubblico (in milioni di euro):

2015	2016	2017	2018	2019	2020
6.000	3.000	0	-6.000	-3.000	0

(il segno + indica un miglioramento del saldo, il segno - indica invece un peggioramento)

L'effetto migliorativo dei saldi dovuto alla minore spesa per interessi per lo Stato, conseguente al permanere della liquidità in tesoreria, è valutabile in 72 milioni di euro nell'anno 2015 e 157 per gli anni 2016 e 2017. Tale profilo si fonda sull'ipotesi che la fuoriuscita delle risorse dalla tesoreria statale, in caso di ripristino del regime della tesoreria unica mista, sarebbe avvenuta gradualmente.

A fronte di tali risparmi di spesa, si determinano, per lo Stato, maggiori oneri per interessi sulle giacenze presso la tesoreria statale pari a 7,65 milioni di euro nel 2016 e 16,65 milioni nel 2017 e 2018. Tali importi si riferiscono all'effetto sul saldo netto da finanziare, ma si valuta un pari effetto negativo sugli altri saldi, dovuto al fatto che con la disposizione in esame viene meno per la PA un introito (gli interessi attivi) che sarebbe provenuto dal settore privato, sostituito da un introito proveniente da un'altra pubblica amministrazione.

Articolo 35

Concorso degli Enti territoriali alla finanza pubblica

I **commi da 1 a 12** rideterminano gli obiettivi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per gli esercizi dal 2015 al 2018, prevedendo:

- per gli esercizi dal 2015 al 2018 un contributo aggiuntivo, in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare, pari a 3.452 milioni a carico delle Regioni a statuto ordinario e a 548 milioni a carico delle Autonomie speciali;
- l'estensione al 2018 dei contributi già previsti dal DL 66/2014 fino al 2017, per le regioni a

statuto ordinario pari a 750 milioni in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare, e per le autonomie speciali pari a 703 milioni in termini di indebitamento netto e di 300 milioni in termini di saldo netto da finanziare;

Per le regioni a statuto ordinario, soggette alla disciplina del pareggio di bilancio, il contributo è attuato, sia in termini di indebitamento netto, che di saldo netto da finanziare, riducendo i livelli di finanziamento statali nei confronti delle regioni e attraverso l'acquisizione delle risorse regionali da parte dello Stato, per un importo pari a 3.452 aggiuntivo rispetto al contributo di 750 milioni di euro già previsto.

Infatti, a seguito della predetta riduzione delle entrate regionali, al fine di conseguire gli equilibri di bilancio previsti, le regioni a statuto ordinario dovranno contenere le spese per lo stesso importo, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Per la regione Sardegna, soggetta alla disciplina del pareggio dei bilancio, il contributo è attuato sia in termini di indebitamento netto, che di saldo netto da finanziare, attraverso l'accantonamento aggiuntivo, per un importo pari a 97 milioni di euro, delle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettante alla regione. Al fine di conseguire il pareggio, la regione Sardegna dovrà contenere le proprie spese del medesimo importo, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Per le altre autonomie speciali il contributo in termini di indebitamento è attuato nell'ambito della disciplina del patto di stabilità interno. A tal fine, gli obiettivi del patto concordati con il Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, devono essere definiti tenendo conto del contributo di cui al comma 3.

Il contributo in termini di saldo netto da finanziare è attuato:

- per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, attraverso l'accantonamento, delle quote di compartecipazione ai tributi erariali, di importo pari a quelli previsti dal comma 3;
- per la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano attraverso il versamento al bilancio dello Stato, di importo pari a quelli previsti dal comma 3.

I **commi 13, 14 e 16** determinano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2015, 3.200 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, di cui 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 derivanti dalla minore spesa connessa alla corrispondente riduzione del fondo di solidarietà comunale e 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 derivanti dai versamenti al bilancio statale da parte di province e città metropolitane.

Il **comma 17** determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica di 1.149,1 milioni di euro per l'anno 2018.

I **commi 15 e 18**, di carattere ordinamentale, non determinano effetti finanziari negativi.

Articolo 36

Pareggio di bilancio delle Regioni

I **commi da 1 a 4**, comportano una riduzione dell'indebitamento netto di 2.005 milioni, compensati dagli effetti negativi, di pari importo, determinati dall'applicazione del comma 5.

Il **comma 6** determina, per il 2015, un effetto negativo sui saldi di finanza pubblica di 560 milioni, di cui 60 compensati dalla riduzione di pari importo, operata dal comma 9 dell'articolo 37, dell'esclusione prevista per il 2016 dall'articolo 4 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133.

I **commi dal 7 al 17** hanno natura ordinamentale, e non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Gli effetti positivi sull'indebitamento netto derivanti dal rispetto degli equilibri di competenza e di cassa, sia di parte corrente, che tra entrate e spese finali, in sostituzione della disciplina del patto di stabilità interno sono stati stimati, facendo riferimento ai saldi di cassa finali delle regioni, dal 2011 al 2013, calcolati sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni alla Copaff ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto legge n. 135 del 2009.

I saldi di cassa sono stati considerati una stima degli effetti sull'indebitamento netto del passaggio alla disciplina del pareggio di bilancio nel 2015 in quanto:

a) per gli enti in contabilità finanziaria, il calcolo dell'indebitamento è in gran parte effettuato con riferimento ai dati di cassa, quali, ad esempio tutti i trasferimenti correnti e in c/capitale, le entrate e spese in conto capitale, le imposte e tasse.

b) l'adozione, a decorrere dall'esercizio 2015, del principio contabile della competenza finanziaria, di cui all'allegato n. 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014, comporterà un significativo avvicinamento della competenza alla cassa, per tutte le voci di bilancio.

I **commi da 18 a 22**, essendo di natura regolamentare, non determinano oneri per la finanza pubblica.

Art. 37

Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali

La norma recata dal **comma 1**, volta a ridurre, nel periodo 2015-2018, il contributo richiesto agli enti locali, mediante il patto di stabilità interno, per complessivi 3.350 milioni annui, di cui 3.095 milioni ai comuni e 255 milioni alle province, determina un effetto negativo per la finanza pubblica in termini di indebitamento netto e fabbisogno pari a 3.350 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

La norma recata dal **comma 2**, che stabilisce che ai fini del conseguimento dell'obiettivo di saldo di competenza mista rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità - fondo introdotto dalla riforma di contabilità degli enti territoriali, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 - determina un beneficio annuo sui saldi di finanza pubblica per 2.350 milioni (2.195 milioni ascrivibili ai comuni e 155 milioni alle province) derivante dalla compressione della spesa degli enti locali per effetto dell'introduzione dell'obbligo di alimentare un Fondo per i crediti di dubbia esigibilità.

Più precisamente, in base al "Principio applicato della contabilità finanziaria", per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio dovrà essere effettuato un accantonamento al predetto Fondo crediti di dubbia esigibilità. A tal fine, nel bilancio di previsione dovrà essere stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare dovrà essere determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura, nonché dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). L'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità non potrà essere oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio che confluirà nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

La stima dell'accantonamento, effettuata sulla scorta della metodologia dettata dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011, applicato alle registrazioni presenti nei certificati di conto consuntivo del

quinquennio 2008-2012 degli enti locali, ammonta a circa 4.390 milioni per i comuni e a circa 310 milioni per le province.

A titolo prudenziale, anche in considerazione degli effetti non stimabili derivanti dal riaccertamento dei residui attivi e passivi sull'entità del risultato di amministrazione, si ritiene che l'effetto positivo in termini di indebitamento netto possa essere valutato considerando il 50% della predetta stima, essendo gli enti obbligati ad effettuare un accantonamento minimo del 50% già in sede previsionale.

La norma recata dal **comma 9, lettera a)** determina nel 2015 un miglioramento dei saldi di finanza pubblica di 60 milioni di euro che compensa il peggioramento di pari importo operato dal comma 6 dell'articolo 36.

I restanti commi, essendo di natura ordinamentale, non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 38

Norme varie in materia di enti territoriali

I commi da 1 a 4 presentano natura ordinamentale e non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 5 facendo venire meno l'acquisizione al bilancio statale delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, determina effetti finanziari negativi per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 di 230 milioni di euro annui in termini di saldo netto finanziario.

Commi 6 -9. La norma in esame prevede che, a decorrere dal 1° Settembre 2015, le spese connesse al funzionamento degli uffici giudiziari vengano sostenute direttamente dall'amministrazione della giustizia.

Fino al 31 agosto 2015 le stesse spese continueranno ad essere sostenute dai Comuni attraverso il contributo loro erogato dal Ministero della Giustizia mediante trasferimento di fondi dal capitolo 1551 dello stato di previsione dello stesso Dicastero.

A partire dall'anno 2016 la dotazione del predetto capitolo è incrementata di 200 milioni annui.

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verrà determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392. Tale importo sarà determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard verrà definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 10 prevede l'emanazione di un regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 al fine di individuare le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per attuare le disposizioni di cui ai commi da 6 a 9, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia. La disposizione prevede, inoltre, che per lo svolgimento dei nuovi compiti il Ministero debba prioritariamente far ricorso al personale delle province, eventualmente in esubero, a seguito della piena attuazione della legge n. 56/2014.

Il comma 11 prevede, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61/2012, un contributo annuo per gli extracosti di Roma, in quanto capitale della Repubblica, determinando un onere per la finanza pubblica di 110 milioni annui.

commi 12 e 13 La proposta è volta a consentire al comune di Milano, in vista degli eventi eccezionali relativi al semestre di Presidenza Italiana del Consiglio Europeo e dell'Expo Milano 2015, di derogare alla vigente normativa in materia di personale .

In particolare il **comma 12** prevede, al primo periodo, la non applicazione, , per l'anno 2015, per le spese di personale assunto con forme di contratto a tempo determinato strettamente necessarie alla realizzazione dell'Esposizione universale, dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78 del 2010. Il secondo periodo prevede deroghe in materia di compensi per lavoro straordinario. Tali spese non concorrono, ai sensi del terzo periodo, alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 296 del 2006 e delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 78 del 2010.

Le disposizioni non comportano oneri per la finanza pubblica atteso che le deroghe sono esercitate nell'ambito delle risorse di bilancio del Comune. Il **comma 13** è volto ad estendere le deroghe ai vincoli in materia di assunzione di personale, già previste per le società *in house* degli enti locali soci di Expo, agli enti locali e regionali impegnati in attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'Esposizione universale, e per tutto l'anno 2016, tenuto conto delle necessità correlate alle operazioni di chiusura.

La norma non comporta effetti finanziari essendo salvaguardato il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa conseguenti alla normativa oggetto di deroga.

Il **comma 14** destina un contributo al Comune di Milano di 50 milioni di euro per l'anno 2015 a fronte dei maggiori oneri che dovrà sostenere lo stesso comune per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso all'Evento Expo Milano 2015.

Articolo 39 **(Attuazione Patto della salute 2014-2016)**

Le disposizioni di cui al presente articolo sono adottate in attuazione dell'Intesa Stato–Regioni del 10 luglio 2014 concernente il Patto per la salute 2014-2016, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale ed indicate all'articolo 1, comma 1, del medesimo Patto. Nel dettaglio:

- il comma 2, attuativo dell'articolo 1, comma 1 del Patto, recepisce il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per gli anni 2015 e 2016, già scontato in bilancio;
- il **comma 3**, in attuazione dell'articolo 1, comma 4 del Patto, dispone che eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale, effettuati dalle regioni, rimangano nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie, nel mentre le norme previgenti prevedevano un possibile utilizzo anche sul versante regionale extra-sanitario. La disposizione è neutrale in termini di impatto sul bilancio regionale;
- i **commi 4 e 5**, recepiscono le indicazioni dell'articolo 1, comma 5 del Patto, concernente l'utilizzo delle quote vincolate ricomprese all'interno del finanziamento del SSN;
- i **commi 6, 7 ed 8**, attuativi dell' articolo 1, comma 6 del Patto, introducono, a decorrere dall'anno 2015, disposizioni che intervengono sui criteri di riparto delle quote di fondo sanitario nazionale vincolate al raggiungimento di specifici obiettivi. Gli importi complessivi di tali quote non variano rispetto a quanto stabilito dalla vigente normativa, pertanto le norme non hanno effetti sulla

finanza pubblica. In particolare le norme di cui al comma 6 dispongono in merito all'inclusione degli importi di cui alle leggi ivi riportate esplicitando che gli stessi confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard e vengono successivamente ripartiti tra le regioni secondo i criteri e le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di costi standard. In merito al comma 7, la norma dispone che gli importi di cui alle leggi richiamate siano ripartiti all'atto della predisposizione della proposta di riparto del fabbisogno sanitario standard nazionale e sulla base dell'ultimo atto formale disponibile in merito, su cui sia stata acquisita la prevista Intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, operando, laddove disponibili, i relativi aggiornamenti. Il comma 9 prevede che tali disposizioni si applichino anche ai riparti relativi all'anno 2014, qualora gli stessi non si siano perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge;

- in attuazione articolo 1, comma 7 del Patto, interviene il comma 10, prevedendo che le regioni siano obbligate a redigere un piano annuale degli investimenti, corredato di un'adeguata analisi di fabbisogno e di sostenibilità economico-finanziaria, anche in considerazione della predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di cui all'articolo 25 del d.lgs. 118/2011;

- la disposizione di cui al comma 11, in attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 5, commi 11, 18 e 22 del Patto per la salute, è connessa alla necessità di prevedere l'assegnazione di un apposito finanziamento che renda fattibile la realizzazione delle ipotesi indicate all'interno del Patto per la salute, segnatamente per l'attivazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito delle cure primarie, di quello per le prestazioni erogate nell'ambito dei Presidi Residenziali di Assistenza Primaria Ospedali di Comunità e di quello per il monitoraggio delle prestazioni di riabilitazione effettuate in strutture territoriali, comprese le strutture ex articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n.833.

	<i>flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito delle cure primarie</i>	<i>flusso per le prestazioni erogate nell'ambito dei Presidi Residenziali di Assistenza Primaria Ospedali di Comunità</i>	<i>flusso per il monitoraggio delle prestazioni di riabilitazione effettuate in strutture territoriali, comprese le strutture ex articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n.833</i>	
Costo per studio di fattibilità ¹	203.161,01	203.161,01	203.161,01	
Costo analisi funzionale e tecnica e progettazione ²	217.402,26	217.402,26	217.402,26	
Costo per realizzazione, verifica e messa in funzione ²	246.103,39	246.103,39	246.103,39	
<u>TOTALE</u>	666.666,67	666.666,67	666.666,67	<u>EURO</u> <u>2.000.000,00</u>

1. Questa attività prevede:

- **ATTIVITA' 1:** analisi dello stato attuale (contesto normativo di riferimento, esigenze degli

utenti, processi di lavoro attuali, etc.), la caratterizzazione del flusso informativo da attivare (necessità organizzative, informative e informatiche degli utenti, obiettivi e contesto informativo di riferimento, etc.), la progettazione della soluzione di massima (schema dati, modello evolutivo dei processi di lavoro, requisiti normativi, organizzativi, vincoli di progetto, etc.) e la definizione degli obiettivi di qualità da perseguire. Budget stimato:

- **ATTIVITA' 2:** Program management. Questa attività prevede l'affiancamento e il supporto al RTI Sviluppo sia ex ante, per le attività di progettazione e implementazione del flusso informativo (definizione di dettaglio del flusso informativo, delle codifiche, delle regole di controllo e validazione del flusso informativo, contestualizzazione del nuovo flusso informativo nell'ambito della banca dati NSIS in coerenza con il modello concettuale definito), sia ex post, per le attività di verifica e testing (controllo che l'implementazione sia coerente con i requisiti e le specifiche definiti nell'ambito dello studio di fattibilità).

2. Questa attività prevede:

- **ATTIVITA':** progettazione della soluzione di massima (schema dati, modello evolutivo dei processi), progettazione di dettaglio, disegno, sviluppo e test del flusso informativo, del Datawarehouse, degli indicatori di business e dell'integrazione degli stessi nell'architettura del Nuovo Sistema Informativo sanitario (NSIS).

- il **comma 12**, in attuazione dell'articolo 5 punto 15 del Patto per la Salute 2014/2016 nell'ambito delle disposizioni relative all'assistenza territoriale, prevede la definizione, attraverso un apposito Accordo tra Governo e Regioni, dei ruoli, delle competenze, delle relazioni professionali e delle responsabilità individuali e di equipe su compiti, funzioni ed obiettivi, delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso l'eventuale acquisizione di ulteriore formazione complementare.

Dall'attuazione delle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- i **commi 13 e 14**, attuativi dell'articolo 10, comma 6 del Patto, introducono disposizioni rafforzative del sistema di governance del Servizio sanitario nazionale. Infatti dispongono la decadenza automatica dei direttori generali, già prevista dalla legislazione vigente in caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle Aziende sanitarie, anche in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali previsti dai Livelli essenziali di assistenza (LEA). E' inoltre previsto che il conseguimento dei predetti obiettivi di salute e assistenziali costituisca adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale (c.d. quota premiale) e che la verifica sia effettuata dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005;

- in attuazione articolo dell'articolo 12, commi 2 e 3 del Patto, intervengono i **commi 15 e 16**, diretti ad innovare la normativa vigente in materia di nomina dell'eventuale commissario per le regioni sottoposte a Piano di rientro dal deficit sanitario, prevedendo che la figura dei nuovi Commissari, sia incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Si dispone, inoltre, che il Commissario debba possedere un curriculum che evidenzia qualifiche e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti, con ciò rafforzando il ruolo del Commissario. Le disposizioni, infine, introducono modifiche dirette ad armonizzare la normativa vigente con le innovazioni introdotte dalla normativa in argomento;

- il **comma 17**, in attuazione articolo 12, comma 4 del Patto, dispone la modifica dell'articolo 4,

comma 2 del dl 159/2007, chiarendo che le strutture regionali sono di supporto, oltre che al commissario, anche al sub-commissario. Tale previsione non comporta oneri, in quanto già la legislazione vigente dispone il supporto da parte della regione alle strutture commissariali, attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;

- anche il **comma 18** interviene in materia di gestione commissariale, introducendo disposizioni attuative dell'articolo 12, comma 5 del Patto. Trattasi di norma rafforzativa del sistema di governance del Servizio sanitario nazionale. Infatti, la disposizione prevede che il Commissario ad acta, qualora, in sede di verifica annuale riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro, così come specificati nei singoli contratti dei Direttori generali, proponga, con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale.

- il **comma 19** riprende il contenuto dell'articolo 12, comma 6 del Patto, disponendo che nell'attività di affiancamento delle regioni sottoposte a Piano di rientro il Ministero della salute si avvalga dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto l'Agenas svolge già oggi un'attività di supporto al Ministero della salute per il monitoraggio dell'attuazione dei singoli Piani di rientro, con particolare riferimento alla predisposizione di provvedimenti regionali previsti dagli stessi Piani di rientro;

- i **commi 20 e 21** in attuazione dell'articolo 13 del Patto per la salute, intervengono sull'articolo 3-ter, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, , relativa alla composizione dei collegi sindacali delle aziende sanitarie, prevedendo che il numero dei componenti del Collegio sindacale delle aziende sanitarie sia ridotto da cinque a tre.

Si demanda ad un decreto le Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, per la determinazione dei relativi requisiti, fermo restando il rispetto delle previsioni dettate per i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi sindacali dall'articolo 10, comma 19, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

La norma proposta non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

- con i **commi da 22 a 27** si dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 18 del Patto per la salute 2014-2016, al fine di assicurare, da parte delle regioni, l'effettiva attuazione della normativa di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo n. 106 del 2012.

Le disposizioni introducono una norma specifica che individua un termine per l'adozione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e che prevede, in caso di inerzia delle regioni, la nomina di un commissario, che sostituisca l'organo di amministrazione e di gestione dell'ente, attribuendone la relativa facoltà al Ministro della salute.

Inoltre, al fine di non precludere l'esercizio delle competenze regionali, appare necessario limitare l'operatività dell'organo di nomina ministeriale al periodo di inattività delle Regioni, attribuendo a detto organo la titolarità delle relative funzioni esclusivamente nelle more dell'emanazione dei predetti provvedimenti regionali.

Le disposizioni inoltre sono preordinate a regolamentare l'intervento previsto, nell'ipotesi in cui all'entrata in vigore della normativa regionale applicativa della riforma non segua, entro un termine ragionevole, l'avvio dei procedimenti di spettanza regionale di costituzione dei nuovi organi. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, il commissario nominato dal Ministro della salute, in caso di mancata adozione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 106/12, gode dello stesso trattamento giuridico-economico spettante al direttore generale , ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 106/12. Trovano, pertanto, applicazione le disposizioni previste dal D.P.C.M. 19/07/1995 n.

502 “Regolamento recante norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”. Gli oneri contrattuali, connessi alle predette spettanze economiche, gravano sul bilancio degli Istituti zooprofilattici sperimentali, il cui finanziamento è assicurato ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 270/93.

- il **comma 28** recepisce i contenuti dell’articolo 19 del Patto per la salute, allo scopo di assicurare i livelli essenziali di assistenza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, nonché il puntuale adempimento degli obblighi comunitari in materia di controlli ufficiali, previsti dal regolamento (CE) 882/2004, e successive modificazioni.

La modifica proposta attraverso l’introduzione dei commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, all’articolo 7 quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, si pone in linea con la riforma del 2012 in quanto chiarisce quale è il livello di organizzazione dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL che le regioni sono tenute ad assicurare.

Le disposizioni in esame non comportano oneri per la finanza pubblica.

- il **comma 29**, attuativo dell’articolo 22, comma 2 del Patto, dispone di modificare, per le regioni che in sede di verifica annuale non garantiscono l’equilibrio del bilancio sanitario, la durata del blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, attualmente previsto fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, riducendolo fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di verifica. Non comporta effetti finanziari, in quanto la predetta verifica è effettuata annualmente e pertanto, in caso di reiterata inadempienza regionale, il blocco automatico si applica ogni anno.

- in attuazione dell’articolo 22, comma 5 del Patto, interviene il **comma 30**. Trattasi di disposizione che estende l’adempimento relativo al rispetto del vincolo di crescita delle spese di personale, dall’anno 2015, come previsto a legislazione vigente, fino all’anno 2020, introducendo un procedimento graduale di verifica. Per il periodo 2015-2019, infatti, la regione è giudicata adempiente anche se non ha raggiunto l’obiettivo previsto dalla vigente normativa (spesa dell’anno 2004, ridotta dell’1,4%), ma ha comunque ridotto la spesa per il personale rispetto all’anno precedente ed ha garantito l’equilibrio del bilancio sanitario regionale.

- il **comma 31**, in attuazione dell’articolo 23 comma 2 punto 1 del Patto della Salute 2014-2016, prevede che l’AIFA provveda all’aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale (PFN) dei farmaci rimborsabili, sulla base del criterio costo/beneficio e efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee, entro il 31 dicembre 2015. Trattasi di disposizione rafforzativa della governance del settore farmaceutico.

- il **comma 32** recepisce le previsioni di cui all’articolo 24 commi 1 e 2 del Patto, demandando ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la definizione delle modalità per l’attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici.

Si prevede, altresì, che con il medesimo decreto sono determinati, nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) i contenuti informativi e le modalità di interscambio dei dati del sistema informativo a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza

- il **comma 33** recepisce le previsioni dell’articolo 26 del Patto per la salute. In particolare le disposizioni ivi contenute mirano a ridare centralità al ruolo programmatico e di monitoraggio del livello centrale attraverso l’azione del Ministero della salute supportato dagli organi tecnici di

riferimento (Aifa, Agenas). A tal fine è istituita un'apposita Cabina di regia, all'interno del Ministero della salute. La Cabina di regia, nell'espletamento delle sue funzioni, si avvarrà del supporto tecnico di Agenas ed Aifa. Le attività previste dalla norma vengono svolte senza nuovi o maggiori oneri e ai componenti dell'istituenda cabina di regia non è dovuto alcun compenso e rimborso spese.

- il **comma 34** attua le previsioni dell'articolo 27 del Patto per la salute, delineando un percorso per le valutazioni di Health Technology Assessment (HTA) nel campo dei farmaci, svolte dall'AIFA, a supporto del Ministero della salute e delle regioni, al fine di favorire e promuovere un accesso equo ed omogeneo dei pazienti alle terapie, valutando l'efficacia comparativa tra alternative terapeutiche e il loro costo-efficacia durante tutto il ciclo di vita delle tecnologie (pre e post marketing).

Tale funzione si inserisce nell'ambito delle attività previste in attuazione della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo. Le valutazioni nazionali di Health Technology Assessment (HTA) sui medicinali hanno lo scopo di fornire informazioni, trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali, sull'efficacia comparativa dei medicinali e sulle successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, sia prima dell'immissione in commercio che l'intero ciclo di vita del medicinale.

Viene, altresì, previsto che l'AIFA, in collaborazione con le regioni, coordina le valutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, al fine di garantire l'accesso e l'uso appropriato ai medicinali. Tali valutazioni, anche integrate con i dati di utilizzo e di spesa dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, sono utilizzate nell'iter decisionale degli organi consultivi dell'AIFA al fine di istruire le procedure di rivalutazione di prezzo e/o di rimborsabilità dei medicinali.

Per l'attuazione di quanto previsto, l'AIFA utilizza le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, mentre le regioni, senza nuovi o maggiori oneri, si dotano di un presidio di Health Technology Assessment (HTA) compatibilmente e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 40

Piano risanamento Molise

La norma si rende necessaria al fine della previsione di un intervento statale in accompagnamento al Piano straordinario di risanamento per il servizio sanitario della Regione Molise da parte dell'intero sistema regioni da recepire tramite specifico Accordo Stato – Regioni, stante la gravità della situazione della regione sia da un punto di vista economico-finanziario che sanitario. La regione, dopo sette anni di vigenza del Piano di rientro, produce ancora un alto disavanzo, parzialmente privo di copertura, ed, in conseguenza di tale disavanzo, è l'unica regione italiana nella quale durante l'anno 2014 è entrata in vigore la sanzione fiscale prevista dalla legislazione vigente. Inoltre ha accumulato un disavanzo pregresso che, se paragonato alle dimensioni della Lombardia, sarebbe pari a circa 11 miliardi di euro.

Al fine di affrontare la grave situazione economico-finanziaria determinatasi negli anni precedenti, la norma dispone un'autorizzazione di spesa per l'anno 2015, fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della regione stessa, subordinatamente alla sottoscrizione del richiamato Accordo Stato-Regioni. L'erogazione dei predetti 40 milioni è condizionata all'effettiva attuazione del citato Accordo, la cui verifica è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei Lea e al Tavolo di verifica adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.

Articolo 41

Verifica Straordinaria nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica

Comma 1. La disposizione si rende necessaria al fine di consentire agli Enti del SSN un utilizzo più razionale ed efficiente delle risorse umane e pertanto può determinare, in prospettiva, un contenimento della spesa.

Infatti, l'articolo 1, comma 88, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha previsto una verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica e quindi destinato alle cosiddette mansioni di “minor aggravio”, stabilendo che le modalità attuative della verifica straordinaria dovessero essere stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell'economia, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2013, e prevedendo che l'operazione di verifica straordinaria dovesse concludersi entro il 31 dicembre 2013. Tale disposizione non ha però trovato attuazione, in quanto il relativo decreto attuativo non è stato emanato nei tempi previsti.

Pertanto, al fine di dare attuazione alla verifica straordinaria prevista dalla legge di stabilità 2013, si prevede una riformulazione della disposizione, finalizzata a consentire l'effettivo avvio delle attività di verifica, per le quali si prevede la conclusione entro la fine dell'anno 2015.

Articolo 42

Misure per favorire il trasferimento delle risorse da parte delle Regioni agli enti del SSN

Comma 1. La disposizione è diretta a incrementare dall'attuale 90%, al livello del 95%, la quota di risorse del settore sanitario che in corso d'anno deve essere trasferita dalla regione agli enti del Servizio sanitario regionale e a prevedere il completo trasferimento delle somme dovute da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. Non comporta effetti finanziari in quanto trattasi di mero trasferimento di risorse da regione ai propri Enti e comunque consente di migliorare la tempistica di pagamento dei debiti verso i fornitori e, conseguentemente, di ridurre gli interessi dovuti ai ritardati pagamenti.

Articolo 43

Razionalizzazione delle società partecipate locali

Comma 1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate ad incentivare le aggregazioni tra soggetti operanti nei servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di rilanciare gli investimenti, ridurre i costi attraverso economie di scala e di scopo e migliorare i livelli prestazionali e di qualità dei servizi, attraverso misure quali l'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali.

E' previsto, inoltre, **al comma 1, n. 4)**, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità delle spese per investimenti per gli enti locali che procedano a dismissioni totali o parziali delle proprie partecipate. La norma non determina oneri aggiuntivi atteso che la copertura della spesa effettuata dagli enti a valere sulle entrate da dismissioni mobiliari, che non sono considerate tra le entrate che concorrono alla definizione dell'indebitamento netto, è rinvenuta nell'assoggettamento ai vincoli del patto di stabilità interno delle spese operate per acquisto di partecipazioni nelle imprese; spese che, analogamente alle

entrate non sono considerate tra le spese che concorrono alla definizione dell'indebitamento netto.

Articolo 44

Contrasto all'evasione e altre misure

Commi da 1 a 5 – Fondi pensione

La disposizione prevede l'innalzamento dell'aliquota di tassazione per i Fondi pensione dal vigente 11% al 20%. Inoltre si prevede l'incremento della tassazione della rivalutazione del TFR dal 11% al 17%.

Dall'analisi dei dati dei versamenti effettuati dai fondi pensione si stima che l'incremento possa comportare un recupero di gettito di 340 milioni di euro su base annua, considerando che per i rendimenti riferibili alla quota degli investimenti in titoli di Stato la ritenuta applicata resti al 12,5%.

Relativamente alla tassazione della rivalutazione del TFR, sulla base dei dati dei versamenti annuali si stima un recupero di circa 140 milioni di euro.

Complessivamente si stima, pertanto, un recupero di gettito di circa 480 milioni di euro su base annua dal 2016. Per l'anno 2015 si stima un gettito di 450 milioni di euro.

2015	2016	2017
+450	+480	+480

in milioni di euro

Comma 6 Rivalutazione di terreni e partecipazioni

La proposta in oggetto prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, DL. 282/2002 (*Riapertura dei termini in materia di rideterminazione dei valori di acquisto*): in particolare si dispone la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte dei soggetti persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del *1° gennaio 2015*, dietro pagamento di una imposta sostitutiva, che può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo con pagamento a decorrere dalla data del *30 giugno 2015*. A tale riguardo si osserva:

- Dopo la sua introduzione, avvenuta con la Legge n. 448/2001, la rideterminazione in commento è stata riproposta numerose volte;
- Da ultimo con L'art. 1, commi 156 e 157 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014): il possesso dei terreni e delle partecipazioni doveva sussistere alla data del 1° gennaio 2014 ed il versamento della prima od unica rata doveva entro il 30 giugno 2014;
- In sede di RT originaria era stato previsto un gettito 2014 pari a circa 200 milioni di euro; sulla base dell'andamento dei dati di versamento F24 (codici tributo 8055 e 8056) si può stimare un gettito 2014 lordo specificatamente attribuibile alla ultima riproposizione pari a circa 350 milioni di euro. In base ai dati definitivi di autotassazione dal 2008 a tutto settembre 2014, tenuto conto altresì delle rate residue relative alla precedenti riaperture dei termini (da ultimo art. 1, commi 156 e 157 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013), si ha:
 - Gettito 2014 netto codice tributo 8055 pari a circa 631 milioni di euro; al netto della terza ed ultima rata relativa alla riapertura di cui al DL n. 70/2011 (circa 165 milioni di euro) e della seconda rata relativa alla riapertura di cui al DL n. 228/2012 (circa 135 milioni di euro) si ottiene un maggiore

gettito di circa **330** milioni di euro;

► Gettito 2014 netto codice tributo 8056 pari a circa 93 milioni di euro; al netto della terza ed ultima rata relativa alla riapertura di cui al DL n. 70/2011 (circa 46 milioni di euro) e della seconda rata relativa alla riapertura di cui al DL n. 228/2012 (circa 26 milioni di euro) si ottiene un maggiore gettito di circa **21** milioni di euro;

Sulla base della stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica all'ultimo provvedimento e tenuto conto dei nuovi dati 2014 disponibili di autotassazione della imposta sostitutiva mediante modello F24, considerata altresì la minore liquidità disponibile si ipotizza in via prudenziale che l'ulteriore estensione temporale di un anno del possesso (1° gennaio 2014 – 1° gennaio 2015) equivalga – come potenziale interesse ed adesione – a circa *due terzi* degli ultimi effetti emersi (relativi a loro volta a un anno di estensione temporale del possesso), quindi 200 milioni di euro stimati rispetto a circa 350 milioni di euro effettivi. Per il biennio 2016-2017 si stima, similmente a quanto verificatosi per le disposizioni precedenti, un recupero di 100 milioni di euro su base annua e dal 2018 per 6 anni una perdita di 33 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per mancate plusvalenze imponibili.

Si ottiene, pertanto, la seguente stima degli effetti finanziari nel triennio:

di euro	2015	2016	2017	2018	In milioni
	+ 200	+ 100	+ 100	-33	

Comma 7 lett. a) e comma 8

Reverse charge (costruzioni, pulizie, certificati verdi e gas)

La disposizione introduce nell'ordinamento nazionale il sistema dell'inversione contabile per le operazioni relative al settore energetico e del gas contemplate dall'articolo 199-bis della direttiva 112/2006, per le prestazioni di servizi di pulizia ed amplia l'ambito soggettivo di applicazione del sistema in relazione alle prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici definiti dall'articolo 199, lettera a) della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

La disposizione opera in determinati settori che secondo l'esperienza degli stati sono considerati ad alto rischio, prevedendo il trasferimento dell'obbligo di versare l'IVA al destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi.

La stima del maggior gettito derivante dall'entrata in vigore della disposizione fa, prudenzialmente, esclusivo riferimento all'introduzione del *reverse charge* per le prestazioni di servizi di pulizia (CODICE ATECO 81.2), nonché per le prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici (CODICE ATECO 43, edilizia specializzata).

La norma rientra nell'ambito dell'articolo 199 lettera a) della direttiva 2006/112 e amplia l'attuale ambito di applicazione del *reverse charge* nel nostro ordinamento che, per i servizi in oggetto, concerne le prestazioni rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti di appaltatori che operano nel medesimo settore o ad Expo2015.

In sintesi, per i servizi in oggetto, a seguito dell'introduzione della norma il *reverse charge* riguarderebbe non soltanto le opere effettuate nei contratti di subappalto, bensì tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B, anche nei confronti dei committenti che non operano nel settore edile o dei contraenti

generali.

Per la stima degli impatti di gettito di queste innovazioni normative occorre tenere conto del fatto che il *reverse charge* può generare un incremento di gettito a condizione che il soggetto passivo della prestazione, ovvero il cliente, sia più affidabile, dal punto di vista del rispetto degli obblighi tributari, rispetto al fornitore. Più precisamente, va verificato che:

- a) il soggetto cliente abbia una minore, o quantomeno non maggiore, propensione a non dichiarare l'iva dovuta sulle operazioni imponibili;
- b) il soggetto cliente abbia una minore propensione a non effettuare il versamento dell'imposta dovuta dichiarata rispetto al fornitore.

Per tenere conto di entrambi questi aspetti, utilizziamo la seguente formula:

Recupero di gettito potenziale = Δ iva dichiarata (1-a) + iva dichiarata (b-a), dove *Δiva dichiarata* è, a parità di valore effettivo della transazione, la differenza tra l'iva dichiarata dai clienti, in regime di *reverse charge*, e l'iva dichiarata dai fornitori, senza *reverse charge*; *a* è la propensione dei clienti a non versare l'iva dichiarata, *iva dichiarata* è l'iva dichiarata dai fornitori, senza *reverse charge*; *b* è la propensione dei fornitori a non versare l'iva dichiarata.

Per stimare queste componenti, utilizzando lo “spesometro” del 2011, sono stati selezionati i fornitori che appartengono ai codici ATECO sopra specificati e i relativi clienti. Le numerosità ottenute sono indicate in Tabella 1.

Tabella 1: numerosità dei clienti e dei fornitori (periodo d'imposta 2011)

	Clienti	Fornitori
Pulizie	215.581	29.268
Edilizia specializzata	1.306.835	376.910

Per quanto riguarda l'aspetto sub a), due elementi fondamentali contribuiscono a ritenere che, nei settori oggetto della norma, i soggetti fornitori siano caratterizzati da una propensione all'occultamento delle operazioni imponibili (e quindi dell'iva) superiore rispetto ai soggetti clienti:

- i) l'evidenza basata sull'attività di accertamento svolta dall'Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento al settore delle pulizie;
- ii) la differenza di dimensioni, posto che, in entrambi i settori, il valore medio dell'iva dichiarata, ovvero la differenza media tra iva a debito e iva a credito dei fornitori è nettamente superiore a quella dei clienti (cfr. Tabella 2).

Tabella 2: valori medi iva per i clienti e dei fornitori (periodo d'imposta 2011)

Edilizia specializzata		
	Clienti	Fornitori
Iva a debito (VL3)	66.036	8.150
Iva a credito (VL4)	16.316	3.456
Iva dichiarata	49.720	4.693
Pulizie		
	Clienti	Fornitori
Iva a debito (VL3)	290.156	42.955
Iva a credito (VL4)	58.736	872
Iva dichiarata	231.420	42.083

In euro

Questa differenza di dimensioni è significativa in quanto si ritiene che, all'aumentare delle dimensioni e della complessità organizzativa dell'impresa, diminuisca la propensione all'evasione intesa come occultamento di operazioni imponibili.

Il fatto che la norma si riferisca a servizi prestati da soggetti mediamente di dimensione inferiore ai propri clienti induce a ritenere che gli effetti possano essere simili a quelli che si sono avuti nel 2007, quando è stato introdotto il *reverse charge* per i subappalti in edilizia. In effetti, i dati aggregati mostrano che, nel 2007, l'iva di competenza dell'intero settore delle costruzioni crebbe in misura molto forte, passando da circa 768 milioni a circa 1.607 miliardi, con un aumento del 109%. Tuttavia, tale aumento fu certamente influenzato da molte innovazioni legislative che interessarono il settore dell'edilizia tra il 2007 e il 2006, non solo dal *reverse charge*. Per cercare di identificare l'impatto del *reverse charge* nei subappalti, sono stati confrontati gli andamenti dell'iva dichiarata da due insiemi di imprese:

a) 394 mila imprese coinvolte nel *reverse charge* (come clienti, come fornitori o da entrambi i lati) nel 2007;

b) 360 mila imprese non coinvolte nel *reverse charge*.

L'analisi dei dati suggerisce che le 394 mila imprese costituissero l'insieme di clienti e fornitori coinvolti nel *reverse charge* introdotto in quell'anno: dei circa 31,7 miliardi di operazioni in RC riportate da tutti i contribuenti, 29 sono dichiarate dalle imprese di questo insieme, con una pressoché completa corrispondenza tra operazioni di vendita e operazioni di acquisto (la corrispondenza è del 98,6%). L'andamento dell'iva dichiarata da questi soggetti può essere considerato, quindi, come un primo indicatore dell'effetto del RC che tende, da un lato, ad aumentare l'iva dovuta dai clienti (nella misura in cui dichiarano le operazioni svolte in reverse charge), e, dall'altro lato, a ridurre l'iva a debito dei fornitori (nella misura in cui dichiaravano le operazioni svolte). Tra il 2007 e il 2006, l'incremento dell'iva media dichiarata dalle imprese di questo insieme è stata del 50,7%. D'altronde, anche le 360 mila imprese non coinvolte nel *reverse charge*, tra il 2007 e il 2006, fanno segnare, nello stesso periodo un incremento dell'iva media dichiarata stimabile pari al 36,3%. Ne consegue che l'effetto del RC nel 2007 è stato quello di incrementare l'iva media di circa il 40% ($50,7\%/36,3\%-1$) rispetto all'incremento dovuto agli altri provvedimenti varati nel medesimo anno.

Applicando questa percentuale agli incrementi osservati dell'Iva dichiarata dai prestatori dei servizi tra il 2011 e il 2010 nei due settori, **si ottiene una stima della componente di *Δiva dichiarata* nell'ipotesi che il *reverse charge* fosse stato applicato nel 2011.**

Tabella 3: stima di *Δiva dichiarata*

Settore	Iva dichiarata* nel 2010	Iva dichiarata* nel 2011	Var.ne in %	Incremento applicato RC (in %)	<i>Δiva dichiarata</i>
Edilizia specializzata	1.420.912.796	1.768.886.253	24,5%	9,7%	137.292.547
Pulizie	1.144.163.594	1.231.678.283	7,6%	3%	34.528.825

*iva dichiarata dai prestatori e quindi non inclusiva delle operazioni effettivamente in RC

Per quanto riguarda la propensione ad omettere il versamento dell'imposta dichiarata, è stata effettuata un'analisi specifica, utilizzando i dati provenienti dalla liquidazione delle dichiarazioni (art. 54-bis del DPR n. 633/1972).

La percentuale dei soggetti controllati, suddivisi per settore e tra clienti e fornitori è riportata nella tabella 4 per il triennio 2009-2011.

Tabella 4: percentuale sul totale di clienti e fornitori sottoposti ad accertamento ex art. 36 bis

	Edilizia specializzata		Pulizie	
	Clienti	Fornitori	Clienti	Fornitori
2009	11,0%	14,2%	9,6%	30,2%
2010	11,3%	14,8%	9,9%	31,6%
2011	13,3%	17,3%	11,8%	35,6%

Come si può osservare in entrambi i settori, e con particolare evidenza in quello delle pulizie, l'evasione da omesso versamento è più diffusa tra i fornitori rispetto ai clienti.

Per stimare i parametri a e b rapportiamo il maggior debito e il minor credito relativi a ciascuno degli anni di imposta all'Iva dichiarata, sia dai fornitori sia per i clienti e per entrambi i settori, ottenendo i valori riportati in Tabella 5.

Tabella 5: percentuale di maggior debito e minor credito per clienti e fornitori (su iva dichiarata)

	Edilizia specializzata		Pulizie	
	Clienti	Fornitori	Clienti	Fornitori
2009	2,5%	27,0%	0,9%	12,4%
2010	2,7%	23,4%	0,9%	13,0%
2011	3,3%	23,5%	1,1%	13,6%
Media	2,83%	24,63%	0,97%	13%

Utilizziamo come indicatori dei parametri a e b i valori medi del triennio poiché i valori del 2011 sono ancora provvisori. A questo punto calcoliamo il recupero di gettito potenziale per i due settori applicando la formula precedente e i valori identificati.

Tabella 6: stima del recupero di gettito potenziale

Settore dell'edilizia specializzata	
Δiva dichiarata	137.292.547
Δiva dichiarata x (1-a) = recupero di IVA dichiarata al netto di quella che si ipotizza non sarà versata	133.402.592 (1)
Iva dichiarata	1.768.886.253
iva dichiarata x (b-a) = recupero di evasione da mancati versamenti	385.617.203 (2)
Recupero di gettito potenziale	(1)+(2)=519.019.795
Settore delle pulizie	
Δiva dichiarata	34.528.825
Δiva dichiarata x (1-a) = recupero di IVA dichiarata al netto di quella che si ipotizza non sarà versata	34.195.046 (1)
Iva dichiarata	1.231.678.283
iva dichiarata x (b-a) = recupero di evasione da mancati versamenti	148.211.953 (2)
Recupero di gettito potenziale	(1)+(2)=182.407.000

La stima di recupero di gettito potenziale è di circa 700 milioni di euro. Tuttavia questa stima include l'iva recuperata dalle cessioni alle pubbliche amministrazioni. Per evitare duplicazioni di previsioni, rispetto a quelle già incluse nella norma sull'IVA alla PA, va sottratta da questa stima un valore corrispondente alle cessioni alla PA (identificata tramite il codice ATECO), pari **al 4,7%** per il settore dell'edilizia specializzata e **al 12,9%** per le pulizie.

Ne segue che, il recupero di gettito, per la sola IVA, ammonta a **circa 650 milioni di euro**.

È plausibile che la maggiore affidabilità media dei clienti rispetto ai fornitori si traduca in un'emersione di imponibili anche ai fini delle IIDD.

Tuttavia, per ragioni prudenziali, non consideriamo in questa sede tale componente.

Inoltre nel settore delle quote di emissione di CO₂ e in quello dei certificati verdi sono stati riscontrati rilevanti fenomeni di frode.

L'attività di indagine svolta dagli organi di controllo negli ultimi anni, tesa a contrastare fenomeni di frode nel settore, ha, infatti, confermato l'utilizzo diffuso e ripetuto dello schema classico delle frodi carosello caratterizzato dalla presenza di società *missing trader* create strumentalmente per preconstituire centri di imputazione delle violazioni e delle responsabilità, omettere il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'erario e trasferire i profitti realizzati attraverso le attività illecite su conti correnti accessi presso istituti bancari localizzati presso Paesi che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni e/o dove vige il segreto bancario.

Nel corso dell'anno 2010, l'Amministrazione finanziaria ha avviato un'attività di indagine di portata nazionale tesa a contrastare possibili fenomeni di frode nel settore dell'energia ed, in particolare, nei mercati delle quote di emissione di CO₂ e dei Certificati Verdi.

L'attività di monitoraggio dei mercati citati, che ha coinvolto oltre 1.000 operatori del settore, ha permesso di individuare circa 150 soggetti coinvolti, con ruoli diversi (*missing trader*, *buffer*, etc.), in operazioni fraudolente.

Complessivamente, le attività di controllo svolte dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti coinvolti nelle operazioni di frode IVA nel settore delle quote di emissione di CO₂, ad oggi concluse, hanno portato ad una quantificazione del danno erariale per gli anni dal 2009 al 2011 in termini di IVA evasa per circa **500 milioni di euro complessivamente**.

Occorre rilevare che i fenomeni di frode sopra descritti sono tuttora presenti sul mercato italiano delle quote di emissione di CO₂, considerato anche che l'Italia è uno dei pochissimi Paesi dell'Unione Europea a non aver ancora introdotto il meccanismo dell'inversione contabile sulle operazioni di cessione interne delle citate quote.

Una recente analisi effettuata da quest'Agenzia al fine di attualizzare il fenomeno, ha evidenziato come persistono fenomeni di frode nel settore in esame, consentendo di individuare la presenza di società *missing trader* che operano nel settore delle quote di CO₂, con volumi di acquisto relevantissimi per i quali è ipotizzata una potenziale perdita di gettito in termini di Iva evasa pari a circa **250 milioni di euro** per anno.

Analogamente a quanto riscontrato sul mercato delle quote di emissione di CO₂, fenomeni di frode stanno attualmente interessando i mercati dell'energia elettrica e del gas.

Il fenomeno delle frodi IVA nei predetti settori è stato analizzato e discusso degli Stati Membri su diversi tavoli internazionali e, recentemente, l'Epex SPOT⁶ ha richiamato l'attenzione sul fenomeno delle frodi Iva nei mercati energetici segnalando, in particolare, la migrazione di molti operatori già

⁶ EPEX SPOT SE è una piattaforma di scambio di energia elettrica per Francia, Germania, Austria e Svizzera, costituita nel 2008 dalla fusione dei mercati a pronti dell'energia elettrica Powernext SA (Francia) ed EEX AG (Germania).

coinvolti in operazioni sospette sulle quote di emissione verso il mercato del gas e dell'elettricità.

In particolare, i settore sopra citati presentano le seguenti caratteristiche:

- assenza di barriere all'ingresso per l'ammissione degli operatori al mercato elettrico;
- immaterialità dei "beni" scambiati, rapidità delle transazioni ed alti volumi movimentati;
- assenza di una piattaforma informatica che consenta la registrazione e la regolazione delle transazioni bilaterali che non comportano il trasferimento fisico dell'energia e del gas.

Tali circostanze che rendono gli stessi particolarmente esposti al rischio frodi in misura anche superiore a quella legata al settore del *carbon credit*. La maggiore pericolosità è connessa essenzialmente alla concreta impossibilità di effettuare attività di analisi mirate ad ottenere una mappatura dei soggetti e delle transazioni sospette.

In proposito si rileva che ai fini Iva la cessione di energia elettrica e gas naturale non dà luogo ad una cessione intracomunitaria essendo tali operazioni considerate cessioni "interne" al territorio dello Stato ex art. 7-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. Ciò comporta l'assenza dell'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi *Intrastat*, informazione fondamentale per intercettare le operazioni fraudolente.

Considerati i volumi scambiati nei mercati dell'energia elettrica e del gas, di gran lunga superiori rispetto a quelli delle quote di emissione e dei certificati verdi, si ritiene assolutamente evidente che la perdita di gettito Iva in tale contesto sia potenzialmente stimabile in misura assai più elevata rispetto a quella sopra quantificata.

Ad ulteriore conferma della ormai riconosciuta pericolosità ed insidiosità dei fenomeni di frode nei settori in esame, con la Direttiva 2013/43/UE del Consiglio, è stata prevista l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile anche alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo - rivenditore ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2 della Direttiva 2006/112/CE.

Modifiche normative in tal senso sono state introdotte dai principali Paesi dell'Unione Europea, quali Regno Unito, Francia, Germania, Austria, Olanda e Romania.

A conferma dell'attualità e della concretezza del rischio di frodi Iva nel mercato del gas, si segnala che in tempi molto recenti è stata conclusa una attività di controllo effettuata nei confronti di un gruppo societario operante nel prefato settore, che ha messo in luce un'evasione IVA, concretizzata sia attraverso l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti sia mediante omessi versamenti d'imposta, per oltre € **250 milioni di euro**.

Sulla base degli elementi disponibili è ipotizzabile che l'introduzione della norma possa comportare un maggior gettito IVA annuo di circa **250 milioni di euro**.

Pertanto, si indicano, nella tabella che segue, gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame:

2015	2016	2017	2018	2019
900	900	900	900	650

In milioni di euro

Comma 7 lett. b) e comma 9 Split payment generalizzato

Si ipotizza di applicare agli acquisti della Pubblica Amministrazione (P.A.), gravati da IVA, il sistema

del *reverse charge*. Adottando questa ipotesi la P.A. non pagherebbe più l’IVA dovuta ai fornitori ma la verserebbe direttamente all’erario, ad esempio tramite una scrittura contabile che apposterebbe lo stesso importo sia in uscita (come IVA pagata) che in entrata (come IVA incassata).

Il provvedimento dovrebbe produrre recupero di gettito IVA dovuto all’eliminazione del tasso di “perdita” dell’imposta dovuta ai diversi passaggi tra il committente pubblico ed il fornitore privato.

Si è stimato il *gap* medio nella base fondandosi sulla composizione merceologica delle forniture effettuate alla PA. L’ipotesi che si formula consiste nel fatto che l’affidabilità fiscale dell’acquirente sia superiore a quella del fornitore, per questo motivo l’applicazione del RC dovrebbe generare un recupero di gettito.

In termini formali si indicano come base dichiarata dei fornitori (BIDfpa) le cessioni registrate nello spesometro come vendite alla branca PA. Dalle elaborazioni del *gap* nella base IRAP⁷ (BINDft) si individua la base non dichiarata dai fornitori riguardante il complesso delle transazioni (BINDft). Rapportando BINDft al totale della base dichiarata dai fornitori (BIDft) si calcola la propensione al *gap* dei fornitori. Quindi, tramite la seguente formula:

$$\text{BITfpa} = \text{BIDfpa} * (1 + \text{BINDft} / \text{BIDft}) \quad [1]$$

si ottiene BITfpa, che è la base potenziale che scaturisce dalle cessioni alle PA. Sottraendo da BITfpa BIDfpa si ricava il *gap* nella base relativo alle cessioni dei fornitori verso la PA.

Alla luce dell’ipotesi iniziale, il *gap* nella base dell’acquirente PA (BINDapa) è posto uguale a zero e, pertanto, il recupero teorico di evasione che si otterrebbe è pari a BINDfpa.

I passaggi algebrici appena descritti sono illustrati nella tabella 1.

Per la quantificazione si è utilizzato il rapporto tra BINDfpa e BITfpa, pari a 24,5%.

I risultati sono esposti nella tabella 2, dove si evidenzia come **l’IVA evasa oscilla tra 741 e 1.235 milioni di euro.**

Tabella 1 Stima risparmio di evasione derivante dall'applicazione del RC alla PA (disaggregazione settoriale dei fornitori). Dati in milioni di euro - anno 2011

Sezioni di attività economica dei fornitori	Cessioni imponibili da spesometro	BIND/BID fornitori	BIT fornitori BID*(1+BIND/BID)	GAP Fornitori	GAP Acquirente (PA)	Recupero di imposta
Agricoltura, silvicoltura e pesca	251	64.49%	414	162	0	162
Industrie alimentari	95	9.31%	104	9	0	9
Fabbricazione di prodotti farmaceutici	3,185	5.46%	3,359	174	0	174
Fabbricazione di computer ecc.	409	7.57%	440	31	0	31
Estrattive e altre manifatturiere	1,988	7.08%	2,129	141	0	141
Energia e acqua	6,813	0.63%	6,856	43	0	43
Costruzioni	13,185	35.32%	17,843	4,657	0	4,657

⁷ Fonte: stime dell’Agenzia delle Entrate.

Commercio e riparazioni auto-motoveicoli	124	62.00%	201	77	0	77
Commercio ingrosso alimentari	123	21.74%	149	27	0	27
Commercio ingrosso non alimentare	3,945	21.74%	4,802	858	0	858
Commercio al dettaglio non specializzato	25	16.04%	30	4	0	4
Commercio al dettaglio specializzato alimentare	21	16.04%	24	3	0	3
Commercio al dettaglio specializzato non alimentare	3,940	16.04%	4,573	632	0	632
Attività di alloggio	129	57.94%	204	75	0	75
Attività di servizi di ristorazione	1,328	103.11%	2,696	1,369	0	1,369
Amministrazione pubblica	367	0.00%	367	0	0	0
Istruzione	509	55.92%	794	285	0	285
Sanità ed assistenza sociale	14,519	12.47%	16,330	1,810	0	1,810
Altre attività di servizi	16,047	71.32%	27,491	11,445	0	11,445
TOTALE	67,004		88,806	21,802	21,802	21,802

Tabella 2 Stima della base evasa dai fornitori della PA. In milioni di euro – Ipotesi “generale”

DESCRIZIONE	2011
Base IVA della PA	87,804
IVA di competenza	14,074
Aliquota PA	16.0%
Aliquota sistema potenziale	14.9%
Aliquota su transazioni evase	16.1%
Differenza	1.2%
Stima aliquota PA su evaso	17.2%
Base evasa su base potenziale totale economia	24.5%
Tasso di perdita base (1/3 del totale - limite superiore)	8.2%
Tasso di perdita base (1/5 del totale – limite inferiore)	4.9%
Stima base evasa (limite superiore)	7,185
Stima imposta evasa (limite superiore)	1,235
Stima base evasa (limite inferiore)	4,311
Stima imposta evasa (limite inferiore)	741

Di seguito si illustra una tavola sinottica dei risultati ottenuti.

	Limite inferiore di recupero di gettito	Limite superiore di recupero di gettito	Media tra limite inferiore e superiore
Fornitori PA	741	1,235	988

Si stima, pertanto, che la disposizione comporti effetti positivi per circa 988 milioni di euro a decorrere dal 2015.

L'efficacia della disposizione in esame è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In assenza del rilascio di tale deroga, al fine di assicurare le maggiori entrate previste, viene disposto che, a decorrere dal 2015, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro il 30 giugno 2015, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato 1 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative - Decreto legislativo n. 504/1995, successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 988 milioni di euro.

Commi 11- 18. Adempimento volontario

La disposizione in esame si pone l'obiettivo prioritario dell'adozione di un nuovo modello di cooperazione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, improntato su nuove, più avanzate e trasparenti forme di colloquio, anche prima che il contribuente formalizzi la sua dichiarazione e che gli sia notificato un accertamento fiscale, al fine di stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalla suddetta norma, viene considerato, in via estremamente prudentiale, l'impatto della messa a disposizione dei contribuenti degli elementi informativi in possesso dell'amministrazione derivanti dalle sole comunicazioni telematiche, trasmesse all'Agenzia delle entrate, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'oggetto dell'analisi è circoscritto alle transazioni tra soggetti IVA, o business-to-business (B2B), in quanto sono quelle per le quali è possibile, in linea di principio, confrontare le informazioni fornite da un soggetto (cliente o fornitore) con la sua controparte (fornitore o cliente), partendo dal presupposto che le informazioni possano essere utilizzate per segnalare ai fornitori che una parte delle cessioni da loro non dichiarate risultano, invece, dichiarate dai clienti come acquisti e ai clienti che una parte degli acquisti da loro non dichiarati risultano, invece, dichiarati dai fornitori come cessioni.

Nella prima ipotesi si è, infatti, potenzialmente in presenza di un occultamento di materia imponibile, sia ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sia ai fini delle imposte dirette, da parte dei fornitori, mentre nella seconda vi è un comportamento spiegabile con l'obiettivo, da parte del cliente, di occultare, a sua volta, le proprie cessioni, in particolare al consumo finale, senza, contemporaneamente, esibire un *mark-up* troppo basso (ovvero, senza dichiarare un ricavo troppo basso ai fini, per esempio, degli studi di settore).

In questa seconda ipotesi, quindi, la messa a disposizione dei dati può essere finalizzata ad incentivare sia la correzione degli acquisti dichiarati dal contribuente, in quanto cliente, sia quella delle sue vendite dichiarate.

Ai fini dell'analisi, occorre tener presente che, in linea di principio, gli acquisti e le cessioni da “spesometro” sono un sottoinsieme degli acquisti e delle cessioni riportate nella dichiarazione IVA.

Il confronto di due matrici intersettoriali di cessioni ed acquisti con le informazioni fornite sia dai fornitori sia dagli acquirenti con i dati provenienti dalle dichiarazioni IVA, viene operato neutralizzando alcuni elementi che non incidono sulla stima del gettito.

Al netto di tali correzioni, il confronto tra le due fonti di informazione (“spesometro” e dichiarazioni IVA) è riassunto nella Tabella 1.

Tabella 1: confronto tra cessioni ed acquisti imponibili interni da “spesometro” e da dichiarazioni IVA

	Cessioni dichiarate	Acquisti dichiarati
Spesometro	1.759.594	1.689.349
Dichiarazioni IVA	1.885.021*	1.833.619
Differenza (in %)	6,7%	7,9%

Valori in milioni di euro

*valore medio di due ipotesi di stima basate su una diversa qualificazione delle cessioni alla PA

Da questo primo confronto risulta che, a livello aggregato, le informazioni dello “spesometro” appaiono coerenti con quelle fornite nelle dichiarazioni IVA: cessioni ed acquisti dello “spesometro” sono due sottoinsiemi dei valori corrispondenti riportati nelle dichiarazioni IVA e le differenze appaiono di entità non dissimile.

Utilizzando la matrice dei flussi intersettoriali di cessioni e acquisti per disaggregare, innanzitutto, i casi di cessioni non dichiarate da quelli di acquisti non dichiarati, si riportano in Tabella 2, alcuni dati relativi ai settori nei quali si concentra l'83% delle differenze tra acquisti e cessioni. Più precisamente, nella prima colonna viene riportata l'entità delle differenze tra IVA sulle cessioni dichiarate e IVA sugli acquisti dichiarati, nella seconda colonna l'ammontare complessivo dell'Iva a debito riportata nello spesometro dagli stessi settori e, nella terza colonna, il rapporto percentuale tra i due valori precedenti.

Tabella 2: differenze tra IVA sulle cessioni dichiarate dai fornitori e IVA sugli acquisti dichiarata dagli acquirenti, suddivise per settori dei fornitori. Fonte spesometro 2011.

Settore fornitore	Differenze tra iva a debito riportata dai fornitori e iva a credito riportata dagli acquirenti	Iva a debito riportata dai fornitori nello spesometro	Rapporto percentuale
Settore 1	-1.743	72.822	-2,4%
Settore 2	-1.242	12.204	-10,2%
Settore 3	-351	19.453	-1,8%
Settore 4	-1.458	43.005	-3,4%
Totale per 4 settori*	-4.794	147.484	-3,3%

In milioni di euro

Le differenze ammontano complessivamente a **4,8 miliardi**, che rappresentano il **3,3%** dell'iva a debito complessivamente riportata dai fornitori dei settori considerati.

Tuttavia, non è pensabile che l'azione di invito alla compliance coinvolga tutti i fornitori cui sono riconducibili le differenze indicate in tabella e ciò per due ragioni. In primo luogo, perché lo spesometro potrebbe indicare delle differenze che sono spiegabili sulla base di cause fisiologiche (errata compilazione degli importi, errata identificazione del fornitore o del cliente, problemi nella trasmissione dei dati) e non patologiche. In secondo luogo, perché, per evitare di generare costi amministrativi e costi di compliance troppo elevati, tale azione dovrà necessariamente coinvolgere una selezione di soggetti.

Ipotizziamo qui che l'azione di invito alla compliance si traduca nell'invio di comunicazioni scritte per differenze di un importo pari a solo 1/4 di quello complessivo, cioè circa 1,2 miliardi. Ciò implica che l'iva a debito dichiarata dai fornitori destinatari delle lettere dovrebbe ammontare a circa **36,9 miliardi**. Per calcolare il possibile impatto delle comunicazioni in oggetto, utilizziamo i dati derivanti da una precedente analisi relativa agli effetti provocati delle lettere inviate ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate in relazione ad anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore, oggetto di uno specifico studio condotto dall'Agenzia delle entrate in collaborazione con un centro di ricerca universitario.

L'analisi effettuata ha, in particolare, riguardato le lettere inviate dall'Agenzia delle entrate nel corso del 2009 (in relazione ad anomalie nei dati dichiarati per il 2007) a circa 112 mila soggetti (imprese e professionisti), con cui sono stati informati i contribuenti sul riscontro di alcune anomalie relative agli obblighi dichiarativi in materia di studi di settore (ad esempio, magazzino, beni strumentali).

Il modello empirico utilizzato è stato basato sul confronto tra ciò che è accaduto dopo l'invio delle lettere e ciò che sarebbe accaduto senza l'invio delle stesse (la cosiddetta analisi controfattuale, basata sui soggetti c. d. "non trattati"). Tenuto conto che, oltre alla lettera, sull'importo dichiarato dei ricavi e dei redditi d'impresa incidono anche altri elementi, quali ad esempio il ciclo economico, le caratteristiche settoriali e quelle territoriali, per isolare l'effetto di tali elementi dall'impatto delle sole lettere, è stato necessario confrontare i comportamenti di chi ha ricevuto la lettera (i "trattati") con quelli di chi non l'ha ricevuta (i "non trattati"), a parità di caratteristiche rilevanti. A tal fine, è stato utilizzato un campione casuale di circa 49 mila imprese "trattate" e un campione casuale di circa 93 mila soggetti "non trattati" per l'analisi controfattuale. L'analisi è stata condotta con riferimento esclusivo alle imprese. Per l'analisi statistica dei dati, gli autori hanno utilizzato la metodologia Cem (*Coarsened Exact Matching*), la quale consente, in particolare, di associare alle imprese "trattate", imprese "non trattate" simili in base alle caratteristiche osservate prima del trattamento e di eliminare le osservazioni che non hanno un corrispettivo controllo, assicurando così che le osservazioni rimaste abbiano un maggiore bilanciamento tra i trattati e il gruppo di controllo.

Con tale metodologia è stato stimato l'effetto causale delle lettere in media, sia per quanto concerne gli effetti sui ricavi che sui redditi dichiarati dalle imprese. I principali risultati dell'analisi empirica hanno consentito di affermare che il 72% dei contribuenti che hanno ricevuto la lettera per il periodo d'imposta 2007, nel 2008 ha corretto il proprio comportamento anomalo e che l'invio delle lettere ha fatto aumentare, mediamente, sia il dato dichiarato sui ricavi (+2%) sia quello sui redditi (+5%)

E' plausibile che l'invio delle comunicazioni basate sullo spesometro, opportunamente selezionate, sia dotato di una forza persuasiva superiore alle comunicazioni basate sulla forza persuasiva degli studi di settore. Nel primo caso, infatti, al contribuente viene evidenziata una discrepanza tra una (o più) sue dichiarazioni e quelle di sue controparti contrattuali mentre, nel secondo caso, l'anomalia derivava dal confronto tra un dato dichiarato dal contribuente e taluni valori minimi (o massimi) desunti dalle

distribuzioni osservate tra contribuenti simili (appartenenti allo stesso cluster).

Tuttavia, per ragioni di prudenza, assumiamo che anche le comunicazioni basate sullo spesometro abbiano per effetto un incremento del 2% dei ricavi e quindi dell'iva a debito, ottenendo quindi una stima di maggior gettito di circa **737 milioni** (il 2% dei 36,9 miliardi indicati in precedenza). La Tabella 3 riepiloga i passaggi che portano a questa stima. L'ipotesi si caratterizza come "prudenziale" anche in virtù del fatto che non si quantifica alcun effetto sulle imposte dirette che presumibilmente potrà scaturire dall'invio delle comunicazioni.

Tabella 3: riepilogo stima

Differenze con invio di comunicazione	-1.198
Iva a debito corrispondente	36.871
2% di incremento IVA= maggiore gettito atteso	737

In milioni di euro

Considerando, ora, il caso opposto, ovvero la possibilità che taluni acquisti intermedi siano non dichiarati, al fine evidentemente di occultare le proprie vendite senza nel contempo dichiarare un mark-up troppo ridotto, dalla Tabella 1 si evidenzia che tale fenomeno è di ammontare notevole, stimabile a **circa 51 miliardi di euro solo per il 2011**. Si noti che tale stima presenta elevati caratteri di affidabilità in quanto proviene dalle dichiarazioni Iva (e non dagli spesometri) ed è stata verificata con due diverse metodologie (una "macro", per divisione di attività economica, ed una "micro" sui singoli contribuenti). Nella quantificazione occorre porre attenzione a non includere duplicazioni in riferimento al calcolo precedente. Infatti, la sottodichiarazione delle cessioni ad altro operatore IVA potrebbe essere generata da una sottodichiarazione degli acquisti "a monte" della filiera. Per scongiurare tale eventualità l'azione operativa si concentrerà prevalentemente sui settori che operano verso il consumatore finale.

In virtù della precedente precisazione e, per ragioni operative, si ipotizza che solo un quarto delle discrepanze dia origine a comunicazioni e che l'oggetto di queste comunicazioni sia l'invito a dichiarare il solo mark-up presunto e occultato, pari mediamente al 5%. Su questo markup si prevede che il recupero avvenga sia ai fini Iva (con aliquota effettiva del 10%) sia ai fini delle imposte dirette (con aliquota effettiva del 20%). Da questa attività dovrebbe quindi derivare un gettito aggiuntivo pari a circa **191 milioni**, ovvero $5\% \times 25\% \times 30\% \times 51$ miliardi.

Il recupero di gettito derivante da queste ipotizzate attività di invito alla compliance relative ai rapporti B2B nella fornitura di beni e servizi è quindi pari a $737 + 191 =$ **928 milioni di euro**.

La stima fornita con la presente relazione appare prudenziale atteso che è stata elaborata solo su una delle numerose fonti informative che per legge sono a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

A titolo esemplificativo si segnala la presenza di numerose informazioni provenienti da entri esterni, quali il registro delle imprese, ordini professionali, aziende erogatrici di energia elettrica sia ad uso civile che industriale, contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, tutte informazioni che consentono di individuare una maggiore capacità contributiva rispetto a quanto dichiarato. Occorre, inoltre, evidenziare il significativo scambio informativo con i comuni, oltre che per la partecipazione degli stessi all'accertamento, funzione sempre più crescente, per l'obbligo di inviare informazioni circa i lavori effettuati nell'ambito del settore dell'edilizia, compreso l'apporto dei professionisti.

A tali fonti informative domestiche, devono aggiungersi i sempre più frequenti ed affidabili scambi

informativi automatici con le Autorità fiscali estere, utili alla individuazione di redditi prodotti o posseduti all'estero e sottratti a tassazione.

La notevole mole informativa, solo esemplificativamente elencata, consentirà di restituire ai contribuenti preziose informazioni coerenti con la strategia di *compliance* prevista dalla norma e con la conseguente emersione di base imponibile.

Ai fini della stima del gettito derivante dall'entrata in vigore della disposizione occorre, altresì, considerare che l'attuazione della stessa comporta la necessità di sostenere investimenti in tecnologie e sviluppo di software, connessi all'invio delle informazioni disponibili ai contribuenti mediante l'utilizzo di nuove tecnologie, nonché costi per un limitato uso del tradizionale canale postale, stimabili in circa **20 mln di euro per l'anno 2015 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016**.

Pertanto, gli effetti finanziari netti complessivi derivanti dalla disposizione in esame risultano pari a **918 milioni di euro** su base annua a partire dal 2016. Relativamente al 2015, si evidenzia che la suddetta norma comporta effetti positivi stimati prudenzialmente in **700 milioni di euro**, in considerazione dei tempi tecnici dello start-up.

Gli effetti da cogliere sul versante entrata e sul versante spesa sono, quindi, così distinti:

effetti finanziari			
	2015	2016	2017
Entrate - recupero di gettito	720	928	928
Spese - tecnologie e sviluppo di software	20	10	10
effetto netto	700	918	918

in milioni di euro

Comma 19. La norma in esame proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il regime di riscossione delle entrate degli enti locali ad opera di Equitalia S.p.A. .

La disposizione ha carattere ordinamentale e non produce alcun effetto sulla finanza pubblica.

Comma 20. Nel corso di più di dieci anni, in Italia, accanto alla rete dei concessionari di Stato per la raccolta del gioco pubblico si è sviluppata una consistente rete di raccolta del gioco gestita da operatori che sono privi di concessione statale e che, come tali, di fatto esercitano una forte concorrenza nei riguardi dei concessionari statali, tanto più efficace se solo si considera che, a differenza dei primi, i secondi:

- non sono collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia dogane e monopoli, gestito da Sogei, dove tutte le singole scommesse vengono registrate, memorizzate e conservate;
- non versano imposte all'erario sulla loro raccolta;
- non sono tenuti a sopportare oneri di concessione;
- possono offrire ai giocatori, giacchè svincolati dal rispetto di regole predeterminate al riguardo, un palinsesto di gioco molto più ampio e variegato;
- offrono la possibilità di effettuare giochi *on line* che, invece, sono vietati per i punti vendita di scommesse fisiche della rete legale;
- hanno costi di gestione dei singoli punti di raccolta irrisori se confrontati con quelli tipici di un negozio di gioco appartenente alla rete istituzionale dei concessionari di Stato;
- non hanno alcun onere, specie economico, conseguente alla attività di controllo e di sanzione tipica della amministrazione competente, a differenza di quanto invece accade nei riguardi di un concessionario di Stato.

Tali operatori hanno avviato, e continuano a sviluppare, un ampio contenzioso in diverse sedi giudiziarie per giungere al risultato di essere, in Italia, i soli a poter offrire gioco in assenza di concessione, diversamente da quanto accade per tutte le altre imprese concorrenti che, invece, hanno da tempo accettato di offrire gioco, per conto dello Stato, sottomettendosi al rigido – ma proprio per questo protettivo, specie per la platea dei consumatori-giocatori – sistema di condizioni derivante dall’impianto regolatorio nazionale vigente in materia di offerta di gioco legale e sicuro.

La Corte di Giustizia UE, nel ribadire più volte che il regime concessorio nazionale non confligge con i principi del Trattato CE, ha ricordato che tutte le limitazioni ai principi di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi devono essere strettamente legate a “motivi imperativi di interesse generale” e non possono discendere da esigenze di natura economica o da interessi patrimoniali dello Stato membro. Tali restrizioni possono, dunque, trovare giustificazione in base a obiettivi legati, da un lato, “alla riduzione delle occasioni di gioco” e, dall’altro, “alla lotta contro la criminalità mediante l’assoggettamento a controllo degli operatori attivi in tale settore e l’incanalamento delle attività di gioco d’azzardo entro circuiti così controllati” (cfr. Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza 16 febbraio 2012, Cause riunite C- 72/10 e C-77/10).

Ciò posto, l’attività esercitata da questi operatori, come ha riconosciuto il giudice nazionale, in sede di applicazione della citata giurisprudenza comunitaria, ove ritenuta non perseguibile ai sensi dell’art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (esercizio abusivo di scommesse), finirebbe per generare “*due profili di ingiustificato privilegio: a) la possibilità di operare senza i vincoli derivanti dal sistema concessorio (prestazione di cauzione; rischio di decadenza; limite al numero dei punti commerciali; posizionamento dei locali, e altro ancora), che invece gravano su coloro che hanno partecipato alla gara e si sono aggiudicati la concessione; b) la possibilità di stipulare contratti per la gestione dei punti di commercializzazione con persone che nei fatti non sono sottoposte ai controlli preventivi previsti dal T.U.L.P.S. e che per questo, a differenza dei gestori dei punti di commercializzazione riferibili a soggetti concessionari, non sono soggette a revoca dell’autorizzazione neppure in caso di sopravvenute situazioni di incompatibilità col regime della autorizzazione e della concessione*” (così Cass. pen., Sez. III, 16.7.2012, n. 28413).

Ebbene, nel ritenuto presupposto che non sia ormai più rinviabile – per il consistente dato dimensionale assunto nel tempo dal fenomeno riferito e per la più elevata sensibilità maturatasi nel Paese nei riguardi di interessi assolutamente superiori, quali l’ordine pubblico e la sicurezza, nonché la tutela delle fasce sociali più deboli, a partire da quella dei minori d’età – un’azione diretta a porre un argine alle criticità rilevatesi, con lo schema di norma in esame – che si propone – si intendono introdurre disposizioni finalizzate a due prioritari obiettivi:

- a) creare una “rete di garanzia”, per coloro che dovessero, anche inconsapevolmente, acquistare prodotti di gioco presso la rete degli esercenti privi di concessione dello Stato, non diversa da quella che già, da tempo, opera attraverso il sistema dei concessionari statali per la gestione della raccolta di gioco legale e sicuro;
- b) ristabilire principi di parità di condizioni tra i concessionari della rete statale e gli operatori che comunque operano in Italia privi, invece, di concessione statale, al momento facendosi scudo di orientamenti giurisprudenziali interni non pienamente allineati alle più recenti pronunce in materia della Corte di Giustizia UE.

Con lo schema di norma, in sintesi, si vuole estendere ai soggetti che operano *de facto* come una rete parallela – e più concorrenziale, giacché non soggetta al vigente quadro regolatorio statale – rispetto a quella dei concessionari di Stato, un *set* (quanto meno minimo) di obblighi e divieti che già valgono per i concessionari dello Stato e per la relativa sottostante filiera organizzativa (agenzie, punti scommesse), tra l’altro integrando nei riguardi di tali soggetti la portata del divieto di installare (presso tali luoghi di raccolta privi di concessione) apparecchi da intrattenimento della tipologia AWP e VLT, prevedendo misure che favoriscano la emersione ed individuazione dei centri di raccolta di gioco senza concessione (i quali attualmente spesso si confondono, anche per la compresenza in essi di vendita commerciale generalista) ed introducendo un sistema di determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta

unica sulle scommesse – dato che tali esercizi neppure assolvono l'imposta sul gioco, giacchè non concessionari di Stato – di natura necessariamente forfetaria, dato che questi operatori non sono evidentemente collegati al totalizzatore nazionale (dove, come già detto, tutte le singole scommesse vengono registrate, memorizzate e conservate).

Il *set* di nuove disposizioni, tra l'altro, punta altresì ad allargare – eminentemente per motivi di ordine pubblico e sicurezza – il reticolo delle opportunità, per lo Stato, di intercettare e contrastare un fenomeno sempre avvertito, anche in sede comunitaria: quello del c.d. *match fixing*.

* * *

Procedendo partitamente all'esame delle diverse componenti dello schema di norma, in disparte l'enunciato contenuto nella sua alinea, che vale altresì ad identificare il novero dei soggetti cui in concreto le disposizioni troveranno applicazione, si osserva che:

- 1) con la lettera a) viene previsto che gli obblighi previsti dalla normativa in materia di "antiriciclaggio", di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, trovano applicazione anche nei confronti di coloro che esercitano l'attività di offerta di gioco, specie di scommesse, in mancanza di concessione statale.

Infatti, l'articolo 10 del citato decreto prevede che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14". Tale ultima disposizione (v. lett. e) ed *e-bis*) si riferisce, tra l'altro, agli "operatori che svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri (...):

"e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 [oggi Agenzia delle dogane e dei monopoli];

e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".

Poiché la lettera *e-bis*) fa espresso riferimento ai "soggetti in possesso delle concessioni", con la nuova disposizione si vogliono estendere espressamente gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio anche da coloro che offrono in Italia gioco, in particolare scommesse, pur in mancanza di una concessione di Stato.

- 2) con la lettera b) si intende, oltre che eliminare un ingiustificato vantaggio competitivo di cui godono coloro che operano senza concessione statale, puntare a garantire la platea dei giocatori dai rischi di un'offerta di gioco del tutto incontrollata.

In Italia, infatti, gli eventi sui quali è possibile scommettere sono solo quelli inseriti in un "palinsesto" ufficiale, valido per tutti i concessionari di Stato, nonché in palinsesti c.d. "complementari" predisposti dai singoli concessionari e tuttavia sottoposto alla vigilanza dell'amministrazione concedente per assicurare il rispetto anche di una serie di "valori", quali quelli di natura sociale, familiare, religiosa, di costume.

Chi, invece, opera senza concessione può permettersi – a tutta evidenza – di scegliere gli eventi in totale autonomia e libertà, inserendo nel proprio palinsesto qualunque evento, senza alcuna forma di controllo statale. Tale situazione, oltre quindi determinare un ingiusto vantaggio competitivo proprio a coloro che operano senza concessione, non può affatto escludere che si consenta di scommettere anche su eventi contrari al buon costume, all'ordine pubblico o che possono offendere sentimenti religiosi o altri livelli di sensibilità.

Con la disposizione in esame, dunque, si intende porre un freno a ciò che, oggi, è frutto di una vera e propria lacuna, imponendo a tutti coloro che offrono scommesse sul territorio dello Stato il dovere di attenersi, nella scelta degli eventi oggetto del gioco, solo a quelli che derivano dal rispetto di determinati *standard*.

di poter accettare giocate solo sugli eventi (la cui numerosità, comunque, assicura la più ampia gamma di possibilità) che siano stati autorizzati dallo Stato.

- 3) con la lettera c) si intende colmare un'altra lacuna.

Nel circuito dei concessionari le scommesse possono essere accettate entro un determinato limite, costituito dall'importo complessivo della vincita teorica. In particolare, è previsto il divieto di accettare giocate se la vincita eventuale supera l'importo di euro diecimila.

Ora, anche questo limite deve poter valere per coloro che operano senza concessione nazionale. Ciò per una intuibile serie di ragioni positive, non ultima quella di perseguire possibili forme di ripulitura, attraverso vincite fittizie, di denaro proveniente da fonti non chiare o lecite.

- 4) con la lettera d) si prevede espressamente l'applicabilità, agli operatori senza concessione, delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. "Decreto Balduzzi").

La prima delle disposizioni citate prevede l'obbligo di apporre formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Peraltro, qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

Le medesime formule di avvertimento devono essere altresì riportate su apposite targhe esposte nei punti di vendita. I gestori di sale da gioco e di esercizi della rete in concessione, in cui vi sia anche offerta di scommesse, sono poi tenuti ad esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.

Il comma 8 del citato art. 7, fermo restando il divieto di gioco per i minori (di cui all'art. 24, commi da 20 a 22, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011), stabilisce il divieto di ingresso, per i minori, nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro. Il titolare dell'esercizio deve inoltre identificare la persona verosimilmente minore di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

Queste disposizioni, per come già vigenti, sono certamente suscettibili di applicazione anche nei riguardi degli esercizi in cui, per quanto in assenza di concessione, si offre gioco con vincite in denaro.

Per questo la disposizione in commento – per chiarezza ed a scanso di residui dubbi – è compilata in modo tale da ribadire sostanzialmente la persistenza applicativa delle norme innanzi citate, a tutto vantaggio della salvaguardia delle fasce sociali più deboli, a partire dai minori d'età.

- 5) con la lettera e) prevede l'obbligo, per il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta in cui si offrono scommesse in mancanza di concessione di comunicare, entro sette giorni, l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincite in denaro all'autorità di Pubblica sicurezza, con i dati anagrafici del soggetto che esercita tale attività. Per i punti di vendita già in essere, l'obbligo deve essere adempiuto entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Infatti, i soggetti che offrono scommesse al pubblico hanno l'obbligo di presentare all'Amministrazione una dichiarazione di inizio attività, nonché l'obbligo di richiedere all'Autorità di pubblica sicurezza il rilascio della licenza di Polizia.

In questo modo, l'Autorità di pubblica sicurezza viene a conoscenza dell'ubicazione dell'esercizio

ove viene svolta l'attività, nonché dei dati anagrafici del titolare, al fine di poter effettuare i dovuti controlli, sia preventivi sia durante la gestione, considerata la particolarità e delicatezza dell'attività ivi svolta.

I soggetti che agiscono nel settore in esame privi di concessione e, quindi, di autorizzazione di polizia, non dichiarano ad alcuno né l'inizio dell'attività né l'ubicazione dell'esercizio né il soggetto titolare del medesimo, impedendo, quindi, alle autorità di pubblica sicurezza di poter conoscere tali notizie indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed utili anche per prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata.

La norma in esame prevede l'obbligo di fornire l'ubicazione dell'esercizio in cui viene svolta l'attività ed i dati anagrafici del relativo titolare al soggetto proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta, ovvero il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta, qualora diverso dal proprietario.

6) con la lettera f) si intende superare un problema che appare rilevante.

Nei riguardi degli esercizi in cui si offrono scommesse in assenza di concessione è già operante il divieto di installazione di AWP e VLT (apparecchi di cui all'**art. 110, co. 6, lett. a) e b), Tulp**s).

Tuttavia, a causa di un contenzioso avviato dai titolari di tali esercizi, l'effettività del divieto è posta seriamente a rischio.

L'occasione della norma in esame vuole essere, dunque, anche opportunità per ribadire la persistenza di tale divieto.

Innovativa è invece la previsione – al fine di corroborare e sostenere l'effettività di detto divieto – per cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli deve cancellare i titolari di esercizi che offrono gioco con vincite in denaro, senza concessione, dall'elenco (assolutamente generale) degli esercenti che, invece, detti apparecchi possono installare, giacché comunque ascrivibili alla rete statale di raccolta del gioco.

7) **quanto alla** lettera g) della norma in rassegna, si osserva che l'ordinamento nazionale, quanto meno per attenuare gli effetti della concorrenza della rete di offerta di gioco parallela rispetto a quella ufficiale, con l'**art. 1, co. 66, della legge n. 220 del 2010** ha introdotto disposizioni volte stabilire che anche gli operatori di detta rete parallela sono tenuti ad assolvere l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998.

Questa disciplina – oltre a dimostrarsi gravata di adempimenti amministrativi anche per i soggetti passivi dell'imposta – tuttavia non risulta particolarmente efficiente per una tipologia di soggetti (che pure devono essere contribuenti) quali quelli cui l'attuale schema di norma è rivolto.

Per questo, con la proposta normativa in esame si intende introdurre un meccanismo di prelievo più consono, anche perché meno oneroso amministrativamente, alla tipologia di contribuenti cui lo stesso è destinato.

La logica della forfetizzazione della base imponibile è particolarmente adatta a situazioni del genere, tenuto conto della difficoltà di omogeneizzare le situazioni passive del rapporto tributario con quelle dei concessionari di Stato, considerato anche il fatto che il paniere di offerta di un operatore della rete parallela è estremamente più ampio e variegato, giacché sganciato da regole cogenti predeterminate. Inoltre, il mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestito dal *partner* tecnologico Sogei, che consente di registrare, memorizzare e conservare tutte le singole giocate, comporta che la raccolta totale realizzata da questi soggetti non può in alcun modo essere ricostruita, anche perché essi fanno capo a soggetti che dichiarano di essere stabiliti all'estero, dove affluiscono le giocate effettuate.

Pur sempre, però, la base imponibile resta ancorata alla raccolta di gioco, come in particolare previsto dall'**art. 2 del decreto legislativo n. 504 del 1998** relativamente alla raccolta di scommesse,

che certamente costituisce la tipologia di gioco predominante tra quelle offerte dalla rete parallela innanzi detta.

In particolare:

- la media della raccolta provinciale già costituisce elemento di riferimento ai fini dell'accertamento (ai sensi dell'articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);
- ai fini della determinazione della base imponibile forfetaria, appare ragionevole prevederne un aumento in considerazione di quanto segue:
 - la raccolta degli operatori non autorizzati si avvale di una posizione di ampio favore rispetto agli operatori della rete legale, garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque, potendo offrire quote molto più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato);
 - la media presa a riferimento non comprende gli eventi ippici, mentre è da ritenere con sufficiente certezza che gli operatori non autorizzati (soprattutto se collegati a bookmakers esteri, come è nella realtà attuale) offrano anche, in misura consistente, scommesse su eventi ippici nazionali e stranieri;
 - la media non tiene altresì conto del gioco on line, considerato che gli operatori fisici della rete legale non possono offrire gioco a distanza.

Il principio della riserva di legge in materia tributaria resta in ogni caso ampiamente salvaguardato, considerato che tutti gli elementi anzidetti ben giustificano il rialzo rispetto alla "media" pari al triplo di questa.

I soggetti in esame, infatti, già si attestano, verosimilmente, intorno ai valori massimi (se non superiori) di quella degli operatori della rete legale, data la posizione di ampio favore garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque assai più in alto della media, potendo offrire quote più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato). Inoltre, la possibilità di offrire molteplici prodotti, vietati agli operatori regolari, sia in termini di "palinsesto", sia in termini di giochi (on line, ippica, ecc.), conducono a ritenere ragionevole prevedere la base imponibile forfetaria pari al triplo della media provinciale.

Per quanto riguarda l'aliquota applicabile, l'art. 4 del D.Lgs n. 504 del 1998 prevede aliquote molto diversificate a seconda della tipologia di evento (26,80 per cento per i concorsi pronostici, 22,50 per cento per la scommessa tris, 15,70 per cento per ogni scommessa ippica, un ventaglio di aliquote che va dal 2 all'8 per cento per le scommesse sportive). La disposizione assume applicabile la massima aliquota prevista per le scommesse sportive (8%), posto che la mancanza di collegamento di questi operatori al totalizzatore nazionale non consente di verificare le tipologie di eventi oggetto di scommessa.

Si evidenzia, da un lato, che l'aliquota dell'8 per cento è molto più bassa di quella applicabile alle scommesse ippiche e, dall'altro, che gli operatori in discorso, a differenza dei concessionari, non corrispondono alcunché a titolo di canone concessorio.

- 8) con la lettera h), infine, si prevedono le sanzioni amministrative per le violazioni agli obblighi e divieti di cui alle fattispecie previste dalle lettere da b) a f). Quanto alle lettere a) e g) non occorre individuare sanzioni giacché i sistemi legali vigenti, richiamati dalle fattispecie in esse contemplate, già sono dotate di propri apparati sanzionatori.

* * *

Quanto alle previsioni di maggior gettito possono valere i seguenti elementi.

Con riferimento alla disposizione introdotta dalla **lettera g)**, da dichiarazioni rese, anche recentemente, dalle associazioni di categoria e divulgate dai media, i punti di offerta non autorizzati supererebbero le

7.000 unità. Prudenzialmente, la platea dei contribuenti interessati può essere plausibilmente stimata in circa 7.000 unità.

Per una stima della possibile entità dell'imponibile medio forfettario per ciascun punto di raccolta non autorizzato può procedersi come segue.

Dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza e dagli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, emerge che la rete degli operatori non autorizzati è principalmente localizzata nelle grandi aree urbane e nelle zone meridionali, dove la raccolta media è di gran lunga più alta.

La raccolta media provinciale (elemento di riferimento per la determinazione dell'imponibile forfettario) può, con dato di sintesi, considerarsi pari a circa 400.000 euro annui, come emerge dai dati ufficiali pubblicati sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Triplicando, come previsto dalla norma, il detto importo di 400.000 euro, si attiene una ammontare medio pari a 1.200.000 euro che, moltiplicato per i 7.000 punti non autorizzati (prudenzialmente stimati), dà una base imponibile complessiva pari a 8,4 miliardi di euro.

Applicando a tale base l'aliquota prevista dalla norma (8%) si ottiene un potenziale gettito pari a circa 672 milioni di euro che, ragioni di cautela inducono comunque a stimare come non superiore ai 600 milioni di euro.

Infine, dall'applicazione delle sanzioni amministrative introdotte dalla lettera h) per le violazioni agli obblighi e divieti di cui alle fattispecie previste dalle lettere da b) a f), nonché di quelle già applicabili, in base alla legislazione vigente, alle fattispecie di cui alle lettere a) e g), derivano maggiori entrate che, tuttavia, per motivi prudenziali, non vengono quantificate ai fini delle previsioni di maggior gettito.

Comma 21-22. Aumento PREU e riduzione payout

Con la norma in rassegna si dispone una riduzione, rispetto alla legislazione vigente, della percentuale di restituzione in vincita (c.d. *payout*) per il gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni (c.d. AWP) in misura pari a 4 punti percentuali. Simmetricamente, tenuto conto del rapporto strutturale che intercorre tra *payout* e imposizione fiscale sul gioco in argomento, l'aliquota di imposizione viene elevata al 17 per cento. Nei fatti, rispetto alla legislazione vigente, l'incremento dell'aliquota di imposizione è pari a 4,3 punti percentuali.

Relativamente, invece, al gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto regio decreto n. 773 del 1931 (c.d. VLT) la riduzione della percentuale di restituzione in vincita (c.d. *payout*) è stabilita in 15 punti percentuali. Simmetricamente, per quanto già detto, l'aliquota di imposizione viene elevata al 20 per cento. Nei fatti, rispetto alla legislazione vigente, l'incremento dell'aliquota di imposizione è pari a 15 punti percentuali.

Prudenzialmente non si stima alcun gettito quale effetto della norma. Ogni eventuale aumento di gettito, determinato annualmente a consuntivo, verrà attribuito al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'art.1, comma 430, della legge n. 147/2013.

commi 23 e 25 - Disposizioni in materia di apparecchi per il gioco con vincite in denaro non collegati alla rete statale di raccolta del gioco

Comma 23, lett. a)

Dai dati in possesso dell'Amministrazione, può stimarsi che ogni anno vengano accertate violazioni

relative ad apparecchi scollegati pari a circa 1.550 apparecchi. Quindi, considerato che il disegno di legge prevede l'aumento dell'aliquota del 13% (applicabile dal 1.1.2015) al 17% a decorrere dal 1.4.2015 e che la raccolta presunta è pari a 1.500 euro per ogni giorno di gioco, può stimarsi un maggior introito erariale così quantificato:

- $1.500 \times 365 = 547.500$
- $547.500 \times 1.550 = 848.625.000$
- $848.625.000 \times 13\% = 110.321.250$ (su base annua)
- $110.321.250 / 12 \times 3 = \underline{27.580.312}$
- $848.625.000 \times 17\% = 144.266.250$ (su base annua)
- $144.266.250 / 12 \times 9 = \underline{108.199.687}$
- TOTALE: 135.780.000

A tale importo occorre aggiungere le sanzioni, previste dall'art. 39-quinquies, del predetto D.L. n. 269 del 2003, stabilite dal 240 al 480 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000, che, per prudenza, non vengono quantificate ai fini delle previsioni di maggior gettito.

Comma 23, lett. b)

Dai dati in possesso dell'Amministrazione, può stimarsi che ogni anno vengano accertate almeno 10 mila violazioni della specie su un numero di circa 10 mila apparecchi. Quindi può stimarsi un maggior introito erariale così quantificato:

- $1.500 \times 365 = 547.500$
- $547.500 \times 10.000 = 5.475.000.000$
- $5.475.000.000 \times 3\% = 164.250.000$ (su base annua)
- TOTALE: 164.250.000

A tale importo occorre aggiungere le sanzioni, previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1998 stabilite dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta, che, per prudenza, non vengono quantificate ai fini delle previsioni di maggior gettito.

Totale comma 23, lett. a) e b)

$135.780.000 + 164.250.000 = \underline{300.030.000}$

Premesso che, per la lettera a), l'incremento al 17% dell'aliquota del prelievo sulla raccolta di gioco interesserà l'intero anno dal 2016, si può assumere che le misure in questione possano assicurare un gettito di circa 300 milioni annui a decorrere dal 2015.

Comma 26. Enti non commerciali

La normativa proposta intende ridurre a partire dal periodo di imposta 2014 la quota esente dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali dall'attuale 95 per cento al 22,26 per cento, equiparando la tassazione dei dividendi percepiti dagli Enti non commerciali a quella delle persone fisiche.

In via generale per gli enti non commerciali, provvisoriamente annoverati tra i soggetti cui si applica l'IRES, i redditi di capitale continuano a concorrere alla formazione della base imponibile secondo le regole di determinazione contenute nel titolo I del TUIR. Tuttavia ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 344 del 2003, gli utili percepiti dagli enti non commerciali nel limite del 95 per cento del relativo ammontare non concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile, in quanto esclusi, anche se conseguiti nell'esercizio di impresa. Si propone di aumentare la quota imponibile stabilendola in misura uguale a quella delle persone fisiche con partecipazioni qualificate (77,74 per cento).

Per la stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi UNICO enti non commerciali ultime disponibili (UNICO2013); dai dati del quadro RF risulta che la quota di utili esclusa (rigo RF41, 95 per cento) è circa 4,2 milioni di euro da parte di 32 contribuenti mentre dai dati del quadro RL la quota imponibile (rigo 1 colonna 2, il 5% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2012 desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 3), è circa 74,7 milioni di euro relativi a 1.291 contribuenti. In via prudenziale non si considera il dato del quadro RG (reddito di impresa a contabilità semplificata) in quanto la eventuale quota imponibile deve essere indicata al rigo RG10 colonna 5 indistintamente assieme a numerose altre fattispecie.

Calcolando testa su testa il recupero di gettito netto conseguente alla maggiore quota imponibile (72,74%) si ottengono circa **255,5** milioni di euro da parte di 1.288 contribuenti a fronte di circa $(4,2 / 95\% + 74,7 / 5\%) \times 72,74\% = 1.089,95$ milioni di euro.

Di cassa con un acconto del 75% l'andamento è il seguente:

Cassa	2015	2016	2017
IRES	+447,2	+255,5	+255,5

Milioni di euro

Comma 27. Ritenute ristrutturazioni

La disposizione prevede l'innalzamento dal vigente 4% al 8% della ritenuta d'acconto sulle spese per interventi di qualificazione edilizia e di efficientamento energetico.

Dall'analisi dei dati dei versamenti effettuati si stima un effetto finanziario positivo per il solo anno 2015 di **920 milioni di euro**.

Comma 28-29. Rendite finanziarie

La norma dispone la tassazione dei rendimenti delle polizze vita che contemplano tra le cause che danno diritto all'indennizzo anche il caso morte. I rendimenti di tali polizze, a legislazione vigente, non sono soggette a tassazione.

Dai dati forniti dagli operatori del settore risulta che l'ammontare degli indennizzi erogati corrispondenti al Ramo I, III e V, è di circa 65,7 miliardi di euro. Di tale importo circa il 15% è riferibile a polizze che contemplano il caso morte. Pertanto ipotizzando un rendimento medio del 10% si perviene ad un recupero di base imponibile potenziale di circa:

$$65,7 \text{ mld} \times 15\% \times 10\% = 1,07 \text{ miliardi di euro.}$$

Considerato che la disposizione stabilisce che l'aliquota di tassazione da applicare è quella vigente al momento della maturazione del rendimento e considerate le riforme intervenute nel corso degli ultimi anni in materia di tassazione dei rendimenti delle attività finanziarie si è stimata prudenzialmente un'aliquota media del 14%.

Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte si stima un **recupero di gettito annuo di circa 150 milioni di euro. Per il 2015 si stima un recupero di gettito pari 137,5 milioni di euro.**

Comma 30. De minimis

Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.

Comma 31. La proposta in esame prevede l'abolizione dell'agevolazione in materia di tassazione del bollo di cui all'articolo 63 della legge n. 342/2000 per le auto e le moto che ricadono nella fascia di anzianità tra i 20 e i 30 anni

Ai fini della stima sono state utilizzate le informazioni pervenute dal Ministero dei Trasporti, riguardanti le autovetture (circa 447mila) e i motoveicoli (circa 152mila) che perderebbero l'agevolazione.

In mancanza di dati puntuali, la stima è stata effettuata applicando un importo di bollo medio desunto dalla base dati dei veicoli e riferito alle autovetture e ai motoveicoli con anzianità simile: in particolare, si è stimato un bollo medio di 166,5 euro per le auto e di 94 euro per le moto con un gettito complessivo di 88,8 milioni di euro.

Occorre però considerare che i veicoli in questione pagano, se circolanti, una tassa di circolazione annuale il cui gettito può essere stimato in circa 8,8 milioni di euro per le auto e in circa 1,4 milioni di euro per le moto.

Il maggior gettito stimato per la proposta in esame risulta pertanto essere di 78,5 milioni di euro su base annua.

Comma 32. L'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto che il Fondo di rotazione della legge 183/1987 finanzia interventi complementari ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali UE 2014/2020.

Al fine di adeguare tale previsione ai contenuti dell'Accordo di partenariato con l'Unione europea in corso di definitiva approvazione da parte della Commissione europea, il comma in questione amplia la possibilità di attivazione di programmi complementari, aggiungendo ai fondi strutturali (FESR e Fondo sociale europeo) anche i Fondi per lo sviluppo rurale e la pesca (FEASR e FEAMP).

Tale ampliamento non comporta alcun incremento di spesa, in quanto il citato Fondo di rotazione interviene a finanziare i predetti programmi nei limiti delle dotazioni già previste in bilancio a legislazione vigente. Dalla norma, pertanto, non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.

Comma 33. Il comma in questione amplia la possibilità, offerta dall'art. 1, comma 243, della legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) di attivare anticipazioni su Programmi UE 2014/2020 a titolarità dei Ministeri, aggiungendo ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali, dai fondi FEASR e FEAMP (Sviluppo rurale e pesca) anche gli interventi cofinanziati da altre linee del bilancio comunitario, al fine di venire incontro alle esigenze di pronta attivazione degli stessi.

Tale ampliamento opera comunque nel limite di 500 milioni annui a valere sulle disponibilità di bilancio del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987, già previsti a legislazione vigente. Dalla norma pertanto non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.

Comma 34. I Regolamenti comunitari che disciplinano l'intervento dei Fondi di investimento europei (SIE) relativi al periodo 2014/2020 prevedono per gli Stati membri e le singole Amministrazioni titolari degli interventi operativi l'obbligo di utilizzo di strumenti informatici evoluti per supportare i processi di gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle azioni, ivi compreso lo scambio elettronico dei dati con il sistema comunitario SFC 2014 e con i beneficiari dei contributi. La tempestiva attivazione di tali sistemi rappresenta una condizionalità specifica che sarà valutata dalla Commissione europea in

sede di analisi dei sistemi di gestione e controllo dei programmi.

Per dare seguito a tale adempimento, la norma in questione, prevede che il Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987 assicuri le risorse necessarie per la messa in opera dei sistemi informatici di cui trattasi. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, in quanto il Fondo opera nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie già previste in bilancio a legislazione vigente.

Comma 35. Al fine di garantire la ulteriore accelerazione e semplificazione dell'iter dei pagamenti (in favore dei beneficiari finali pubblici e privati) riguardanti la quota comunitaria e di cofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, nonché di quelli complementari alla programmazione comunitaria, la norma in questione prevede la possibilità che il Fondo di rotazione della legge n. 183/1987 provveda alle erogazioni a proprio carico anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna Amministrazione titolare degli interventi stessi.

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, in quanto il Fondo di rotazione interviene nei limiti delle proprie disponibilità già previste in bilancio a legislazione vigente.

Comma 36. La norma in questione definisce i criteri per la copertura dell'onere di parte nazionale riguardante i programmi della cooperazione territoriale europea, a seguito dell'avvio della relativa programmazione. Si tratta, in particolare, dei programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea di cui al Regolamento UE n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013, di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello strumento europeo di vicinato di cui al Regolamento UE n. 232/2014 dell'11 marzo 2014, con Autorità di gestione italiana, nonché dei programmi di assistenza alla pre-adesione – IPA II di cui al Regolamento UE n. 231/2014 dell'11 marzo 2014, con Autorità di gestione italiana. A tali programmi si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 241 della L. 147/2013. Il Fondo di rotazione provvede al cofinanziamento dei suddetti programmi nel limite del 25% della spesa pubblica prevista dal piano finanziario di ciascun programma, nei limiti delle proprie disponibilità già previste in bilancio a legislazione vigente. Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, in quanto gravano sulle disponibilità del citato Fondo di rotazione già previste in bilancio a legislazione vigente.

Comma 37. La normativa comunitaria prevede che l'Autorità di gestione e l'Autorità di audit dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali possano far parte della stessa Amministrazione titolare di tali programmi solo se si verificano le condizioni di cui all'Art. 123 del Regolamento UE N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

La norma prevede che per i Programmi operativi a titolarità dei Ministeri, cofinanziati dai fondi strutturali europei, che non soddisfano tali condizioni, le funzioni di Autorità di audit sono svolte dall'UVER o dal MEF-DRGS-IGRUE in attuazione dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Unione europea.

Tale misura è finalizzata ad una riduzione complessiva del numero delle Autorità di audit nazionali, ad assicurare l'indipendenza tra le funzioni di gestione e controllo dei programmi, razionalizzando e migliorando l'efficacia delle attività di controllo sull'utilizzo delle risorse comunitarie. Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.

Commi 38 e 39. La norma destina agli interventi programmati per la strategia di sviluppo delle Aree interne ulteriori 90 milioni di euro rispetto a quelli già stanziati dalla legge di stabilità 2014, a carico del Fondo di rotazione della legge 183/1987.

Essa è finalizzata a rafforzare la strategia nazionale per le aree interne del Paese, così come delineata nell'Accordo di partenariato per il periodo di programmazione dei fondi europei 2014/2020. Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, essendo coperta dalle disponibilità del Fondo di rotazione già previste a legislazione vigente.

Comma 40. La norma non comporta oneri finanziari.

Articolo 45

Ulteriori misure di copertura

Comma 1 La disposizione riduce la dotazione del Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Dalla disposizione consegue, pertanto, nell'ambito del Conto delle PA, una minore spesa per prestazioni sociali in denaro, aggregato nel quale è stato scontato a legislazione vigente l'ammontare di tale fondo, per 2.685 milioni di euro per l'anno 2015, 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Comma 2 La disposizione riduce la dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di 331,533 milioni di euro per l'anno 2015, 18,533 milioni di euro a decorre dall'anno 2016.

Commi 3. La norma in oggetto propone:

alla lettera a), che *“L'aliquota Iva del 10 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di ulteriore un punto percentuali dal 1° gennaio 2017”,*

alla lettera b), che *“L'aliquota Iva del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriore mezzo punto percentuale dal 1° gennaio 2018”.*

Da fonte Risorse proprie risulta che un punto percentuale dell'aliquota del 10% attualmente vale 2.319 milioni di euro, mentre un punto percentuale dell'aliquota del 22% vale 4.088 milioni di euro.

Di conseguenza l'entrata in vigore della norma produce un aumento di gettito il cui l'andamento risulta il seguente (in milioni di euro):

	2016	2017	2018
Aliquota 10% al 12%	4.638	4.638	4.638
Aliquota dal 12% al 13%		2.319	2.319
Aliquota dal 22% al 24 %	8.176	8.176	8.176
Aliquota dal 24% al 25%		4.088	4.088
Aliquota dal 25% al 25,5%			2.044
TOTALE	12.814	19.221	21.265

alla lettera c), la norma dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato 1 al Testo Unico delle Accise - Decreto Legislativo 504/1995, sono aumentate in misura tale da determinare ulteriori maggiori entrate nette non inferiori a **700 milioni di euro dal 2018.**

Comma 4. Le misure di cui al comma 3 possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

Comma 5. Il fondo per la compensazione degli effetti derivanti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali è ridotto di 35 milioni per l'anno 2015.

Comma 6. La disposizione prevede, tenuto conto anche degli andamenti registrati e presumibili dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 67/2011 il ridimensionamento del relativo Fondo.

Dalla disposizione conseguono economie di spesa, in termini di minore spesa pensionistica, di 150 mln di euro annui a decorrere dal 2015.

Comma 7. La disposizione prevede con effetto dall'anno 2015 il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Inps, di 20 mln euro per l'anno 2015 e di 120 mln di euro a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse derivanti, a decorrere dall'anno 2015, dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. E' espressamente previsto che tali risorse gravino sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.

Dalla disposizione conseguono economie in termini di minori trasferimenti ai fondi interprofessionali per 20 mln di euro per l'anno 2015 e per 120 mln di euro a decorrere dall'anno 2016.